



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 35
DEL 5 NOVEMBRE 2021
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 44
DEL 3 NOVEMBRE 2021

S O 3 5

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.

pag. **2**

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 65 dell'8 ottobre 2021 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2021, n. 13, pubblicata nel IV SO n. 28 dell'11 agosto 2021 al BUR 32 dell'11 agosto 2021, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26".

pag. **223**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_SO35_1_LRE_16_1_TESTO

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 Misure finanziarie intersettoriali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario)

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con legge regionale 6 agosto 2021, n. 11 (Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020), l'avanzo di amministrazione è stato determinato in complessivi 2.133.905.868,15 euro, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di cui 362.319.690,31 euro di avanzo disponibile, che è già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per l'importo di 308.147.700,23 euro e che si iscrive per l'ulteriore importo di 54.171.990,08 euro con la presente legge.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A3.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 9, relativo ai mutui, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A4.
6. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2
(Attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), un contributo a integrazione di quanto già concesso con il decreto della Posizione organizzativa 29 novembre 2019, n. 3482/PROTUR, per il completamento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione per l'esercizio delle professioni di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione come definite dall'articolo 146 della medesima legge regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di integrazione del contributo già concesso con il decreto della Posizione organizzativa 29 novembre 2019, n. 3482/PROTUR confermando che le iniziative formative in atto corrispondono alle finalità indicate e agli obiettivi perseguiti dalla legge regionale 2/2002 e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), sono ammesse a finanziamento, per l'anno 2021, le spese sostenute dal CATT FVG dalla data di presentazione del Programma generale per l'ammodernamento del settore terziario per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2021, n. 1044.
5. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG può utilizzare le somme concesse annualmente ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno successivo.
6. PromoTurismoFVG è autorizzata all'utilizzo delle somme di cui al comma 5 con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro il 30 settembre di ciascun anno.
7. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, la domanda di cui al comma 6 è presentata entro il 30 novembre.
8. Per l'anno 2021, le domande ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2021, n. 153/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei comuni che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa)), e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2021, n. 154/Pres. (Regolamento recante requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa))), finalizzate all'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 9 e 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa)), possono essere presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre.

9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese di parte capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023.

10. Per la realizzazione dell'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale e in particolare delle attività produttive nelle aree di competenza del "Consorzio di sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno", sono inesigibili i crediti della Regione vantati nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione, iscritti nella contabilità regionale, che non possono essere soddisfatti sulla base delle risultanze del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del piano di riparto tra i creditori presentati dal Commissario liquidatore, accompagnati dalla relazione del Comitato di Sorveglianza.

11. In deroga a quanto previsto all'articolo 55 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), agli atti amministrativi e contabili conseguenti a quanto disposto dal comma 10 provvede esclusivamente il centro unico di responsabilità amministrativa e contabile, senza necessità di ulteriori pareri né autorizzazioni.

12. Per le medesime finalità e alle medesime condizioni di cui al comma 10, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) è autorizzata a dichiarare l'inesigibilità dei crediti vantati nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione.

13. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Per le finalità di cui al comma 12 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA).

15. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 59 è inserita la seguente:

<<a bis) acquisto di immobili;>>;

b) al comma 4 dell'articolo 60 le parole <<nella misura del>> sono sostituite dalle seguenti: <<in misura non superiore al>>.

16. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, in relazione alle modifiche apportate dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

17. Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9
(Film Commission e sostegno alla realizzazione di film)

1. Al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission

regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica.

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.

3. PromoTurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte evidenziando i risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui al comma 1.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.>>;

b) l'articolo 10 è abrogato.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 hanno efficacia dall'1 gennaio 2022.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission finanziamenti per la copertura delle spese di funzionamento sostenute fino al 31 dicembre 2023 e relative all'attività di conclusione dei procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2021.

20. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2006, come sostituito dal comma 17, lettera a), PromoTurismoFVG adegua la propria pianta organica al fine di disporre l'assunzione di figure professionali da adibire alle specifiche mansioni.

21. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2006, come sostituito dal comma 17, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 1.950.000 euro suddivisa in ragione di 975.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.

22. Per le finalità di cui al comma 19, è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.

23. Per le finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio di PromoTurismoFVG.

24. Dopo la lettera k bis) del comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è aggiunta la seguente:

<<k ter) svolge, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21/2006, le attività di sostegno alla realizzazione di film.>>.

25. Le deroghe ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'articolo 10, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9, (Disposizioni urgenti in materia

di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), sono prorogate alle annualità 2022-2023 ed entro il medesimo limite del 35 per cento del gettito annuale.

26. Alla fine del comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole <<e il pertinente compenso>> sono aggiunte le seguenti: <<, fatti salvi successivi accordi tra le parti approvati preliminarmente con deliberazione della Giunta regionale>>.

27. La Regione riconosce l'importanza della valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della Regione.

28. Per le finalità di cui al comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse al Comune di Fagagna, a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e della fauna dell'oasi naturalistica dei Quadris con sede a Fagagna.

29. Per le finalità di cui al comma 28 il Comune di Fagagna presenta al Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, una richiesta di impegno e contestuale liquidazione delle risorse con corredato programma delle attività annuali. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse è disposta con decreto del direttore del servizio turismo nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.

30. La richiesta di cui al comma 29, per l'annualità 2021, è presentata dal Comune di Fagagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le annualità 2022 e 2023 la domanda è presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2021 e 45.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.

32. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole <<30 settembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti:<<30 novembre 2021>>.

33. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 13/2021 e in relazione a quanto disposto dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

34. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dalle disposizioni contenute nelle discipline regionali di settore, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento e senza la presentazione di garanzie, degli incentivi concessi e impegnati entro l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), e ai sensi dell'articolo 3, commi da 67 a 83, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L'erogazione è disposta entro sessanta giorni dalla richiesta del beneficiario. Sono fatte salve le

disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e dalle discipline di settore.

2. Per la finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, gli aiuti erogati dal Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), se le imprese interessate lo richiedono, vengono concessi previa verifica dei soli requisiti soggettivi del beneficiario. A tal fine, l'importo del finanziamento e l'importo corrispondente alla rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento sono calcolati sulla base delle spese preventivate nella domanda di aiuto, subordinandone la determinazione definitiva agli esiti delle verifiche sull'ammissibilità delle spese da effettuare all'atto della rendicontazione.

4. A seguito delle verifiche effettuate all'atto della rendicontazione ai sensi del comma 3, l'importo del finanziamento e della rinuncia sono confermati o rideterminati oppure la concessione è revocata.

5. Al comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2021), le parole <<20 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<25 milioni>>.

6. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 6/2021 come integrato dai commi 3 e 4 e per le finalità previste dall'articolo 3, comma 39, dell'articolo 3 della legge regionale 15/2020, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

7. Per l'anno 2021, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le domande di contributo a sostegno delle spese sostenute per la stipula delle polizze assicurative devono essere presentate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 dalla legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli)).

8. Per la finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:

<<f bis) nomina le Commissioni d'esame e, per i componenti esterni, determina il gettone di presenza e riconosce il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.>>;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:

<<4 bis) L'ETPI garantisce la copertura assicurativa degli operatori ittici volontari di cui al comma 1 e delle guardie giurate volontarie di cui al comma 4 per il rischio degli infortuni e delle malattie connesse allo svolgimento dell'attività affidata, per il rischio della responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale dell'attività di vigilanza ittica resa secondo le direttive impartite dall'ETPI.>>;

c) il comma 14 bis dell'articolo 27 è abrogato;

d) il comma 1 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

<<1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effet-

tuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneità. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne.>>;

e) al comma 2 dell'articolo 43 le parole <<ed equipaggiate dall'Ente medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<, equipaggiate e organizzate dall'Ente medesimo che ne disciplina e controlla l'attività>>;

f) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

<<h) disciplina della vigilanza ittica volontaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;>>.

10. All'articolo 33 della legge regionale 6/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021, le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.>>;

b) il comma 7 bis è abrogato.

11. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per azienda agricola acquisita a titolo mortis causa si intende anche parte del complesso di beni aziendali, purché costituito dai terreni sui cui sono presenti le colture danneggiate.

12. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 13/2021, tenuto conto di quanto disposto dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. All'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.>>;

b) alla fine del comma 3 le parole <<individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 1 e del digestato>>.

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 della legge regionale 16/2008, anche in relazione alla modifica di cui al comma 13, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate

extratributarie) - Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. L'Amministrazione regionale e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) rinunciano ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione di tre rate del finanziamento straordinario concesso ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 (Attribuzione all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge "quadrifoglio"), al Consorzio agrario provinciale di Trieste, in stato di liquidazione coatta amministrativa.

16. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 15 è destinata la spesa di 15.493,71 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 32.

17. Gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 15 limitatamente alla parte dei diritti di credito vantati da ERSA gravano sul bilancio dell'Agenzia stessa.

18. Alla legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: <<Per la redazione e la revisione del Piano la Direzione centrale è autorizzata ad avvalersi anche di soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali e di contratti.>>

b) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:

<<d bis) usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.>>

2) la lettera b) del comma 8 è abrogata;

3) al comma 9 le parole <<e c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<c) e d bis)>>

4) al comma 10 le parole <<decadono con la dichiarazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono sospese per il periodo>>.

19. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2019, come modificato dalla lettera a) del comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

20. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 della legge regionale 17/2019, anche in relazione a quanto disposto dal comma 18, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

21. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia un ulteriore contributo per la realizzazione delle opere necessarie a rispettare i vincoli previsti dall'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 e la contestuale richiesta di liquidazione del 100 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della

relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

23. Il contributo di cui al comma 21 è concesso e liquidato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente.

24. Entro il termine di sei anni dalla concessione del contributo di cui al comma 21, il beneficiario presenta la documentazione autorizzativa e la rendicontazione della spesa di cui all'articolo 2, comma 63, della legge regionale 14/2018 con riguardo agli interventi previsti sia dal medesimo comma 63 sia dal comma 21 del presente articolo.

25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 32.

26. I commi 28 e 29 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2021, sono sostituiti dai seguenti:

<<28. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la realizzazione di uno studio finalizzato a inquadrare tutti i dispositivi di concentrazione ittica nei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone e a individuare una strategia regionale per la loro manutenzione e gestione integrata, coerentemente con linee strategiche del FLAG "GAC FVG" (Fisheries Local Action Groups - Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia).

29. Ai fini di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo alla Camera di Commercio Venezia Giulia dell'ammontare massimo di 50.000 euro. Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).>>

27. Dopo il comma 29 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2021, come sostituito dal comma 26, è inserito il seguente:

<<29 bis. La strategia di gestione prevista dallo studio di cui al comma 28 dovrà considerare la funzione dei dispositivi di concentrazione ittica per la tutela e incremento delle comunità ittiche del golfo di Trieste e il loro contributo complessivo alla sostenibilità della pesca professionale marittima anche in relazione alle altre attività antropiche, coerentemente con le linee strategiche del FLAG "GAC FVG".>>

28. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2021, come sostituito dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

29. Per la realizzazione delle attività di controllo della fauna di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto di contrassegni da applicare agli ungulati oggetto di prelievo in deroga e da assegnare ai soggetti che attuano gli abbattimenti ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

30. Per le finalità di cui al comma 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

31. L'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Disposizioni contabili e intersettoriali)

1. L'Amministrazione regionale sostiene le Strategie Territoriali riferite alle Aree Interne della Regione già interessate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e alla quarta area, individuata come Area Interna regionale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con particolare riferimento alla possibilità di usufruire, in via prioritaria per tutte e quattro le aree, dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027 e dei cofinanziamenti nazionali.>>.

32. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole <<di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), assentite ai Consorzi di bonifica>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 51, comma 3, assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g),>>.

2. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 1, si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive affidate ai Consorzi di sviluppo economico locale, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).

3. Per garantire un più efficace e sollecito completamento della realizzazione dell'intervento di approfondimento dei fondali del Porto di Monfalcone, in attuazione dell'articolo 4 dell'Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 57/2018 e dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, per la gestione del Porto di Monfalcone, stipulata il 20 dicembre 2019, e della realizzazione dei dragaggi dei fondali delle aree portuali di San Giorgio di Nogaro e di Marano Lagunare, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in via straordinaria, avvalendosi del Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) e del Consorzio di bonifica pianura friulana (CBPF), istituisce un ufficio speciale per lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:

- a) autorità espropriante;
- b) responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo degli interventi;
- c) progettazione degli interventi;
- d) approvazione delle fasi progettuali e acquisizione delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione degli interventi;
- e) stazione appaltante per le fasi di individuazione dei contraenti;
- f) aggiudicazione di lavori, servizi e forniture;
- g) stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
- h) esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nonché tenuta della contabilità;
- i) collaudo dei lavori e verifica della conformità di servizi e forniture;
- j) adozione dei provvedimenti di pagamento delle spese derivanti dall'attuazione degli interventi;
- k) approvazione dei certificati di collaudo e dei certificati di verifica della conformità.

4. I rapporti tra la Regione e il COSEVEG e il CBPF, compresi l'entità e il trasferimento delle risorse per le spese di funzionamento dell'ufficio speciale di cui al comma 3, sono disciplinati da apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
5. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività dell'ufficio speciale indicate al comma 3 con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario scelto fiduciariamente tra soggetti in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze, coerenti con le attività da svolgere. Con il medesimo decreto è fissata, in relazione al completamento degli interventi di cui al comma 3, la durata dell'incarico del commissario straordinario.
6. Il commissario straordinario opera in attuazione delle direttive emanate dalla Giunta regionale e in raccordo con le strutture regionali competenti.
7. Ai fini della realizzazione delle funzioni e delle attività di cui al comma 3 il commissario straordinario:
 - a) dispone di personale del COSEVEG e del CBPF, dipendente o assunto con forme di lavoro flessibile, nonché di personale della Regione;
 - b) può disporre di collaborazioni e di consulenze.
8. Il commissario straordinario trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
9. Al commissario straordinario è attribuito un compenso mensile, a titolo di indennità, determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico previsto per la fascia retributiva più bassa del Direttore di staff della Regione. Al commissario straordinario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio anche con mezzo proprio e delle altre spese documentate, sostenute per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base ai criteri applicati per i dipendenti regionali.
10. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Per le finalità di cui ai commi 7 e 9 è destinata la spesa complessiva di 660.000 euro suddivisi in ragione di:
 - a) 32.000 euro per l'anno 2021, 160.000 euro per l'anno 2022 e 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
 - b) 21.570 euro per l'anno 2021, 110.000 euro per l'anno 2022 e 110.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
 - c) 6.430 euro per l'anno 2021, 30.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 33.
12. Al comma 36 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole <<della sede dell'Agenzia situata nel Comune di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle sedi dell'Agenzia>>.
13. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 36, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 11 dell'articolo 42 è inserito il seguente:

<<11 bis. Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico, previsto dall'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), è sostituito dalla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, corredata di una stratigrafia, comprovante la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque.>>;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.

5 ter. Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il deposito cauzionale di cui al comma 5 permane a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario subentrante.

5 quater. Nei casi di trasferimento parziale della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il concessionario subentrante effettua un nuovo deposito cauzionale o presta una nuova garanzia, con le modalità di cui al comma 5 bis.>>;

c) dopo il comma 7 dell'articolo 48 è inserito il seguente:

<<7 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.>>;

d) dopo il comma 3 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono pari a un'annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.

3 ter. Nei casi di cui all'articolo 49, comma 3, il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dal comma 3 bis.

3 quater. Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il deposito cauzionale di cui all'articolo 46, comma 5, permane a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario subentrante.

3 quinquies. Nei casi di trasferimento parziale della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il concessionario subentrante effettua un nuovo deposito cauzionale o presta una nuova garanzia, con le modalità di cui al comma 3 bis.>>;

e) all'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<La cessazione della concessione di derivazione d'acqua e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi sono asseverati da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario.>>;

2) al comma 4 le parole <<della verifica dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi>> sono sostituite dalle seguenti:<<della presa d'atto dell'asseverazione di cui al comma 3 da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche>>;

f) al comma 3 dell'articolo 52 le parole <<di verifica del ripristino dello stato dei luoghi>> sono sostituite dalle seguenti:<<della presa d'atto dell'asseverazione di cui all'articolo 51, comma 3,>>;

g) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 53 le parole <<nel progetto>> sono sostituite dalle seguenti:<<nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare>>;

h) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

<<13 bis. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella indicata nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.>>;

2) il comma 15 è sostituito dal seguente:

<<15. Il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio e degli obblighi e delle condizioni della derivazione d'acqua contenute nel provvedimento di concessione o nel relativo disciplinare o nel parere tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.>>.

15. Gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale o di garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 11/2015, in relazione a concessioni di derivazione d'acqua già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad adeguamento agli importi previsti dall'articolo 46, comma 5 bis, come inserito dal comma 14, lettera b).

16. La Regione, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e del Piano paesaggistico regionale (PPR), disciplina i criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, con particolare riferimento alle zone territoriali omogenee E "Usi agricoli e forestali" e F "Tutela ambientale" del Piano urbanistico regionale generale (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., che trovano applicazione sino al compimento, a cura della Regione, degli adempimenti previsti dalla disciplina statale attuativa della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

17. Non sono idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16:

a) le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al PPR e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

b) i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO e nelle relative zone tampone, nonché i siti per i quali è stata presentata la candidatura per il riconoscimento UNESCO;

c) i siti Natura 2000 e le aree naturali tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

d) le aree e i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004 e i relativi ulteriori contesti, le zone di interesse archeologico e gli ulteriori contesti d'interesse archeologico, nonché le aree a rischio potenziale archeologico indicate nel PPR o negli strumenti urbanistici comunali;

e) le aree ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, o loro ulteriori contesti, o in generale ulteriori contesti, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare documentazione idonea a dimostrare la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e la disciplina d'uso previsti dal PPR;

- f) le aree agricole ricomprese in zone territoriali omogenee F di "Tutela ambientale" individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al PURG;
- g) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario;
- h) le aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale.

18. Ferme restando le esclusioni di cui al comma 17, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che la realizzazione dell'impianto non comprometta un bene paesaggistico alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità;
- b) che sia dimostrata, con adeguata documentazione, la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti;
- c) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici;
- d) che l'impianto sia posto in aree non visibili da strade di interesse panoramico, non comprometta visuali panoramiche o coni visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali conformati al PPR o in corso di conformazione al PPR e adottati;
- e) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate;
- f) che sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16, che ai sensi dell'articolo 33 delle NTA del PPR qualificano la superficie interessata quale area compromessa e degradata, in ragione della morfologia del territorio, del bacino visuale, della prossimità, delle loro dimensioni e della tipologia in un medesimo ambito di paesaggio del PPR.

19. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17 e 18 si applicano anche ai procedimenti autorizzativi di cui al Titolo I, capo IV, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora stata indetta la conferenza di servizi.

20. I finanziamenti regionali di cui all'articolo 5, comma 36, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono destinati, prioritariamente, alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su aree dismesse o abbandonate.

21. Per le finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

22. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserita la seguente:

<<e bis) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza superiore a 1 MW;>>.

23. In deroga all'articolo 14, comma 1, lettera e), e all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), i canoni demaniali relativi alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono determinati, per il biennio 2017-2018, in 14,38 euro e per il biennio 2019-2020 in 14,73 euro, per Kw di potenza nominale

media.

24. Le somme versate in eccedenza rispetto al canone demaniale determinato ai sensi del comma 23, che la Regione è tenuta a restituire ai concessionari delle grandi derivazione d'acqua a uso idroelettrico, possono essere compensate con i canoni demaniali dovuti per le annualità successive al 2020 e fino a concorrenza del debito.

25. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Ronchi dei Legionari, finalizzato all'estensione dell'intervento di realizzazione dell'impianto fotovoltaico nell'Aeroporto di Trieste - Friuli Venezia Giulia, da parte della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., quale concessionaria dei terreni interessati e stazione appaltante dell'intervento, in base alla convenzione stipulata il 22 dicembre 2016 con il Comune di Ronchi dei Legionari proprietario degli stessi.

27. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 33.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore dell'Azienda per i servizi alla persona "La Quietè" con sede legale a Udine, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nell'area di proprietà, situata nel compendio dell'ex "Caserma Reginato" nel Comune di Udine, oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana di Borgo Pracchiuso.

30. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, di due fotografie dell'immobile oggetto dell'intervento attestanti la presenza di amianto, di un quadro economico della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento, dell'autocertificazione di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

31. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

32. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 33.

33. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), il periodo <<Su domanda delle Comunità di montagna è disposta la delegazione amministrativa di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002.>> è soppresso.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Pradamano, il contributo di 115.300 euro, concesso con il decreto n. 4385/TERINF, del 20 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 5, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per il diverso intervento di ripristino dell'agibilità dell'edificio "ex latteria".
3. Per le finalità previste al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo al Comune di Pradamano, a integrazione del contributo concesso con il decreto 4385/2020.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 il Comune di Pradamano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei pagamenti. Con il decreto di conferma e di concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti le modalità e le condizioni di erogazione del contributo, nonché i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
6. All'articolo 5 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 31 dopo le parole: <<all'Interporto di Trieste S.p.a. per interventi>> sono inserite le seguenti: <<di ammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura interportuale, nonché>>;
 - b) il comma 32 è sostituito dal seguente:

<<32. Il contributo di cui al comma 31 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio porti portualità e logistica integrata, da parte dell'Interporto di Trieste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali. Saranno considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 31 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea.>>;
 - c) al comma 33 il periodo <<L'ammontare complessivo del contributo per le opere di infrastrutturazione di cui al comma 31 non supera comunque l'importo di 4 milioni di euro.>> è abrogato;
 - d) al comma 35 le parole <<dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli interventi>>.
7. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 6, è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla società In-

terporto di Trieste S.p.A., a copertura dei maggiori oneri per la realizzazione del programma di investimenti infrastrutturali, presentato dalla società medesima, per le finalità previste dall'articolo 5, commi 40 e 41, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

9. Il contributo di cui al comma 8 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.

10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

11. Dopo il comma 62 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021 è inserito il seguente:

<<62 bis. Il contributo di cui al comma 61 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.>>.

12. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 22, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per l'anno 2021 è autorizzato un ulteriore trasferimento:

- a) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia pari a 700.000 euro;
- b) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone pari a 3.950.000 euro;
- c) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste pari a 4 milioni di euro;
- d) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine pari a 5 milioni di euro.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 13.650.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

14. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), le parole <<e 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 2021 e 2022>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite Informest - Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili aventi partner proponente e partner attuatore con almeno una sede legale od operativa all'interno del territorio regionale, presentati a valere sul Bando 2021 per la selezione di Progetti pilota del Progetto

europeo DIVA.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 è riconosciuto a Informest un rimborso forfettario nella misura massima di 35.000 euro.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Informest presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura istanza di finanziamento.

6. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del finanziamento concesso e sono stabiliti termini e modalità di erogazione di eventuali ulteriori acconti, di presentazione del rendiconto e di erogazione del saldo finale.

7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è destinata la spesa di 1.014.100 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 26.

8. In deroga ai contenuti del "Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021", approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 735 e modificato con deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 827, i termini per la realizzazione dei progetti regionali di rilancio degli impianti natatori finanziati nel 2021 e per la rendicontazione delle relative spese sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023.

9. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare le economie contributive, pari a 700.618,94 euro, conseguite in corso di realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'opera sinteticamente denominata "Stadio Friuli: ristrutturazione e adeguamento norme ottenimento CPI e agibilità CPVLPS" finanziata con decreto n. 2631/CULT/5SP del 7 settembre 2006, per un intervento di manutenzione straordinaria sulla pista di atletica dell'impianto sportivo Dal Dan.

10. Per le finalità di cui al comma 9 il Comune di Udine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, apposita istanza di utilizzo delle economie contributive per il diverso intervento corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

11. Il Servizio competente autorizza l'utilizzo delle economie e conferma il contributo per il diverso intervento fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nonché di rendicontazione delle spese sostenute.

12. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole <<delle domande di incentivo per l'annualità 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle domande di incentivo per le annualità 2021 e 2022>>;

b) le parole <<attività svolte nell'annualità 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività svolte nelle annualità 2020 e 2021>>;

c) le parole <<mantenimento nelle annualità 2020 e 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<mantenimento nelle annualità 2020, 2021 e 2022>>.

13. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10/2020, come modificato dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole <<nel corso del 2021>> sono inserite le seguenti: <<e del 2022>>;
- b) dopo le parole <<già concesse nel 2019 e nel 2020>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché a valere su quelle già concesse o da concedere nel 2021>>.
15. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 25/2020, come modificato dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ravascletto il contributo concesso con decreto 23 febbraio 2018, n. 738/CULT ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720 (Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi), per differenti lavori da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni ordinarie.
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Ravascletto presenta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori e fissa i nuovi termini per l'inizio e la fine dei lavori e la rendicontazione delle spese.
18. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 16 e 17, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e della legge regionale 14/2002 e del bando di cui al comma 16, per quanto compatibili.
19. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi destinati alla pratica di tutte le discipline ad esclusione del calcio e del rugby, anno 2018), è data facoltà ai beneficiari della graduatoria approvata con decreto 18 maggio 2018, n. 1953/CULT, che non abbiano ancora dato inizio all'intervento originariamente previsto ovvero che vi abbiano dato inizio, ma i cui lavori non siano giunti a uno stato di avanzamento superiore al 50 per cento della relativa voce di spesa del quadro economico recepito nel decreto di concessione, di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo, ovvero prevedendone di nuove, sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.
20. Per le finalità di cui al comma 19 i beneficiari presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico, nonché di un cronoprogramma dell'intervento. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale ovvero in presenza di integrazioni irregolari o incomplete, la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
21. Non sono ammissibili le domande di rimodulazione che prevedano lavori su impianti sportivi diversi da quelli oggetto dell'originaria domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 244/2018.
22. Ai fini della definizione della nuova spesa ammessa, è data facoltà ai beneficiari di inserire nel quadro economico anche le spese già sostenute per l'intervento originariamente finanziato.
23. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva emette, qualora ne riscontri i presupposti, un decreto di conferma del contributo nel quale è fissata la nuova spesa ammessa, i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
24. Il beneficiario è tenuto a rendicontare nel limite dell'ammontare dell'importo del contributo come rimodulato ai sensi del comma 19.

25. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 19 a 24, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002 e del bando di cui al comma 21, per quanto compatibili.

26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 46 è sostituito dal seguente:

<<46. L'Amministrazione regionale, in considerazione del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia e consapevole delle ripercussioni negative subite dai soggetti operanti nel settore del diritto allo studio, regolarmente accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS, di cui alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario al fine di preservare la continuità dei servizi convittuali a favore degli studenti.>>

b) al comma 47 le parole <<alle minori entrate>> sono sostituite dalle seguenti: <<tra le minori entrate e le maggiori/minori spese>>, dopo le parole <<servizi convittuali>> sono inserite le seguenti: <<a favore degli studenti>>, le parole: <<ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012>> sono soppresse e dopo le parole <<dell'esercizio>> sono inserite le seguenti: <<fino alla concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili>>;

c) al comma 48 le parole: <<di cui al comma 46>> sono soppresse, le parole <<comma 47>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 46>> e le parole <<entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<pubblicazione del relativo avviso pubblico>>;

d) il comma 49 è sostituito dal seguente:

<<49. Il contributo di cui al comma 46 è concesso in conformità alla Sezione "3.1 - aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, da ultimo modificata il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564, e degli articoli 54, 61 e 63 del "Regime quadro Covid-19 (SA.57021)" disciplinato nel DL n. 34/2020, approvato dalla Commissione europea con le successive Decisioni n. C (2020) 3482 final del 21.5.2020, C(2020) 6341 final del 11.9.2020, C(2020) 9121 final del 10.12.2020 e C(2021) 2570 final del 9.4.2021.>>.

2. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 46, della legge regionale 13/2021, come sostituito dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Con riferimento ai contributi concessi nell'anno 2020 alle Università della terza e della libera età ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle nell'ambito dell'apprendimento non formale), a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, in considerazione delle problematiche insorte nell'organizzazione delle medesime attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno accademico 2020/2021 sono ammissibili le spese fisse di gestione ordinaria e le spese correnti straordinarie sostenute dai beneficiari e connesse all'utilizzo delle sedi delle predette attività, anche in caso di mancata o parziale realizzazione delle attività stesse.

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento

per gli anni 2021-2023), le parole <<aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 giugno 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 maggio 2021>>.

5. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dall'emergenza epidemiologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le domande presentate nel 2020 e nel 2021, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2021.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 12.

8. Al comma 37 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), dopo le parole <<avvio del progetto>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE.>>.

9. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle risorse nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, nonché dal Piano nazionale di rilancio e resilienza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per l'attivazione di programmi specifici previsti nel Programma Operativo Regionale e cofinanziati dal FSE per il periodo 2014-2020.

10. La rendicontazione dei programmi cofinanziati con le risorse di cui al comma 9 è effettuata con le modalità previste dal Programma Operativo Regionale e dal FSE per il periodo 2014-2020.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 12.

12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere e favorire il passaggio alla tenuta della contabilità economico patrimoniale, è autorizzata a concedere alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), con sede legale sul territorio regionale, un contributo straordinario fino a un massimo di 12.000 euro a beneficiario per dotarsi, mediante acquisto o con altre forme commerciali, di software per la gestione della contabilità economico patrimoniale prevista dall'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia). Sono ricompresi i costi per l'aggiornamento, mediante acquisto o con altre forme commerciali, di eventuale software già posseduto.

2. I costi sostenuti in forma di canoni mensili sono riconosciuti a contributo per il periodo di dodici mesi entro l'importo indicato al comma 1.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, in cui devono essere specificate

modalità di acquisto e tipologia di costi che saranno rendicontati, è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo fissa le modalità di erogazione e di rendicontazione.

4. Per le finalità di cui al comma 1, relativamente alle spese correnti è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

5. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2003 sono aggiunte le seguenti:

<<g bis) adotta il piano di rientro disciplinato dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis;

g ter) stabilisce il compenso per l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 9, comma 10 bis, entro i limiti previsti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

6. Al comma 10 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 le parole <<coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:>> sono sostituite dalle seguenti: <<coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:>>.

7. Il comma 10 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003, come modificato dal comma 6, entra retroattivamente in vigore l'1 ottobre 2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:

<<2 bis. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dal consiglio di amministrazione delle aziende, previo parere della Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona.>>.

9. Al comma 3 ter dell'articolo 11 della legge regionale 19/2003 le parole <<comma 1 ter>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1 bis>>.

10. Al fine di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati provenienti dall'area della salute mentale e della disabilità attraverso percorsi di integrazione sociosanitaria e lo sviluppo delle filiere sociali agroalimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a "Il seme" società cooperativa sociale di Fiume Veneto un contributo a sollievo dei costi per la realizzazione di un progetto di sviluppo delle filiere sociali agroalimentari, compresa la ristorazione collettiva e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti al dettaglio e all'ingrosso.

11. Il progetto di cui al comma 10 è presentato, unitamente alla domanda di contributo, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredato del relativo preventivo di spesa, articolato secondo le attività previste dal comma 12, con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata.

12. Al fine di sostenere le diverse tipologie di attività per la realizzazione progettuale, il contributo di cui al comma 10 è concesso in forma di contributo a fondo perduto, come segue nel rispetto dei limiti massimi contributivi temporalmente concedibili secondo la disciplina europea:

a) in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per un importo complessivo di 120.000 euro a favore delle attività rientranti nel campo di applicazione di detto regolamento che, in relazione al pro-

getto di cui al comma 10 riguardano, in particolare, le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) in regime “de minimis” nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, per un importo complessivo di 18.000 euro a favore delle attività di produzione primaria rientranti nel campo di applicazione di detto regolamento;

c) nel rispetto delle condizioni generali previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, dell'articolo 31 “Aiuti alla formazione” del medesimo regolamento, per un importo complessivo di 20.000 euro nella misura massima del 70 per cento dei costi ammissibili secondo quanto disposto dall'articolo 31 stesso.

13. Per i contributi concessi a titolo di “de minimis”, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 12, sono ammesse a contributo, oltre alle spese da sostenersi, anche le spese già sostenute nell'anno 2021, fino alla data di presentazione della domanda.

14. Per le finalità previste dal comma 10, le spese imputabili alle diverse linee contributive devono essere rilevate con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi rilevata mediante la contabilità analitica o altre modalità contabili idonee, in modo da escludere la duplicazione di contribuzione o la concessione della stessa in settori esclusi.

15. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 158.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

16. Il regolamento di accreditamento dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), prevede una fase transitoria, di durata non superiore a tre anni, nella quale l'accreditamento è rilasciato dalla Regione, in base alle procedure ed entro i limiti e termini previsti dal regolamento stesso, alle sole strutture già convenzionate con il Servizio sanitario regionale.

17. Al comma 1 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione dell'articolo 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2021, n. 129, la parola <<ottobre>> è sostituita dalla seguente: <<dicembre>>.

18. Alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 9 le parole <<o su invio, concordato con il soggetto stesso>> sono sostituite dalle seguenti: <<o su segnalazione, concordata con il soggetto stesso>>;

b) al comma 5 dell'articolo 11 dopo le parole <<anche temporaneamente,>> sono inserite le seguenti: <<previa intesa con l'amministrazione o l'ente di appartenenza,>>;

c) al comma 4 dell'articolo 18 le parole <<mediante la sottoscrizione di protocolli di rete,>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche attraverso l'eventuale sottoscrizione di protocolli di rete,>>.

19. Ad avvenuta approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 22/2019, nel termine prorogato dall'articolo 26, comma 5, lettera b), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utiliz-

zare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le economie di spesa e i recuperi relativi alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2020 e precedenti.

20. Le risorse di cui al comma 19, iscritte come economie di spesa e recuperi relativi alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2020 e precedenti nei bilanci di esercizio 2020 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono recuperate nell'importo massimo di 11.682.133,61 euro e destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale.

21. In relazione al disposto di cui al comma 20, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2021, è destinata la spesa di 11.682.133,61 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

22. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 19, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2020 e precedenti, previste in 11.682.133,61 euro per l'anno 2021, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

23. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 12, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

24. Dopo il comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021 è inserito il seguente:

<<13 bis. Le agevolazioni di cui al comma 12, in deroga a quanto disposto dal comma 13 e sempre nel limite di spesa autorizzato dalla legge, garantiscono la totale gratuità dei test per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, quando previste a favore degli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), iscritti presso istituzioni formative con sede in Friuli Venezia Giulia, a prescindere dal requisito di residenza, limitatamente ai giorni di svolgimento del tirocinio curricolare.>>.

25. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021, in relazione a quanto disposto dal comma 13 bis dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021, come introdotto dal comma 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

26. Al comma 20 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<alla data del 31 gennaio 2020>> sono inserite le seguenti: <<o attivate nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020>>;

b) le parole <<sostenute nel>> sono sostituite dalle seguenti: <<riferite al>>.

27. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 20, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

28. Per le finalità di cui all'articolo 6 ter, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

29. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 22/2019 le parole <<quindici giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<trenta giorni>>.

30. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9

(Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

1. In relazione ai finanziamenti di cui all'articolo 63 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono ammissibili a rendicontazione anche le spese per l'acquisto di attrezzature informatiche.
2. Per la finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Al fine di promuovere e valorizzare le minoranze di lingua tedesca e la cooperazione tra le stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 8.000 euro all'Associazione Plodar di Sappada per le spese di organizzazione a Sappada nel 2021 dell'Assemblea annuale ordinaria del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
5. Per la finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 20.
6. Alla legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 8 le parole <<Al fine di assicurare alla polizia locale una forma di sostegno nell'attività di supporto alla cittadinanza,>> sono soppresse;
 - b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 la parola <<servizi>> è sostituita dalle seguenti: <<e lo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti)>>;
 - c) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

<degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.>>;
 - d) al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole <<comma 2,>> sono inserite le seguenti: <<lettera a),>>;
 - e) il comma 4 dell'articolo 8 è abrogato;
 - f) al comma 5 dell'articolo 8 le parole <<all'impiego degli istituti di vigilanza privata e degli Steward

urbani>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'utilizzo delle risorse a loro destinate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera l), per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo>>;

g) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la parola <<sostituzione>> sono inserite le seguenti: <<dei compiti e delle potestà delle Forze di polizia statali e>>;

h) al comma 1 dell'articolo 10 le parole <<d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia>> sono sostituite dalle seguenti: <<costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 94/2009, dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94), e dalle altre leggi statali e regionali in materia>>;

i) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<3. I volontari, organizzati in forma non associativa secondo la disciplina di cui al comma 5, assicurano una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.>>;

j) al comma 5 dell'articolo 10 dopo le parole <<i requisiti>> sono inserite le seguenti: <<di onorabilità>>;

k) al comma 3 dell'articolo 12 le parole <<costituiscono Forze di polizia locale in conformità alla normativa vigente e>> sono soppresse;

l) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 le parole <<in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato>> sono sostituite dalle seguenti: <<collaborando con i Vigili del Fuoco e con gli altri soggetti competenti in base alla disciplina nazionale>>;

m) al comma 1 dell'articolo 21 le parole <<ad altre Forze di polizia>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)>>;

n) al comma 1 dell'articolo 27 dopo le parole <<In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale,>> sono inserite le seguenti: <<tramite appositi accordi tra le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,>>.

7. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 5/2021, come modificato dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 5/2021, come modificato dalla lettera g) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2021, come modificato dalle lettere h), i) e j) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 5/2021, come modificato dalla lettera l) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. All'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

<<19. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Confcommercio FVG l'importo di 100.000 euro, per l'anno 2021, a sostegno di un progetto di rilevanza regionale sviluppato d'intesa con le autorità competenti, per l'impiego, presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo, di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).>>;

b) al comma 58 le parole <<avvalendosi anche dei Nuclei di supporto previsti dall'articolo 112, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),>> sono soppresse e le parole <<in raccordo>> sono sostituite dalle seguenti: <<previa intesa>>.

12. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2021, come modificato dalla lettera a) del comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Dopo il comma 23 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), è inserito il seguente:

<<23 bis. Gli enti locali, in conformità ai propri regolamenti, possono utilizzare le liste di accreditamento istituite dalla Regione per l'individuazione degli esperti di cui al comma 15. A tal fine, l'avviso della Regione per la formazione delle liste di accreditamento prevede la facoltà di utilizzo delle medesime da parte degli enti locali, previa intesa con gli stessi.>>.

14. All'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<pari a complessivi 1.800.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 450.000 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023>>;

b) al comma 3 le parole <<pari a complessivi 2.400.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari a complessivi 2.550.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 950.000 euro per l'anno 2021 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023>>.

15. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 26/2020, come modificato dalla lettera b) del comma 14, è destinata la spesa di 150.000 euro, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

16. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), e a completamento di quanto previsto dall'articolo 9, commi da 54 a 56, della legge regionale 13/2021, le risorse di cui all'articolo 10, comma 90, della legge regionale 26/2020, sono ripartite a favore delle due Comunità di Montagna indicate nella Tabella M "Concertazione 2021-2023. Comunità di Montagna di cui all'articolo 2 della legge regionale 19/2020", allegata alla presente legge, per 12.140.685 euro per il triennio 2021-2023, di cui 3.373.600,02 euro per l'anno 2022 e 8.767.084,98 euro per l'anno 2023.

17. Le risorse di cui al comma 16 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 12.140.685 euro, suddivisa in ragione di 3.373.600,02 euro per l'anno 2022 e 8.767.084,98 euro per l'anno 2023, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 individuate dalla Tabella M con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

19. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2020 sono fissati al 30 giugno 2022 e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune.

20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10

(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è inserito il seguente:

<<2 bis. Vengono, inoltre, iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, su domanda, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, abbiano svolto funzioni inerenti alla vigilanza cooperativa presso il Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi per un periodo non inferiore a tre anni e abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36, ovvero, dal Ministero competente.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2 bis, della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio risorse straordinarie per l'anno 2021 a favore dei Comuni individuati nell'allegata Tabella N, per gli importi ivi indicati, per far fronte alle spese sostenute per l'attivazione di servizi sostitutivi di trasporto scolastico nell'ambito delle Convenzioni per il servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 1^a edizioni del 7 agosto 2020 e 25 maggio 2021.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 2.247.954,20 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 5.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 738.000 euro nel triennio, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia in-

serite nelle graduatorie approvate rispettivamente nell'anno 2020, nell'anno 2021 e nell'anno 2022 dal Ministero per lo sviluppo economico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali).>>

b) al comma 3 dopo le parole <<non inserite nelle graduatorie di cui al comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<o che, ancorché inserite, abbiano ottenuto in tali graduatorie punteggio pari a zero>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), come modificato dal comma 1, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 198.000 euro, suddivisa in ragione di 66.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 13.

4. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

<<1 bis. Il limite di dieci anni di cui al primo comma, lettera a), non si applica nel caso di interventi a favore di enti pubblici ed enti pubblici economici della Regione Friuli Venezia Giulia finalizzati a perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficientamento energetico, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.>>.

5. L'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n.21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è abrogato.

6. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 12, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a un aumento di capitale di Friulia SpA, nel limite massimo di 3 milioni di euro, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia SpA e asseverato dalla società di revisione.

7. L'operazione di cui al comma 6 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un aggiornamento del programma di investimenti che evidenzia le iniziative che la società intende attuare con il patrimonio destinato. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 13.

9. Al Titolo III del Capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

<<Art. 56 bis

(Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)

1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA emesso dall'Amministrazione o dagli Enti regionali, non è dovuta quando il versamento venga effettuato entro trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5 euro.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la maggiorazione degli interessi, calcolati in qualsiasi forma, derivante dalle richieste di restituzione di somme a favore dell'Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, qualora non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA emesso dall'Ente creditore, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5 euro.

3. L'importo degli ulteriori interessi giornalieri, connesso al recupero dell'Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) tramite avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione regionale e non ricompreso nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA, non è dovuto quando il pagamento dell'avviso di accertamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso e l'importo degli ulteriori interessi giornalieri per ogni singola formalità risulti inferiore a 5 euro.>>.

10. Il trasferimento dei veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e alla legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre), è esente dal pagamento dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (I.R.T.).

11. In relazione al disposto di cui al comma 10 sono previste minori entrate per 5.000 euro per l'anno 2021 a valere sul Titolo n. 1 (Entrata correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), si applicano anche alla rendicontazione di incentivi regionali con scadenza 31 ottobre 2021.

13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella O.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13

(Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 2, Tabella A1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, nell'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1.
2. Sono aggiornati gli allegati 1 e 2 alla nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023), come risulta nei prospetti di cui alle allegate Tabelle P e Q.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 novembre 2021

FEDRIGA

TABELLA A1 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CASSA:	---	2021:	-5.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	---	2021:	30.793.447,59	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 1

CASSA:	---	2021:	30.788.447,59	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	11.682.133,61	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 3

CASSA:	---	2021:	11.682.133,61	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TABELLA A2 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CASSA:	---	2021:	-39.807,47	2022:	13.668,04	2023:	13.069,00
		2024:	13.070,43				

Totale Titolo: 2

CASSA:	---	2021:	-39.807,47	2022:	13.668,04	2023:	13.069,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CASSA:	---	2021:	-76.010,00	2022:	67.503,00	2023:	4.253,00
		2024:	4.254,00				

Totale Titolo: 4

CASSA:	---	2021:	-76.010,00	2022:	67.503,00	2023:	4.253,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	----------

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-602,04	2022:	602,04	2023:	---
--------	-----	-------	---------	-------	--------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-602,04	2022:	602,04	2023:	---
--------	-----	-------	---------	-------	--------	-------	-----

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-39.205,43	2022:	13.066,00	2023:	13.069,00
		2024:	13.070,43				

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-76.010,00	2022:	67.503,00	2023:	4.253,00
		2024:	4.254,00				

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	-115.215,43	2022:	80.569,00	2023:	17.322,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2021:	-115.817,47	2022:	81.171,04	2023:	17.322,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

TABELLA A3 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2021:	-478.234,40	2022:	478.234,40	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2021:	-478.234,40	2022:	478.234,40	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-387.234,40	2022:	387.234,40	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-387.234,40	2022:	387.234,40	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	---	2021:	-387.234,40	2022:	387.234,40	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-91.000,00	2022:	91.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	-91.000,00	2022:	91.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2021:	-91.000,00	2022:	91.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

TABELLA A4 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2021:	-13.378.500,00	2022:	-2.891.500,00	2023:	10.790.000,00
		2024:	5.480.000,00				

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2021:	-13.378.500,00	2022:	-2.891.500,00	2023:	10.790.000,00
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	---------------

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-3.400.000,00	2022:	-7.390.000,00	2023:	10.790.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-3.400.000,00	2022:	-7.390.000,00	2023:	10.790.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2021:	-3.400.000,00	2022:	-7.390.000,00	2023:	10.790.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-4.798.500,00	2022:	4.798.500,00	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-4.798.500,00	2022:	4.798.500,00	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2021:	-4.798.500,00	2022:	4.798.500,00	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-2.000.000,00	2022:	1.000.000,00	2023:	1.000.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	--------------

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	-2.000.000,00	2022:	1.000.000,00	2023:	1.000.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	--------------

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2021:	-2.000.000,00	2022:	1.000.000,00	2023:	1.000.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	--------------

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	---	2021:	-2.680.000,00	2022:	-1.800.000,00	2023:	-1.000.000,00
		2024:	5.480.000,00				

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2021:	-2.680.000,00	2022:	-1.800.000,00	2023:	-1.000.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2021:	-2.680.000,00	2022:	-1.800.000,00	2023:	-1.000.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-500.000,00	2022:	500.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-500.000,00	2022:	500.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2021:	-500.000,00	2022:	500.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CASSA:	-5.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	30.793.447,59	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 1

CASSA:	30.788.447,59	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CASSA:	-39.807,47	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 2

CASSA:	-39.807,47	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	11.682.133,61	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 3

CASSA:	11.682.133,61	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CASSA:	-76.010,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 4

CASSA:	-76.010,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	-13.856.734,40	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 6

CASSA:	-13.856.734,40	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	3.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	3.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	238.388,66	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	200.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	438.388,66	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	106.430,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	106.430,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-330.007,43	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	-330.007,43	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-700.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	-700.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	175.066,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	830.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	1.005.066,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	6.270,40	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	6.270,40	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	33.057,40	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	33.057,40	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	562.205,03	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-6.466,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-6.466,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	70.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-400.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-330.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	-336.466,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-115.420,16	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-115.420,16	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	115.420,16	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	115.420,16	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-253.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	31.700.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	31.447.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	5.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	5.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	24.772,18	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	24.772,18	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALLO ISTRUZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	2.247.954,20	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	2.247.954,20	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	33.724.726,38	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-50.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-50.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.005.100,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-180.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	825.100,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	775.100,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	21.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	163.015,38	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	184.015,38	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	184.015,38	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-246.900,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-4.282.591,43	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-4.529.491,43	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	-4.529.491,43	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-36.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	278.385,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	300.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	542.385,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	1.388.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	1.388.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	1.930.385,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.277.273,44	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	15.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	1.292.273,44	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-406.192,42	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-5.339.500,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-5.745.692,42	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	12.444,26	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	12.444,26	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-2.500.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	-2.500.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-261.358,40	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	408.136,97	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	-100.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	46.778,57	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	2.500.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	2.500.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	82.699,23	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	82.699,23	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.790.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-1.744.033,49	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	-3.534.033,49	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	-7.845.530,41	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	340.350,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	3.000.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	3.340.350,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-296.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-888.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-1.184.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-10.983,32	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	-10.983,32	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-330.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	1.000.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	670.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-500.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-2.091.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	-2.591.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	224.366,68	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-117.655,05	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-117.655,05	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	-117.655,05	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	343.941,98	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	343.941,98	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	108.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-140.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-32.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-7.500,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	-7.500,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-155.413,23	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	240.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	84.586,77	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-140.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-100.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	-240.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	149.028,75	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	39.692.772,14	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	39.692.772,14	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	2.776.113,23	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	2.776.113,23	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	42.468.885,37	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	665.988,37	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	4.391.984,62	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	3.000.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	8.057.972,99	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	2.663.387,27	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	50.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	2.713.387,27	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	169.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-255.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	-86.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-41.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-2.680.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	-2.721.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	7.964.360,26	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.829.200,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	1.829.200,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-7.525.077,88	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	-7.525.077,88	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	-5.695.877,88	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-928.706,29	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	1.086.003,65	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	157.297,36	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-319.998,38	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-319.998,38	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 16

CASSA:	-162.701,02	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-146.030,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-500.000,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-646.030,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	-646.030,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A5 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-829.870,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-829.870,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 19

CASSA:	-829.870,00	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-53.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-53.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2021:	-53.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	21.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-86.984,62	2022:	67.234,62	2023:	44.750,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-65.984,62	2022:	67.234,62	2023:	44.750,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2021:	-65.984,62	2022:	67.234,62	2023:	44.750,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-236.900,00	2022:	-73.034,62	2023:	250,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	--------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-1.063.000,00	2022:	-309.200,00	2023:	372.200,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-------------	-------	------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-1.299.900,00	2022:	-382.234,62	2023:	372.450,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-------------	-------	------------

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2021:	-1.299.900,00	2022:	-382.234,62	2023:	372.450,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-------------	-------	------------

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

CASSA:	---	2021:	-117.655,05	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-117.655,05	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2021:	-117.655,05	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	667.355,05	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	4.391.984,62	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	5.059.339,67	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-300.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	50.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-250.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-255.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-255.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	6.000,00	2022:	18.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2021:	6.000,00	2022:	18.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2021:	4.560.339,67	2022:	18.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----------	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	3.200,00	2022:	32.800,00	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	3.200,00	2022:	32.800,00	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2021:	3.200,00	2022:	32.800,00	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----------	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	33.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	---	2022:	225.000,00	2023:	-225.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	33.000.000,00	2022:	225.000,00	2023:	-225.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-------------

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2021:	33.000.000,00	2022:	225.000,00	2023:	-225.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-------------

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-37.953,93	2022:	-20.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	200.000,00	2022:	-180.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	162.046,07	2022:	-200.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-----

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-330.007,43	2022:	-140.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	-330.007,43	2022:	-140.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-220.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2021:	-220.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	70.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2021:	70.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-15.299,60	2022:	20.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2021:	-15.299,60	2022:	20.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2021:	-333.260,96	2022:	-320.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2021:	-10.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-10.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2021:	-10.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	330.000,00	2022:	30.000,00	2023:	30.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

2024:	280.000,00	2025:	280.000,00	2026:	250.000,00
-------	------------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	330.000,00	2022:	30.000,00	2023:	30.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-44.176,12	2022:	492,58	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	--------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-44.176,12	2022:	492,58	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	--------	-------	-----

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-222.152,97	2022:	-1.308,00	2023:	10.692,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

2024:	10.691,87
-------	-----------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	484.146,97	2022:	247.230,00	2023:	3.480,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	----------

2024:	3.480,00
-------	----------

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2021:	-100.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	161.994,00	2022:	245.922,00	2023:	14.172,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----------

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2021:	447.817,88	2022:	276.414,58	2023:	44.172,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----------

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2021:	-36.612,73	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-36.612,73	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2021:	-36.612,73	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-928.706,29	2022:	-29.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	1.086.003,65	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	157.297,36	2022:	-29.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-320.000,00	2022:	169.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-320.000,00	2022:	169.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2021:	-162.702,64	2022:	140.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-23.057,40	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-23.057,40	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	6.430,00	2022:	30.000,00	2023:	30.000,00
--------	-----	-------	----------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2021:	6.430,00	2022:	30.000,00	2023:	30.000,00
--------	-----	-------	----------	-------	-----------	-------	-----------

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	760.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2021:	760.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	21.570,00	2022:	110.000,00	2023:	110.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2021:	21.570,00	2022:	110.000,00	2023:	110.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	3.057,40	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2021:	3.057,40	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2021:	768.000,00	2022:	140.000,00	2023:	140.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

CASSA:	---	2021:	947.273,44	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	15.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	962.273,44	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-361.414,26	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-580.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-941.414,26	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	12.444,26	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	12.444,26	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-2.500.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2021:	-2.500.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	2.500.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2021:	2.500.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

CASSA:	---	2021:	-1.790.000,00	2022:	---	2023:	---
		2024:	0,00	2025:	0,00	2026:	2.100.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-1.744.033,49	2022:	1.744.033,49	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2021:	-3.534.033,49	2022:	1.744.033,49	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2021:	-3.500.730,05	2022:	1.744.033,49	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	32.000,00	2022:	160.000,00	2023:	160.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	32.000,00	2022:	160.000,00	2023:	160.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2021:	32.000,00	2022:	160.000,00	2023:	160.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	3.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	3.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2021:	3.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-146.030,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-146.030,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2021:	-146.030,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-60.000,00	2022:	-140.000,00	2023:	-140.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-60.000,00	2022:	-140.000,00	2023:	-140.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2021:	-60.000,00	2022:	-140.000,00	2023:	-140.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-------------

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	30.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2021:	30.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2021:	30.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-115.420,16	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-115.420,16	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	115.420,16	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	115.420,16	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-253.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	5.700.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	5.447.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2021:	5.447.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2021:	38.692,88	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	38.692,88	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2021:	38.692,88	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-36.000,00	2022:	-39.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	278.385,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2021:	300.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	542.385,00	2022:	-39.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	1.388.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	1.388.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2021:	1.930.385,00	2022:	-39.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	36.000,00	2022:	39.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	36.000,00	2022:	39.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2021:	36.000,00	2022:	39.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2021:	340.350,00	2022:	2.800.000,00	2023:	2.250.000,00
		2024:	2.700.000,00	2025:	2.800.000,00	2026:	2.700.000,00
		2027:	2.600.000,00	2028:	2.600.000,00	2029:	2.400.000,00
		2030:	3.200.000,00	2031:	27.700.000,00		

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	3.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	3.340.350,00	2022:	2.800.000,00	2023:	2.250.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-296.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-888.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-1.184.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-44.350,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-44.350,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-330.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	1.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2021:	670.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2021:	-500.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	-500.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2021:	2.282.000,00	2022:	2.800.000,00	2023:	2.250.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-47.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2021:	-47.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2021:	-47.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	20.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	---	2022:	20.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-17.077,88	2022:	-20.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-17.077,88	2022:	-20.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2021:	-17.077,88	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	2.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	2.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2021:	2.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-50.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-50.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	1.012.100,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-200.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	812.100,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2021:	762.100,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	250.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	250.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2021:	250.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

CASSA:	---	2021:	-250.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-250.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2021:	-250.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	3.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	3.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	5.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	5.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2021:	8.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	5.000,00	2022:	5.000,00	2023:	5.000,00
--------	-----	-------	----------	-------	----------	-------	----------

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2021:	5.000,00	2022:	5.000,00	2023:	5.000,00
--------	-----	-------	----------	-------	----------	-------	----------

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2021:	5.000,00	2022:	5.000,00	2023:	5.000,00
--------	-----	-------	----------	-------	----------	-------	----------

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-20.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	20.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

CASSA:	---	2021:	---	2022:	120.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	---	2022:	120.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2021:	---	2022:	120.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	169.000,00	2022:	-5.000,00	2023:	-5.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	169.000,00	2022:	-5.000,00	2023:	-5.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2021:	169.000,00	2022:	-5.000,00	2023:	-5.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	1.826.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	1.826.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-7.508.000,00	2022:	7.380.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-7.508.000,00	2022:	7.380.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2021:	-5.682.000,00	2022:	7.380.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-2.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-2.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2021:	-2.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	158.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-140.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	18.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-7.500,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2021:	-7.500,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-156.613,23	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	240.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2021:	83.386,77	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-120.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-100.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2021:	-220.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2021:	-126.113,23	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

CASSA:	---	2021:	39.082.133,61	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	39.082.133,61	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	---	2022:	2.161.935,24	2023:	1.483.410,44
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	---	2022:	2.161.935,24	2023:	1.483.410,44
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	2.726.113,23	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2021:	2.726.113,23	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2021:	41.808.246,84	2022:	2.161.935,24	2023:	1.483.410,44
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	--------------

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-2.161.935,24	2023:	-1.483.410,44
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-2.161.935,24	2023:	-1.483.410,44
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-2.161.935,24	2023:	-1.483.410,44
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	6.466,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2021:	6.466,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2021:	6.466,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-6.466,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-6.466,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	70.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-12.765,60	2022:	12.765,60	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	57.234,40	2022:	12.765,60	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	---	2021:	50.768,40	2022:	12.765,60	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

CASSA:	---	2021:	---	2022:	1.503.915,02	2023:	4.646.084,98
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	---	2022:	1.503.915,02	2023:	4.646.084,98
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2021:	---	2022:	1.503.915,02	2023:	4.646.084,98
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	---	2022:	1.869.685,00	2023:	4.121.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	---	2022:	1.869.685,00	2023:	4.121.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2021:	---	2022:	1.869.685,00	2023:	4.121.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-50.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-50.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-20.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2021:	-20.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2021:	-70.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-3.373.600,02	2023:	-8.767.084,98
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-3.373.600,02	2023:	-8.767.084,98
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-3.373.600,02	2023:	-8.767.084,98
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-207.600,00	2022:	-500.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	---	2022:	500.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-207.600,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	100.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2021:	100.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-480.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2021:	-480.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	168.600,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2021:	168.600,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2021:	-419.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALLO ISTRUZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	2.247.954,20	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2021:	2.247.954,20	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2021:	2.247.954,20	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-561.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-561.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2021:	-561.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	500.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	500.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2021:	500.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	66.000,00	2022:	66.000,00	2023:	66.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	66.000,00	2022:	66.000,00	2023:	66.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2021:	66.000,00	2022:	66.000,00	2023:	66.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2021:	3.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	3.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2021:	3.000.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-100.000,00	2023:	-100.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-100.000,00	2023:	-100.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-------------

PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2021:	-829.870,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	-829.870,00	2022:	---	2023:	
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	--

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2021:	-829.870,00	2022:	-100.000,00	2023:	-100.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-2.800.000,00	2023:	-2.250.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-2.800.000,00	2023:	-2.250.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	8.567.548,48	2022:	-7.812.184,58	2023:	-311.692,00
--------	-----	-------	--------------	-------	---------------	-------	-------------

2024: -10.691,87

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	3.411.989,09	2022:	-1.627.829,09	2023:	-50.680,00
--------	-----	-------	--------------	-------	---------------	-------	------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	11.979.537,57	2022:	-9.440.013,67	2023:	-362.372,00
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-------------

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2021:	11.979.537,57	2022:	-12.240.013,67	2023:	-2.612.372,00
--------	-----	-------	---------------	-------	----------------	-------	---------------

TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

CASSA:	---	2021:	1.366,68	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	1.366,68	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2021:	1.366,68	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-1.366,68	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-1.366,68	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2021:	-1.366,68	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

TABELLA M RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 , COMMA 16

CONCERTAZIONE 2021 - 2023. Comunità di Montagna di cui all'articolo 2 della legge regionale 19/2020
 DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

N Int	Ente	Intervento	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	2021	2022	2023	Totale 2021-2023
1	Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane – Consiglio Cavallo	Interventi sulle infrastrutture destinate al trasporto ed alla mobilità sostenibile. (Int. 1.1; 1.3; 2.1; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1)	Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') Programma 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) Titolo 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)	0,00	1.869.685,00	4.121.000,00	5.990.685,00
2	Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali	Valorizzazione della montagna delle Prealpi Friulane Orientali	Missione 7 (TURISMO) Programma 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) Titolo 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)	0,00	1.503.915,02	4.646.084,98	6.150.000,00
Totale generale				0,00	3.373.600,02	8.767.084,98	12.140.685,00

TABELLA N

Riferita all'articolo 10, comma 3

COMUNE	ASSEGNAZIONE
COMUNE DI LATISANA	138.776,16 €
COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO	110.708,17 €
COMUNE DI RONCHIS	47.196,04 €
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR	82.601,20 €
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO	51.647,90 €
COMUNE DI POCENIA	71.938,12 €
COMUNE DI CORDENONS	63.552,03 €
COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA	33.688,73 €
COMUNE DI SGONICO	0,00 €
COMUNE DI TORVISCOSA	14.039,61 €
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	56.444,38 €
COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE	117.777,58 €
COMUNE DI CASSACCO	126.957,52 €
COMUNE DI TARENTO	280.390,00 €
COMUNE DI TREPPO GRANDE	45.754,86 €
COMUNE DI VENZONE	37.767,82 €
COMUNE DI MAJANO	149.653,80 €
COMUNE DI RESIUTTA	5.907,00 €
COMUNE DI CAMPOFORMIDO	65.927,97 €
COMUNE DI MERETO DI TOMBA	127.578,00 €
COMUNE DI BASILIANO	199.290,27 €
COMUNE DI CODROIPO	288.169,44 €
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE	29.380,00 €
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	102.807,60 €
totale assegnazione	2.247.954,20 €

TABELLA O riferita all'articolo 12, comma 1

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2021	Missione	Progr.	Titolo
1	Presidenza della Regione Avvocatura della Regione	lettera a)	Avvocatura distrettuale dello Stato	Sentenza del Tribunale di Trieste n. 905/2016	1.840,00	1	11	1
2	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche	lettera e)	Ditta Malmassari di C. e M. Malmassari Sas di Pontebba	Ordinativi di fornitura prot. 57842 e 57852 dd. 09/08/2021	376,35	1	5	1
3	Direzione centrale attività produttive e turismo	lettera e)	KDM Sub Service S.r.l.	Contratto di sorveglianza e manutenzione ordinaria prot. TERINF-CON-2017-97-P dd. 14/09/2017	1.366,68	10	3	1
4	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Banca Ter Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia	convenzione rep. n. 9784 dd. 23.02.2017 - attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	1.672,00	8	2	1
5	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia (Cassa Rurale FVG)	convenzione rep. n. 9784 dd. 23.02.2017- attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	3.694,00	8	2	1
6	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Credito Cooperativo Friuli	convenzione rep. n. 9784 dd. 23.02.2017- attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	4.473,00	8	2	1
7	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Friulovest Credito Cooperativo	convenzione rep. n. 9784 dd. 23.02.2017- attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	4.240,00	8	2	1
8	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Prima Cassa Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia	convenzione rep. n. 9784 dd. 23.02.2017- attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	1.853,00	8	2	1

9	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Banca di Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia - ZKB	convenzione rep. n. 9784 dd. 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	6.474,00	8	2	1
10	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Banca Credito Cooperativo della Marca	convenzione rep. n. 9792 dd. 10.05.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	1.141,00	8	2	1
11	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Banca di Credito Cooperativo Staranzano e Villesse	convenzione rep. n. 9784 dd 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	625,00	8	2	1
12	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Banca Popolare Etica	convenzione rep. n. 9832 dd. 18.05.2018-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	1.074,00	8	2	1
13	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Banca di Cividale	convenzione rep. n. 9782 dd 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	4.799,00	8	2	1
14	Direzione centrale infrastrutture e territorio	lettera e)	Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile	convenzione rep. n. 9784 dd 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	317,00	8	2	1
15	Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	lettera e)	Ditta euroservis S.R.L.	decreto 2913/AMB dd. 01.06.2021 - servizio di interpretariato	451,40	9	2	1
Importo totale					34.396,43			

Tabella P riferita all'articolo 13, comma 2

Situazione attuale dei mutui già autorizzati dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.29
(Legge di stabilità 2019)

Missioni e programmi	2021	2022	2023
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione			
6 Ufficio tecnico	582.672,60	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza			
1 Polizia locale e amministrativa	62.323,63	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	2.186.777,67	500.000,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio			
2 Altri ordini di istruzione non universitaria	570.000,00	0,00	0,00
3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	11.513.171,38	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	8.640.000,00	3.995.398,30	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	12.568.700,65	400.000,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	500.000,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
1 Sport e tempo libero	13.204.569,08	0,00	0,00
7 Turismo			
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	17.466.538,11	5.866.150,00	1.730.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
1 Urbanistica e assetto del territorio	5.593.423,49	565.711,52	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
1 Difesa del suolo	5.003.050,40	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.425.000,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	30.490,92	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità			
3 Trasporto per vie d'acqua	2.135.178,48	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	30.926.675,37	5.618.165,73	0,00
11 Soccorso civile			
1 Sistema di protezione civile	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
3 Interventi per gli anziani	930.000,00	420.000,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	60.000,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	260.000,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute			
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	32.130.956,34	62.139.501,28	0,00
14 Sviluppo economico e competitività			
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.509,12	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.600.032,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
1 Fonti energetiche	42.633,82	0,00	0,00
Totale complessivo	155.437.703,06	80.504.926,83	1.730.000,00

Tabella P-a

Situazione attuale dei mutui già autorizzati
dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n.29 (Legge di stabilità 2019)
Rimodulazioni

Missioni e programmi	2021	2022	2023
3 Ordine pubblico e sicurezza			
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	-387.234,40	387.234,40	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità			
5 Viabilità e infrastrutture stradali	-91.000,00	91.000,00	0,00
Totale complessivo	-478.234,40	478.234,40	0,00

Tabella Q riferita all'articolo 13, comma 2

Situazione attuale dei mutui già autorizzati dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2020, n.26
(Legge di stabilità 2021)

Missioni e programmi	2021	2022	2023	2024
4 Istruzione e diritto allo studio				
2 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.400.000,00	2.700.000,00	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	4.316.009,09	9.080.000,00	
2 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	250.000,00	0,00	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
1 Sport e tempo libero	500.000,00	3.776.185,28	5.427.920,00	
7 Turismo				
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.600.000,00	16.313.915,02	42.682.764,54	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	2.633.300,00	3.300.000,00	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
1 Difesa del suolo	400.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	801.500,00	11.688.264,76	6.000.000,00	
10 Trasporti e diritto alla mobilita'				
3 Trasporto per vie d'acqua	500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	
5 Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	30.437.290,81	33.115.905,02	
11 Soccorso civile				
1 Sistema di protezione civile	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
2 Interventi per la disabilita'	0,00	500.000,00	0,00	
13 Tutela della salute				
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1.500.000,00	37.661.935,24	46.483.410,44	
14 Sviluppo economico e competitivita'				
4 Reti e altri servizi di pubblica utilita'	20.000,00	200.000,00	2.000.000,00	5.480.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1 Fonti energetiche	0,00	4.500.000,00	1.000.000,00	
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	731.599,80	0,00	
Totale complessivo	7.321.500,00	126.908.500,00	160.290.000,00	5.480.000,00

Tabella Q-a

Situazione attuale dei mutui già autorizzati dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2020, n.26
(Legge di stabilità 2021)
Rimodulazioni

Missioni e programmi	2021	2022	2023	2024
7 Turismo				
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-3.400.000,00	-7.390.000,00	10.790.000,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-4.798.500,00	4.798.500,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità				
5 Viabilità e infrastrutture stradali	-2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività				
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-2.680.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	5.480.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1 Fonti energetiche	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo	-13.378.500,00	-2.891.500,00	10.790.000,00	5.480.000,00

Tabella Q-b

Situazione attuale dei mutui già autorizzati dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2020, n.26
(Legge di stabilità 2021)
Riallocazioni

Missioni e programmi	2021	2022	2023	2024
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-3.373.600,02	-8.767.084,98	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità'				
5 Viabilità e infrastrutture stradali	1.869.685,00	4.121.000,00	0,00	0,00
7 Turismo				
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.503.915,02	4.646.084,98	0,00	0,00
Totale complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
1	AVANZO LIBERO APPLICATO	residui competenza cassa	0,00	0,00	0,00
		residui competenza cassa	253.975.710,15	0,00	308.147.700,23
			0,00	0,00	0,00
1.101	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui competenza cassa	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	residui competenza cassa	64.645,89	0,00	64.645,89
			947.601.750,00	5.000,00	947.596.750,00
1.103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	residui competenza cassa	1.072.964.139,47	0,00	1.072.959.139,47
			19.113.347,70	0,00	19.113.347,70
			4.605.703.539,82	30.793.447,59	4.636.496.987,41
2	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui competenza cassa	4.795.231.933,14	30.793.447,59	4.826.025.380,73
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa	19.177.993,59	0,00	19.177.993,59
			5.553.305.289,82	5.000,00	5.584.093.737,41
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui competenza cassa	5.868.196.072,61	30.793.447,59	5.898.984.520,20
			0,00	0,00	0,00
			94.960.710,15	39.807,47	94.960.710,15
3	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa	384.067.174,62	0,00	384.027.367,15
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa	467.064.581,38	0,00	467.024.773,91
			94.960.710,15	0,00	94.960.710,15
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui competenza cassa	384.067.174,62	39.807,47	384.027.367,15
			0,00	0,00	0,00
			467.064.581,38	39.807,47	467.024.773,91
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie		residui competenza cassa	85.431.272,09	0,00	85.431.272,09
			2.953.924,15	0,00	14.636.057,76
			88.140.766,62	0,00	99.822.900,23
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie		residui competenza cassa	11.682.133,61	0,00	11.682.133,61
			0,00	0,00	0,00
			11.682.133,61	0,00	11.682.133,61

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa			
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 76.010,00 76.010,00	479.193.055,22 279.343.078,83 706.167.323,05
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 76.010,00 76.010,00	479.193.055,22 279.343.078,83 706.167.323,05
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui competenza cassa			
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 13.856.734,40 13.856.734,40	57.430.748,78 148.341.372,58 148.341.372,58
	TOTALE TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 13.856.734,40 13.856.734,40	57.430.748,78 148.341.372,58 148.341.372,58
	Totale entrate	residui competenza cassa	0,00 96.647.571,28 42.475.581,20	0,00 13.977.551,87 13.977.551,87	736.193.779,83 6.635.919.294,55 7.291.842.860,64
	Totale generale delle entrate	residui competenza cassa	0,00 96.647.571,28 42.475.581,20	0,00 13.977.551,87 13.977.551,87	918.269.871,34 9.985.882.025,33 8.756.795.965,30

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa			
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa			
01.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa			
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	11.805.860,19 26.125.593,60 35.980.584,07	0,00 238.388,67 238.388,66	11.805.860,19 26.363.982,27 36.218.972,73
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	254.042,80 1.404.539,82 1.405.911,14	0,00 200.000,00 200.000,00	254.042,80 1.604.539,82 1.605.911,14
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	12.059.902,99 27.530.133,42 37.386.495,21	0,00 438.388,67 438.388,66	12.059.902,99 27.968.522,09 37.824.883,87
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa			
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	196.139.263,83 686.332.679,93 880.515.735,93	0,00 106.430,00 106.430,00	196.139.263,83 686.439.109,93 880.622.165,93
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	196.139.263,83 686.332.679,93 880.515.735,93	0,00 106.430,00 106.430,00	196.139.263,83 686.439.109,93 880.622.165,93

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	445.182,06 2.100.316,53 2.156.973,65	0,00 0,00 0,00	0,00 330.007,43 330.007,43	445.182,06 1.770.309,10 1.826.966,22
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	445.182,06 2.100.316,53 2.156.973,65	0,00 0,00 0,00	0,00 330.007,43 330.007,43	445.182,06 1.770.309,10 1.826.966,22
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.410.066,13 26.630.495,57 28.255.798,77	0,00 0,00 0,00	0,00 700.000,00 700.000,00	7.410.066,13 25.930.495,57 27.555.798,77
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	7.410.066,13 26.630.495,57 28.255.798,77	0,00 0,00 0,00	0,00 700.000,00 700.000,00	7.410.066,13 25.930.495,57 27.555.798,77
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.905.763,91 56.423.854,13 69.563.772,33	0,00 175.066,00 175.066,00	0,00 0,00 0,00	17.905.763,91 56.598.920,13 69.738.838,33
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.506.971,06 20.564.853,54 29.295.636,31	0,00 830.000,00 830.000,00	0,00 0,00 0,00	14.506.971,06 21.394.853,54 30.125.636,31
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	32.412.734,97 76.988.707,67 98.859.408,64	0,00 1.005.066,00 1.005.066,00	0,00 0,00 0,00	32.412.734,97 77.993.773,67 99.864.474,64

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021	
			in aumento	in diminuzione		
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	17.902.227,99 223.855.725,78 231.769.983,05	0,00 6.270,40 6.270,40	0,00 0,00 0,00	17.902.227,99 223.861.996,18 231.776.253,45
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	17.902.227,99 223.855.725,78 231.769.983,05	0,00 6.270,40 6.270,40	0,00 0,00 0,00	17.902.227,99 223.861.996,18 231.776.253,45
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	838.859,07 3.585.920,57 4.010.812,21	0,00 33.057,40 33.057,40	0,00 0,00 0,00	838.859,07 3.618.977,97 4.043.869,61
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	838.859,07 3.585.920,57 4.010.812,21	0,00 33.057,40 33.057,40	0,00 0,00 0,00	838.859,07 3.618.977,97 4.043.869,61
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	267.208.237,04 1.047.020.979,47 1.282.952.207,46	0,00 1.592.212,47 1.592.212,46	0,00 1.030.007,43 1.030.007,43	267.208.237,04 1.047.583.184,51 1.283.514.412,49
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa				
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa				
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	40.925,50 120.538,20 120.538,20	0,00 0,00 0,00	0,00 6.466,00 6.466,00	40.925,50 114.072,20 114.072,20
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa	40.925,50 120.538,20 120.538,20	0,00 0,00 0,00	0,00 6.466,00 6.466,00	40.925,50 114.072,20 114.072,20
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
03.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	25.716,82 2.520.000,00 2.542.716,82	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 2.590.000,00 2.612.716,82
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	3.349.945,97 10.344.912,07 11.098.421,37	0,00 400.000,00 400.000,00	3.349.945,97 9.944.912,07 10.688.421,37
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui competenza cassa	3.375.662,79 12.864.912,07 13.641.138,19	0,00 400.000,00 400.000,00	3.375.662,79 12.534.912,07 13.311.138,19
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa	3.416.588,29 12.985.450,27 13.761.676,39	0,00 406.466,00 406.466,00	3.416.588,29 12.648.984,27 13.425.210,39
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa			
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	residui competenza cassa			
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	2.701.907,55 9.220.339,93 9.182.115,28	0,00 0,00 0,00	2.701.907,55 9.104.919,77 9.066.695,12
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	residui competenza cassa	2.701.907,55 9.220.339,93 9.182.115,28	0,00 0,00 0,00	2.701.907,55 9.104.919,77 9.066.695,12
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa			
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	36.180.251,89 80.878.538,73 83.350.026,41	0,00 115.420,16 115.420,16	36.180.251,89 80.993.958,89 83.465.446,57
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa	36.180.251,89 80.878.538,73 83.350.026,41	0,00 115.420,16 115.420,16	36.180.251,89 80.993.958,89 83.465.446,57

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
04.03	PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)				
04.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 604.800,00 604.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 253.000,00 253.000,00	0,00 351.800,00 351.800,00
04.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	12.666.753,30 44.456.579,72 -6.340.348,30	0,00 5.700.000,00 31.700.000,00	0,00 0,00 0,00	12.666.753,30 50.156.579,72 25.359.651,70
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	12.666.753,30 45.061.379,72 -5.735.548,30	0,00 5.700.000,00 31.700.000,00	0,00 253.000,00 253.000,00	12.666.753,30 50.508.379,72 25.711.451,70
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria				
04.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	11.569.079,95 32.921.671,95 32.426.070,30	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	11.569.079,95 32.926.671,95 32.431.070,30
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	11.569.079,95 32.921.671,95 32.426.070,30	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	11.569.079,95 32.926.671,95 32.431.070,30
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore				
04.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	460.499,59 4.390.953,18 4.792.908,41	0,00 0,00 24.772,18	0,00 0,00 0,00	460.499,59 4.390.953,18 4.817.680,59
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	460.499,59 4.390.953,18 4.792.908,41	0,00 0,00 24.772,18	0,00 0,00 0,00	460.499,59 4.390.953,18 4.817.680,59
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza	0,00	0,00	766.891,02
		cassa	2.247.954,20	0,00	1.185.501,06
			2.247.954,20	0,00	1.255.826,62
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza	0,00	0,00	766.891,02
		cassa	2.247.954,20	0,00	1.185.501,06
			2.247.954,20	0,00	1.255.826,62
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza	0,00	0,00	64.345.383,30
		cassa	8.068.374,36	368.420,16	179.110.384,57
			34.093.146,54	368.420,16	156.748.170,90
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza			
		cassa			
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza			
		cassa			
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza	0,00	0,00	25.392.915,96
		cassa	0,00	50.000,00	66.173.196,34
			0,00	50.000,00	68.529.134,48
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza	0,00	0,00	25.392.915,96
		cassa	0,00	50.000,00	66.173.196,34
			0,00	50.000,00	68.529.134,48
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza			
		cassa			
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza	0,00	0,00	5.239.848,31
		cassa	1.005.100,00	0,00	68.812.212,05
			1.005.100,00	0,00	70.543.063,03
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza	0,00	0,00	13.507.899,70
		cassa	0,00	180.000,00	37.155.442,47
			0,00	180.000,00	38.104.950,15
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza	0,00	0,00	18.747.748,01
		cassa	1.005.100,00	180.000,00	105.967.654,52
			1.005.100,00	180.000,00	108.648.013,18

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
06	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	44.140.663,97 171.365.750,86 176.402.047,66	0,00 1.005.100,00 1.005.100,00	0,00 230.000,00 230.000,00	44.140.663,97 172.140.850,86 177.177.147,66
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.237.859,82 7.378.771,41 7.981.345,02	0,00 21.000,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00	2.237.859,82 7.399.771,41 8.002.345,02
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	27.037.811,75 59.228.470,91 63.025.130,36	0,00 163.015,38 163.015,38	0,00 0,00 0,00	27.037.811,75 59.391.486,29 63.188.145,74
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	29.275.671,57 66.607.242,32 71.006.475,38	0,00 184.015,38 184.015,38	0,00 0,00 0,00	29.275.671,57 66.791.257,70 71.190.490,76
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.275.671,57 66.607.242,32 71.006.475,38	0,00 184.015,38 184.015,38	0,00 0,00 0,00	29.275.671,57 66.791.257,70 71.190.490,76
07	MISSIONE 07 - Turismo				
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	16.533.298,88 46.089.022,83 48.740.605,96	0,00 0,00 0,00	0,00 246.900,00 246.900,00	16.533.298,88 45.842.122,83 48.493.705,96
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	73.284.660,95 150.509.269,89 170.357.019,08	0,00 0,00 0,00	0,00 4.424.307,12 4.282.591,43	73.284.660,95 146.084.962,77 166.074.427,65

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 28/10/2021 num.protocollo
Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa	89.817.959,83 196.598.292,72 219.097.625,04	0,00 4.671.207,12 4.529.491,43	89.817.959,83 191.927.085,60 214.568.133,61
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa	89.817.959,83 196.598.292,72 219.097.625,04	0,00 4.671.207,12 4.529.491,43	89.817.959,83 191.927.085,60 214.568.133,61
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa			
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa			
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	4.105.156,93 8.781.839,17 10.627.256,93	0,00 0,00 0,00	4.105.156,93 8.781.839,17 10.591.256,93
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	45.796.434,48 85.153.193,61 81.693.903,93	0,00 278.385,00 278.385,00	45.796.434,48 85.431.578,61 81.972.288,93
08.01.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	753.173,35 5.483.153,40 5.753.173,35	0,00 300.000,00 300.000,00	753.173,35 5.783.153,40 6.033.173,35
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	50.654.764,76 99.418.186,18 98.074.334,21	0,00 578.385,00 578.385,00	50.654.764,76 99.960.571,18 98.616.719,21
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa			
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	162.587.642,16 264.717.362,58 263.549.140,61	0,00 1.388.000,00 1.388.000,00	162.587.642,16 266.105.362,58 264.937.140,61
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa	162.587.642,16 264.717.362,58 263.549.140,61	0,00 1.388.000,00 1.388.000,00	162.587.642,16 266.105.362,58 264.937.140,61

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
09	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	213.242.406,92 364.135.548,76 361.623.474,82	0,00 1.966.385,00 1.966.385,00	0,00 36.000,00 36.000,00	213.242.406,92 366.065.933,76 363.553.859,82
09.01	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo				
09.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	16.987.774,88 27.224.616,71 33.129.906,03	0,00 1.277.273,44 1.277.273,44	0,00 0,00 0,00	16.987.774,88 28.501.890,15 34.407.179,47
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	97.641.744,48 108.282.140,20 112.694.536,85	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	97.641.744,48 108.297.140,20 112.709.536,85
09.02	TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	114.629.519,36 135.506.756,91 145.824.442,88	0,00 1.292.273,44 1.292.273,44	0,00 0,00 0,00	114.629.519,36 136.799.030,35 147.116.716,32
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	9.220.463,16 31.448.012,06 37.235.329,83	0,00 0,00 0,00	0,00 406.192,42 406.192,42	9.220.463,16 31.041.819,64 36.829.137,41
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	79.576.893,57 135.087.316,86 127.964.139,44	0,00 0,00 0,00	0,00 5.342.500,00 5.339.500,00	79.576.893,57 129.744.816,86 122.624.639,44
09.03	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	88.797.356,73 166.535.328,92 165.199.469,27	0,00 0,00 0,00	0,00 5.748.692,42 5.745.692,42	88.797.356,73 160.786.636,50 159.453.776,85
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo
Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza	0,00	0,00	99.560,61
		cassa	12.444,26	0,00	673.899,39
			12.444,26	0,00	717.560,61
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Rifiuti		0,00	0,00	99.560,61
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui competenza	12.444,26	0,00	673.899,39
		cassa	12.444,26	0,00	717.560,61
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza	0,00	0,00	33.929.373,61
		cassa	0,00	2.500.000,00	47.158.621,86
			0,00	2.500.000,00	42.815.023,58
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		0,00	0,00	33.929.373,61
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza	0,00	0,00	47.158.621,86
		cassa	0,00	2.500.000,00	42.815.023,58
			0,00	0,00	33.929.373,61
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza	0,00	0,00	1.398.456,39
		cassa	0,00	261.358,40	5.734.535,86
			0,00	261.358,40	6.323.394,32
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza	0,00	0,00	6.323.192,59
		cassa	408.136,97	0,00	7.248.726,74
			408.136,97	0,00	9.565.145,61
09.05.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	residui competenza	0,00	0,00	126.077,26
		cassa	0,00	100.000,00	226.077,26
			0,00	100.000,00	226.077,26
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui competenza	0,00	0,00	7.847.726,24
		cassa	408.136,97	361.358,40	13.209.339,86
			408.136,97	361.358,40	16.114.617,19

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
09.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa 38.274,34 -2.070.519,24 -2.070.519,24	0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00	38.274,34 429.480,76 429.480,76
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui competenza cassa 38.274,34 -2.070.519,24 -2.070.519,24	0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00	38.274,34 429.480,76 429.480,76
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	residui competenza cassa			
09.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa 857,60 505.466,00 340.925,14	0,00 0,00 82.699,23	0,00 0,00 0,00	857,60 505.466,00 423.624,37
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	residui competenza cassa 857,60 505.466,00 340.925,14	0,00 0,00 82.699,23	0,00 0,00 0,00	857,60 505.466,00 423.624,37
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa			
09.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa 138.709,34 5.884.893,00 5.919.679,20	0,00 0,00 0,00	0,00 1.790.000,00 1.790.000,00	138.709,34 4.094.893,00 4.129.679,20
09.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa 4.247.713,00 23.996.544,23 22.041.437,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.744.033,49 1.744.033,49	4.247.713,00 22.252.510,74 20.297.403,74
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa 4.386.422,34 29.881.437,23 27.961.116,43	0,00 0,00 0,00	0,00 3.534.033,49 3.534.033,49	4.386.422,34 26.347.403,74 24.427.082,94
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa 249.729.090,83 393.841.108,10 399.343.413,03	0,00 4.212.854,67 4.295.553,90	0,00 12.144.084,31 12.141.084,31	249.729.090,83 385.909.878,46 391.497.882,62
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa			

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	residui competenza cassa			
10.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 340.350,00 340.350,00	0,00 0,00 0,00	17.917.638,80 53.815.448,00 70.670.871,48
10.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	9.430.955,05 20.779.437,01 19.402.493,13
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	residui competenza cassa	0,00 3.340.350,00 3.340.350,00	0,00 0,00 0,00	27.348.593,85 74.594.885,01 90.073.364,61
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	residui competenza cassa			
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 296.000,00 296.000,00	25.915.834,08 152.840.268,48 173.132.841,59
10.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 888.000,00 888.000,00	4.145.088,84 11.041.088,84 10.249.851,09
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 1.184.000,00 1.184.000,00	30.060.922,92 163.881.357,32 182.494.692,68
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	residui competenza cassa			
10.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 10.983,32 10.983,32	4.547.757,86 16.187.818,87 17.623.743,76
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 10.983,32 10.983,32	4.547.757,86 16.176.835,55 17.612.760,44

Allegato 8/1

Pag. 13

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	residui competenza cassa			
10.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 330.000,00 330.000,00	403.741,49 5.384.074,06 5.410.434,81
10.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	10.434.808,49 24.509.135,59 21.913.555,54
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	residui competenza cassa	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 330.000,00 330.000,00	10.838.549,98 29.893.209,65 27.323.990,35
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa			
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	16.019.045,72 43.478.492,35 56.570.106,49
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 2.091.000,00 2.091.000,00	204.120.443,71 513.706.925,36 358.570.531,35
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 2.591.000,00 2.591.000,00	220.139.489,43 557.185.417,71 413.049.637,84
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa	0,00 4.340.350,00 4.340.350,00	0,00 4.115.983,32 4.115.983,32	292.935.314,04 837.732.336,56 730.330.079,24
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa			
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	residui competenza cassa			

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
11.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 117.655,05 117.655,05	15.000,00 18.749.806,34 18.764.806,34
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 117.655,05 117.655,05	15.000,00 18.749.806,34 18.764.806,34
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 117.655,05 117.655,05	15.000,00 18.749.806,34 18.764.806,34
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 117.655,05 117.655,05	15.000,00 18.749.806,34 18.764.806,34
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa			
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 343.941,98	0,00 0,00 0,00	453.096,56 1.823.559,98 1.551.446,86
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	0,00 0,00 343.941,98	0,00 0,00 0,00	453.096,56 1.823.559,98 1.551.446,86
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa			
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 108.000,00 108.000,00	0,00 0,00 0,00	7.039.668,01 61.729.729,83 68.455.723,98
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 140.000,00	2.079.667,72 5.327.971,25 5.964.615,38
	TOTALE MISSIONE 12 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa	0,00 108.000,00 108.000,00	0,00 140.000,00 140.000,00	9.119.335,73 66.949.701,08 74.312.339,36

Allegato 8/1

Pag. 15

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.064.369,74 19.503.767,30 20.890.507,27	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	2.064.369,74 19.496.267,30 20.883.007,27
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.064.369,74 19.503.767,30 20.890.507,27	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	2.064.369,74 19.496.267,30 20.883.007,27
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.336.473,85 145.131.630,11 150.325.928,28	0,00 0,00 0,00	0,00 156.613,23 155.413,23	5.336.473,85 144.975.016,88 150.170.515,05
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00 1.627.928,00 1.637.928,00	0,00 240.000,00 240.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.867.928,00 1.877.928,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	5.346.473,85 146.759.558,11 151.963.856,28	0,00 240.000,00 240.000,00	0,00 156.613,23 155.413,23	5.346.473,85 146.842.944,88 152.048.443,05
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo				
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.332.963,27 10.372.974,41 12.024.625,20	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 140.000,00	2.332.963,27 10.232.974,41 11.884.625,20
12.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	628.369,16 1.783.618,00 1.866.892,16	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	628.369,16 1.683.618,00 1.766.892,16
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	2.961.332,43 12.156.592,41 13.891.517,36	0,00 0,00 0,00	0,00 240.000,00 240.000,00	2.961.332,43 11.916.592,41 13.651.517,36

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
13	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.944.608,31 247.193.178,88 262.265.725,15	0,00 348.000,00 691.941,98	0,00 544.113,23 542.913,23	19.944.608,31 246.997.065,65 262.414.753,90
	MISSIONE 13 - Tutela della salute				
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
13.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.914.204,16 2.694.601.977,31 2.696.198.659,01	0,00 39.082.133,61 39.692.772,14	0,00 0,00 0,00	2.914.204,16 2.733.684.110,92 2.735.891.431,15
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.914.204,16 2.694.601.977,31 2.696.198.659,01	0,00 39.082.133,61 39.692.772,14	0,00 0,00 0,00	2.914.204,16 2.733.684.110,92 2.735.891.431,15
13.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	16.067.534,52 35.980.615,97 50.840.313,79	0,00 2.726.113,23 2.776.113,23	0,00 0,00 0,00	16.067.534,52 38.706.729,20 53.616.427,02
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria				
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	18.981.738,68 2.730.582.593,28 2.747.038.972,80	0,00 41.808.246,84 42.468.885,37	0,00 0,00 0,00	18.981.738,68 2.772.390.840,12 2.789.507.858,17
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato				

Allegato 8/1

Pag. 17

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	7 503.298,31 16.818.415,72 17.478.392,32	0,00 665.988,37 665.988,37	7 503.298,31 17.484.404,09 18.144.380,69
14.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	56.417.070,91 130.173.053,50 129.244.318,36	0,00 4.391.984,62 4.391.984,62	56.417.070,91 134.565.038,12 133.636.302,98
14.01.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	733.998,75 -2.840.118,62 -2.106.119,87	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	733.998,75 159.881,38 893.880,13
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	residui competenza cassa	64.654.367,97 144.151.350,60 144.616.590,81	0,00 8.057.972,99 8.057.972,99	64.654.367,97 152.209.323,59 152.674.563,80
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa			
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.894.939,20 40.002.741,79 40.586.229,06	0,00 2.663.387,27 2.663.387,27	3.894.939,20 42.666.129,06 43.249.616,33
14.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	11.556.900,95 16.399.909,24 16.399.909,24	0,00 50.000,00 50.000,00	11.556.900,95 16.449.909,24 16.449.909,24
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa	15.451.840,15 56.402.651,03 56.986.138,30	0,00 2.713.387,27 2.713.387,27	15.451.840,15 59.116.038,30 59.699.525,57
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	residui competenza cassa			
14.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	10.244.051,00 11.291.594,79 13.604.165,00	0,00 169.000,00 169.000,00	10.244.051,00 11.460.594,79 13.773.165,00
14.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	7.666.970,85 16.266.837,22 17.186.040,63	0,00 0,00 0,00	7.666.970,85 16.011.837,22 16.931.040,63
				255.000,00 255.000,00	

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	17.911.021,85 27.558.432,01 30.790.205,63	0,00 169.000,00 169.000,00	0,00 255.000,00 255.000,00	17.911.021,85 27.472.432,01 30.704.205,63
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
14.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.683.823,46 2.976.966,96 4.662.468,07	0,00 0,00 0,00	0,00 41.000,00 41.000,00	2.683.823,46 2.935.966,96 4.621.468,07
14.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	16.414.708,43 24.414.106,22 16.357.516,26	0,00 0,00 0,00	0,00 2.680.000,00 2.680.000,00	16.414.708,43 21.734.106,22 13.677.516,26
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	19.098.531,89 27.391.073,18 21.019.984,33	0,00 0,00 0,00	0,00 2.721.000,00 2.721.000,00	19.098.531,89 24.670.073,18 18.298.984,33
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	117.115.761,86 255.503.506,82 253.412.919,07	0,00 10.940.360,26 10.940.360,26	0,00 2.976.000,00 2.976.000,00	117.115.761,86 263.467.867,08 261.377.279,33
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale				
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	58.647.621,47 141.398.573,40 146.655.784,63	0,00 1.829.200,00 1.829.200,00	0,00 0,00 0,00	58.647.621,47 143.227.773,40 148.484.984,63
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	58.647.621,47 141.398.573,40 146.655.784,63	0,00 1.829.200,00 1.829.200,00	0,00 0,00 0,00	58.647.621,47 143.227.773,40 148.484.984,63
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione				

Allegato 8/1

Pag. 19

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 7.525.077,88 7.525.077,88	4.384.693,17 44.821.157,53 39.361.858,68
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 7.525.077,88 7.525.077,88	4.384.693,17 44.821.157,53 39.361.858,68
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa	0,00 1.829.200,00 1.829.200,00	0,00 7.525.077,88 7.525.077,88	63.032.314,64 188.048.930,93 187.846.843,31
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa			
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa			
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 928.706,29 928.706,29	8.881.059,38 21.243.797,30 22.924.885,90
16.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 1.086.003,65 1.086.003,65	0,00 0,00 0,00	86.515.832,18 123.414.334,11 173.221.898,78
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa	0,00 1.086.003,65 1.086.003,65	0,00 928.706,29 928.706,29	95.396.891,56 144.658.131,41 196.146.784,68
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui competenza cassa			
16.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 320.000,00 319.998,38	771.456,50 11.096.813,04 10.982.384,37
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 320.000,00 319.998,38	771.456,50 11.096.813,04 10.982.384,37

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo
Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	96.168.348,06 155.917.647,09 207.291.870,07	0,00 1.086.003,65 1.086.003,65	0,00 1.248.706,29 1.248.704,67	96.168.348,06 155.754.944,45 207.129.169,05
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche				
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.254.550,11 4.822.929,24 4.877.375,11	0,00 0,00 0,00	0,00 146.030,00 146.030,00	2.254.550,11 4.676.899,24 4.731.345,11
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.598.560,43 14.119.062,19 14.616.632,95	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	10.598.560,43 13.619.062,19 14.116.632,95
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	12.853.110,54 18.941.991,43 19.494.008,06	0,00 0,00 0,00	0,00 646.030,00 646.030,00	12.853.110,54 18.295.961,43 18.847.978,06
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	12.853.110,54 18.941.991,43 19.494.008,06	0,00 0,00 0,00	0,00 646.030,00 646.030,00	12.853.110,54 18.295.961,43 18.847.978,06
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali				
19.02	PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)				
19.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.193.469,37 4.207.153,92 4.154.282,87	0,00 0,00 0,00	0,00 829.870,00 829.870,00	1.193.469,37 3.377.283,92 3.324.412,87
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	1.193.469,37 4.207.153,92 4.154.282,87	0,00 0,00 0,00	0,00 829.870,00 829.870,00	1.193.469,37 3.377.283,92 3.324.412,87

Allegato 8/1

Pag. 21

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 22/09/2021 n.2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1614 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
20	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1.193.469,37 4.207.153,92 4.154.282,87	0,00 0,00 0,00	0,00 829.870,00 829.870,00	1.193.469,37 3.377.283,92 3.324.412,87
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 11.740.646,82 0,00	0,00 38.946.548,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.687.195,30 0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 193.890.345,83 0,00	0,00 3.161.989,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 197.052.334,92 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 205.630.992,65 0,00	0,00 42.108.537,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 247.739.530,22 0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00 205.630.992,65 0,00	0,00 42.108.537,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 247.739.530,22 0,00
	Totale spese	1.583.415.667,25 7.092.286.475,70 7.083.623.404,14	0,00 119.559.640,20 104.563.154,54	0,00 36.889.620,79 36.743.703,48	1.583.415.667,25 7.174.956.495,11 7.151.442.855,20
Totale generale delle spese		2.235.925.120,47 9.903.212.005,92 10.551.631.167,22	0,00 158.581.725,13 113.998.739,29	0,00 75.911.705,72 46.179.288,23	2.235.925.120,47 9.985.882.025,33 10.619.450.618,28

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.

Art. 2
(Applicazione del decreto legislativo 118/2011)

1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.

- Il testo degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 42
(Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione

presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate

per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

- Omissis-

Art. 50
(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, è il seguente

Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.135.364.846,33 euro, suddivisi in ragione di 8.102.342.968,62 euro per l'anno 2019, di 6.710.237.121,11 euro per l'anno 2020 e di 6.322.784.756,60 euro per l'anno 2021 avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1 di cui al comma 9 e dalla Tabella A3 di cui al comma 11.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 38.284.188,17 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2018 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A2 di cui al comma 10.

3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 319 milioni di euro nel triennio 2019-2021.

4. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 3 non può essere superiore a 135.739.000 euro per l'anno 2019, 136.351.000 euro per l'anno 2020 e 46.910.000 euro per l'anno 2021; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nel paragrafo d) della Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e la Banca europea degli investimenti.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2019-2021, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella A1.

10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella A2.

11. Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'articolo 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per i primi mesi del 2019 nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A3.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, è il seguente:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.267.277.083,41 euro, suddivisi in ragione di 7.250.911.184,68 euro per l'anno 2021, di 6.636.383.023,18 euro per l'anno 2022 e di 6.379.982.875,55 euro per l'anno 2023 avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1, A2, A3, A4, A5 di cui ai commi da 2 a 7.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018, non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A4.

6. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 11.353.101,89 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A5 di cui al comma 7.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A5.

8. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella A1 di cui al comma 2.

9. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 8 non può essere superiore a 26.600.000

euro per l'anno 2021, 123.900.000 euro per l'anno 2022 e 149.500.000 euro per l'anno 2023; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nella Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

10. I mutui autorizzati dal comma 9 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

11. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui al comma 8 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e con la Banca europea degli investimenti.

12. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 8 e 9, nonché a quanto disposto con il comma 11, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate dalla legge italiana.

13. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor a tre o a sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

Note all'articolo 2

- Il testo degli articoli 146 e 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

Art. 146

(Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)

1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizioni meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

- Omissis -

Art. 159

(Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.

2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

- Il testo dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., è il seguente:

Art. 41

(Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative)

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Programma, il CATT FVG presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di commercio, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale e

disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione, riferita a ciascuna attività:

- a) scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione;
- b) piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti, suddivisi per voci analitiche di spesa, e delle ore impiegate dal personale.

3. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al CATT FVG:

- a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione del finanziamento, per la conclusione del programma, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del finanziamento;
- f) gli obblighi del beneficiario.

4. Il CATT FVG avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del Programma. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario del personale.

- Il testo dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è il seguente:

Art. 5 octies

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2016, a concedere finanziamenti annui alla PromoTurismo FVG per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per le spese di funzionamento.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2021, n. 153/Pres., è il seguente:

Art. 6

(Presentazione della domanda)

1. Ai fini della concessione del sostegno finanziario sotto forma di contributi di cui all'articolo 1, i Comuni trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di attività produttive apposita domanda con cui attestano le minori entrate o le spese derivanti dagli interventi anche sotto forma di misure di vantaggio fiscale posti in essere a favore di imprese commerciali e artigianali di servizio di cui al medesimo articolo 1.

2. Le domande sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Le domande si considerano validamente presentate se:

- a) sono inviate mediante la casella di PEC del Comune che richiede il contributo;
- b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del Comune e corredate dalla documentazione di cui al comma 5.

4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC.

5. La domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'organo comunale competente con cui si autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di contributo;
- b) indicazione degli ambiti di intervento per i quali è previsto il contributo, individuati dal Comune istante in coerenza con le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 3/2021;
- c) relazione recante l'indicazione dei provvedimenti adottati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, unitamente all'elencazione dei relativi atti di erogazione del vantaggio fiscale ai soggetti di cui all'articolo 1.

6. Alla domanda è allegata una dichiarazione resa dal legale rappresentante del Comune, relativa alle eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa iniziativa.

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2021, n. 154/Pres., è il seguente:

Art. 11
(Presentazione della domanda)

1. La domanda, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, è presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al regolamento, secondo le modalità riportate nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line.

2. La domanda è presentata entro il 30 settembre di ogni anno, ed è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale l'interessato dichiara:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 per l'avvio e l'insediamento dell'attività;
- b) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- c) il luogo di insediamento o avvio dell'attività.

3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto unitario di insediamento e avvio delle attività, comprensivo della indicazione di ciascun soggetto partecipante in forma associata;
- b) preliminare di acquisto o di locazione dell'immobile da adibire all'attività, comprensivo delle planimetrie;
- c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale 19/2009.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, le domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive – Servizio commercio, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

- Il testo degli articoli 9 e 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, è il seguente:

Art. 9

(Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini)

1. Al fine di favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio nei centri cittadini l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i Comuni che attuano interventi a favore di soggetti che:

a) iniziano a utilizzare, per l'esercizio delle attività nel corso dell'anno 2021, immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 8, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi;

b) concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la propria attività riduzioni del canone di locazione rispetto all'importo dovuto nell'annualità precedente.

2. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei Comuni.

- Omissis -

Art. 17

(Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni)

1. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione, la rivitalizzazione e lo sviluppo dei centri storici e delle aree urbane come definite dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) situati in Comuni aventi una popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti siti all'interno di Comuni aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 15.000 abitanti, anche mediante l'insediamento e l'avvio, al loro interno, di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzata a erogare contributi con procedura a sportello, in favore dei soggetti che, in forma singola o associata, avviano contestualmente e secondo un progetto unitario, all'interno del perimetro del centro storico, così come individuato dal Piano regolatore o da altro strumento di pianificazione di settore, o delle altre aree urbane come individuate da apposita deliberazione del Consiglio comunale, le attività ivi indicate, secondo i seguenti criteri e limiti massimi:

a) un contributo sino a 60.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 3;

b) un contributo sino a 100.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 4;

c) un contributo sino a 150.000 euro qualora le nuove attività siano non inferiori al numero di 5.

2 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 che realizzano lavori, non si applica l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. I Comuni, con deliberazione consiliare, possono circoscrivere i settori di attività su cui attivare gli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono necessariamente aperte in immobili catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti. Plurime attività, svolte all'interno di uno stesso immobile, sono considerate, ai fini del presente articolo, come un'unica attività.

5. La cessazione, entro il triennio decorrente dalla data di apertura, di una delle attività ricomprese nel progetto comporta la revoca del contributo concesso nei confronti della singola attività beneficiaria. Le modalità di revoca ed eventuale restituzione dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7.

6. Ai fini del presente articolo i beneficiari del contributo di cui al comma 2 non possono presentare ulteriori domande di contributo prima del decorso di tre anni dall'eventuale cessazione dell'attività.

7. Con regolamento, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della presentazione della domanda, le modalità di presentazione della domanda, la necessaria documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al comma 2, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le finalità per le quali è ammessa la fruizione del contributo regionale.

8. I contributi di cui al presente articolo non sono erogabili in favore delle attività ubicate in Comuni classificati turistici. In ogni caso sono cumulabili con ogni altro contributo pubblico o incentivo o agevolazione previsti da norme di leggi nazionali o regionali.

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 55

(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.

3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.

4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

- Il testo degli articoli 59 e 60 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 59

(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

a bis) acquisto di immobili;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive

turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.

Art. 60

(Concessione, erogazione, controlli)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 59 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 59 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.

4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata **in misura non superiore al 90 per cento** dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 10

(Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di film)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio di risorse culturali, naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di

attrarre nel territorio produzioni cinematografiche e televisive che favoriscano l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione sostiene la realizzazione di film che valorizzino il territorio regionale.

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna alla Friuli Venezia Giulia Film Commission un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.

3. La Regione è altresì autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati modalità e criteri, ed è individuato un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2.]

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 bis
(Agenzia Regionale Promotur)

1. È istituita l'«Agenzia Regionale Promotur», in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.

4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:

a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;

b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale;

c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";

d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;

e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;

f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;

g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;

h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;

h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;

h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;

i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;

i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio;

j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze;

j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;

k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.

k bis) eroga servizi di tipo gestionale, amministrativo, finanziario, contabile a società controllate e collegate e comunque partecipate, che svolgono attività nel settore della promozione del turismo o attività a esso relative, finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo di tali servizi da parte delle società interessate o a una migliore efficacia nella gestione complessiva della promozione dei territori e nella gestione industriale delle attività svolte;

k ter) svolge, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21/2006, le attività di sostegno alla realizzazione di film.

4 bis. Le attività di cui al comma 4, lettere j) e k), sono svolte anche acquisendo in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante.

4 ter. Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c), PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa).

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, è il seguente:

Art. 10
(Imposte locali di carattere speciale)

1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.

3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 situate sul proprio territorio.

4. (ABROGATO)

5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.

6. Il gettito dell'imposta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

6 bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.

7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.

8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti

motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.

8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9, è il seguente:

Art. 4

(Legge regionale 18/2015 - Imposta di soggiorno)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il gettito dell'imposta di soggiorno riferito alle annualità 2020 e 2021, nonché il gettito dell'imposta di soggiorno delle annualità precedenti non ancora utilizzate può essere destinato dai Comuni, anche in deroga ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'articolo 10, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 18/2015, ai servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio e al finanziamento di investimenti, nonché entro il limite del 35 per cento del gettito annuale, per forme di sostegno alle imprese turistiche eventualmente adottate dai Comuni.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Disposizioni attuative, finanziarie e transitorie)

1. (ABROGATO)

2. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le somme giacenti sul FRSC confluiscono al FRIE. Nel medesimo FRIE confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.

3. All'articolo 5 della legge regionale 9/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola <<Comitato>> sono inserite le seguenti: <<di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, di seguito denominato FRIE,>>;

b) al comma 3 le parole <<Fondo di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia)>> sono sostituite dalla seguente: <<FRIE>>.

4. Il Fondo per lo sviluppo prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005.

5. All'articolo 98 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi>>;

b) al comma 12 le parole <<al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui al comma 10,>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle attività di cui al comma 14>>;

c) al comma 14 dopo le parole <<Comitato di gestione>> sono inserite le seguenti: <<, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi,>>.

6. Al Fondo per lo sviluppo affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato <<FRIA>>.

7. Ai fini di cui al comma 6, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRIA e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRIA, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 46 e 47, della legge regionale 11/2009.

8. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, le somme giacenti sul FRIA confluiscono al Fondo per lo sviluppo. Nel medesimo Fondo confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.

9. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione del FRIA. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sul FRIA, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso, **fatti salvi successivi accordi tra le parti approvati preliminarmente con deliberazione della Giunta regionale.**

10. Alla Sezione smobilizzo crediti PA affluiscono le risorse finanziarie disponibili sui conti aperti, in conformità alle vigenti norme convenzionali, presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ai fini dell'accreditamento dei mezzi da destinare alla concessione dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e dei contributi di cui agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005.

11. Ai fini di cui al comma 10, con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, sono stabilite le modalità per il passaggio delle somme giacenti sui conti di cui al comma 10 medesimo nella Sezione smobilizzo crediti PA e per il trasferimento in capo a tale Sezione dei rapporti giuridici attivi e passivi della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, con esclusione di quelli attinenti all'attività della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia quale istituto mutuante. Nella medesima Sezione smobilizzo crediti PA confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri, di qualsiasi natura, afferenti ai rapporti contributivi in corso. In base a quanto previsto dall'articolo 8, commi 87, 88 e 89, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e dall'articolo 110, comma 20, della legge regionale 29/2005, sono trasferiti in capo alla Sezione smobilizzo crediti PA, altresì, i rapporti giuridici attivi e passivi in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36).

12. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia con la quale sono disciplinate le procedure per la

regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005. Gli oneri relativi all'applicazione transitoria delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi agevolativi di cui alla normativa citata al primo periodo fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA.

13. La Sezione per le garanzie succede nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella disponibilità delle risorse afferenti al Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4/2005.

14. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui agli articoli 6 e 6 bis, nell'ambito delle imprese di servizi sono incluse le imprese che prestano servizi alla persona nel campo sanitario e assistenziale. Non rientrano in tale ambito, in particolare, le imprese esercenti attività finanziarie e assicurative.

15. Ai fini e ai sensi di cui all'articolo 7, comma 4, possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, altresì, il Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) e la SACE SpA.

16. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), si intendono per organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni.

17. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 12/2002e con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005, per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli incentivi di cui alla presente legge.

18. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, a condizione che la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.

19. L'accesso ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo da parte delle imprese industriali, di servizio e loro consorzi è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale al fine di garantire il coordinamento con l'operatività degli interventi finanziari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23(Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

20. La Giunta regionale, tenuto conto dell'utilizzo delle risorse a valere sul FRIE, sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29(Legge di stabilità 2019), sulla Sezione per le garanzie e sul Fondo per lo sviluppo e sul Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020, nonché sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6(Assestamento del bilancio 2013), è autorizzata a determinare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, il rientro al bilancio regionale delle disponibilità ivi allocate, nonché a modificare la distribuzione delle risorse.

21. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Conferimenti al FRIE per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese>>.

22. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1436 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione

<<Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi per la concessione di finanziamenti agevolati>>.

23. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 e al capitolo 1437 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti alla Sezione del FRIE per le garanzie per l'attivazione di garanzie a condizioni agevolate>>.

24. Fino alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 in relazione alle procedure per l'avvio dell'attuazione delle misure agevolative di cui al capo II, fatto salvo quanto previsto al comma 25, ultimo periodo, in ordine alla transitoria applicazione della normativa di cui alle lettere c) e d) ai procedimenti in corso, continuano ad applicarsi le norme di cui:

a) agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 bis, 9 e 10 della legge regionale 9/2003, in materia di FRIE;

b) all'articolo 12 bis, commi da 2 a 14, della legge regionale 4/2005, in materia di Fondo regionale di garanzia per le PMI;

c) agli articoli 45, 46, 47, 48, 50 e 51 della legge regionale 12/2002, in materia di gestione e concessione di incentivi alle imprese artigiane;

d) agli articoli 95, 96, 97 e 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, della legge regionale 29/2005, in materia di gestione e concessione di incentivi alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

25. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti adottate dal competente Comitato di gestione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge fanno carico al FRIE. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi della normativa di cui al comma 24, lettere c) e d), adottate dai competenti comitati di gestione entro la data di cui al comma 24 fanno carico al Fondo per lo sviluppo, salvo quelli assunti ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, che fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA. I procedimenti in corso su istanze in relazione ai quali non è intervenuta deliberazione di concessione del finanziamento da parte dei competenti comitati di gestione entro tali termini sono conclusi dal Comitato di gestione del FRIE, per quanto attiene ai finanziamenti di cui al primo periodo, e dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, per quanto riguarda i finanziamenti di cui al secondo periodo, che deliberano in merito in applicazione della normativa previgente e i relativi impegni finanziari fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo ovvero alla Sezione smobilizzo crediti PA. In particolare, ai procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIA e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione, continua ad applicarsi, anche successivamente a tale data, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca competente ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al competente Comitato di gestione, la cui istruttoria è ultimata e che è in attesa di essere sottoposta a tale Comitato alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedurali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.

25 bis. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIE non ancora deliberate dal Comitato di gestione del FRIE sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi, anche successivamente alla data di cui al comma 24, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione.

Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca convenzionata ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al Comitato di gestione del FRIE, trasmessa dalla banca convenzionata e già ricevuta presso il Comitato medesimo alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedurali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.

25 ter. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi anche successivamente alla data di cui al comma 24 la normativa previgente.

26. Fino alla data di cui al comma 24, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere l'accettazione delle domande degli incentivi di cui al comma 24 medesimo, lettere c) e d), al fine di garantire la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione di tali norme.

27. Il Comitato di gestione del FRIA di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002e il Comitato di gestione del FSRICTS di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005durano in carica, nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche successivamente alla data di cui al comma 24, per un ulteriore periodo, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, fino al disbrigo degli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni di liquidazione e di trasferimento delle risorse di cui ai commi 7, 8, 10 e 11. Nello stesso periodo il relativo supporto tecnico, amministrativo e organizzativo continua a essere assicurato dall'istituto bancario di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002e all'articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005, in conformità alle convenzioni di cui ai commi 9 e 12. Le spese di funzionamento dei Comitati di gestione del FRIA e del FSRICTS, nonché il compenso per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo relativo a tale periodo sono calcolati in base alle norme vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge e fanno carico ai fondi e ai conti in liquidazione.

28. Il Comitato di gestione del FRIE dura in carica nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla ricostituzione del Comitato stesso in base alle norme di cui all'articolo 10, che ha luogo entro sei mesi dalla data di cui al comma 24.

- Il testo dell'articolo 2, commi da 6 a 9, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

6. L'Amministrazione regionale favorisce l'accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità o ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati che gestiscono spiagge e altre aree sportive ovvero parchi attrezzati o altre aree destinate ad attività sportive o ricreative all'aperto, ubicati nel territorio regionale per realizzare opere dirette a consentire l'accesso alle strutture e per il connesso acquisto di attrezzature.

7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 5.000 euro per ciascun beneficiario.

8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per spese sostenute dall'1 aprile 2021, previa domanda di contributo presentata con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive, corredata delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri relativi all'intervento, entro il **30 novembre 2021**. Ove le disponibilità

finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, è il seguente:

Art. 2

(Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, salvo che non siano più favorevoli, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre, su richiesta dei beneficiari e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati fino al 30 settembre 2021, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021.
2. Il comma 1 si applica alle richieste dei beneficiari presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021.

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

(Progetti integrati del comparto lattiero - caseario)

1. Al fine di contrastare le criticità del comparto lattiero - caseario derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla frammentazione rispetto agli standard europei, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati alle imprese che si organizzano per l'attuazione, in forma congiunta e integrata, di progetti che perseguono almeno una delle seguenti finalità:

a) realizzazione di economie di scala o di scopo;

b) realizzazione di una maggiore efficienza e competitività in ambito produttivo o commerciale, anche attraverso interventi di promozione o di marketing e interventi volti a elevare gli standard di qualità dei prodotti alimentari e del benessere animale negli allevamenti.

2. Ai progetti di cui al comma 1 deve aderire un numero minimo di sette imprese, di cui almeno una di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto.

2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021, le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.

3. Tutte le imprese aderenti ai progetti di cui al comma 1 devono partecipare alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa.

4. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono le seguenti attività:

a) producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, provenienti da unità produttive situate nel territorio regionale;

b) sono imprese che trasportano latte e prodotti lattiero-caseari.

5. Le imprese di cui al comma 4 sono piccole e medie imprese (PMI) con unità produttiva economica situata nel territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27(Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi al soggetto di cui al comma 3 solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5.

7. Per la concessione degli aiuti il soggetto di cui al comma 3 presenta richiesta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della seguente documentazione:

- a) la relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- b) le domande di aiuto delle singole imprese, con la distinzione fra le somme richieste a titolo di contributi in conto capitale e di finanziamento agevolato, corredate dei preventivi di spesa;
- c) il prospetto riassuntivo delle domande di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- d) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 da parte di ciascuna impresa;
- e) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, predisposte su modello messo a disposizione attraverso il sito internet della Regione.

[7 bis. Con riferimento alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le imprese che hanno già aderito a un progetto di cui al comma 1 e che non hanno unità produttiva in regione o hanno unità produttiva in aree del territorio regionale diverse dalle zone B e C di svantaggio socio - economico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), non sono considerate ai fini della determinazione del numero minimo di imprese di cui al comma 2 e le relative domande di aiuto non sono considerate ammissibili.]

8. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021, ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.

9. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa; i finanziamenti agevolati possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, anche per le stesse spese, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti "de minimis".

10. I contributi in conto capitale sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni, previa istruttoria delle singole domande di aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di cui al comma 7. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

11. I contributi in conto capitale sono erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

12. I finanziamenti agevolati sono concessi ed erogati alle singole imprese secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

13. Tutti gli aiuti relativi alla medesima richiesta sono revocati nel caso in cui il numero delle imprese aderenti si riduca, prima della rendicontazione della spesa, in modo da non soddisfare quanto previsto dal comma 2.

- Il testo dell'articolo 3, commi da 63 a 83, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

- Omissis -

63. Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani e il conseguente dissesto idrogeologico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia valorizza il patrimonio rurale e boschivo e rafforza il tessuto imprenditoriale agricolo e forestale.

64. Per le finalità di cui al comma 63, l'Amministrazione regionale adotta la "Strategia regionale per l'attività agricola e forestale in montagna", di seguito Strategia, contenente:

- a) la ricognizione delle misure per l'agevolazione e la regolamentazione dell'attività agricola e forestale in montagna;
- b) l'analisi dell'attuazione delle misure di cui alla lettera a);
- c) l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate a modificare o integrare le misure esistenti e introdurre nuove misure, ivi compresa la proposta di interventi normativi.

65. La Strategia è predisposta dalla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna che, a tal fine, richiede gli elementi ritenuti utili ad altre Direzioni centrali e a soggetti esterni. La Strategia è approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, foreste e montagna ed è aggiornata ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno.

66. In fase di prima applicazione, la Strategia è approvata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

67. Al fine di dare immediata applicazione alle finalità di cui al comma 63, la Regione interviene per promuovere:

- a) la razionale utilizzazione dei territori montani per contrastare la polverizzazione fondiaria;
- b) lo sviluppo di attività economiche per favorire la residenzialità dei giovani.

68. Per le finalità di cui al comma 67, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, contributi in conto capitale per progetti di costituzione o sviluppo di imprese operative in almeno una delle seguenti attività nei territori montani:

- a) produzione di prodotti agricoli, allevamento e attività connesse;
- b) trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli;
- c) commercializzazione di prodotti agricoli;
- d) gestione forestale sostenibile in coerenza alle previsioni dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
- e) attività di trasformazione del legno.

69. Ai fini del comma 68, si intende per:

- a) giovane: la persona maggiorenne di età inferiore a quarantuno anni;

b) impresa condotta da giovani: l'impresa amministrata e condotta da un giovane ovvero, in caso di società, l'impresa composta da giovani, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione;

c) territorio montano: i Comuni e i centri abitati delle zone B e C di svantaggio socio - economico individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti).

70. I contributi sono concessi per le seguenti spese ammissibili, inerenti le attività di cui al comma 68 e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo:

a) compravendita di terreni;

b) compravendita, costruzione o miglioramento di beni immobili;

c) interventi di pianificazione e di gestione forestale di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 9/2007;

d) compravendita di macchinari e di attrezzature;

e) compravendita di animali;

f) compravendita e messa a dimora di piante;

g) spese di promozione;

h) spese tecniche, generali e amministrative collegate a quelle di cui alle lettere a), b) e d);

i) spese per la conduzione aziendale nel limite del trenta per cento del totale delle spese riconosciute come ammissibili.

71. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese di cui al comma 70, nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

72. La domanda di contributo è presentata, anche prima della costituzione dell'impresa, tramite PEC, a decorrere dall'1 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto di investimento;

b) progetto preliminare e computo metrico nel caso di costruzione o miglioramento di beni immobili;

c) preventivi di spesa;

d) impegno dei giovani a mantenere la residenza nel territorio montano per almeno cinque anni dalla data indicata nel decreto di concessione del contributo;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

73. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da tutti i giovani che la costituiranno. L'impegno di cui al comma 72, lettera d), è sottoscritto da tutti i giovani che hanno costituito o costituiranno l'impresa.

74. In caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, la costituzione dell'impresa deve completarsi entro due mesi dalla presentazione della domanda a pena di inammissibilità della stessa.

74 bis. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo per ciascun anno solare, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima.

75. A seconda della tipologia della spesa, i contributi sono concessi secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

76. I contributi sono concessi fino all'intensità massima:

a) del cento per cento, per la compravendita di terreni ai sensi del comma 70, lettera a);

b) dell'ottanta per cento, per le altre spese di cui al comma 70.

77. In deroga al più ampio divieto di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione dei contributi di cui al comma 68, in caso di compravendita di terreni o immobili fra parenti di primo grado o fra coniugi.

78. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni; in caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, il termine di conclusione del procedimento è sospeso di diritto per sessanta giorni e, comunque, fino alla comunicazione di avvenuta costituzione dell'impresa se anteriore. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.

79. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

80. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi:

a) deve mantenere la destinazione dei beni immobili e mobili oggetto di contributo, rispettivamente per cinque e tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 7/2000;

b) deve pianificare e certificare le superfici forestali oggetto di contributo in base al comma 70, lettera a), secondo le previsioni degli articoli 11 e 19 della legge regionale 9/2007;

c) il legno eventualmente impiegato nella costruzione o nel miglioramento di beni immobili deve essere certificato e fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi, quali a titolo esemplificativo le certificazioni PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) e FSC (Forest Stewardship Council).

81. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 72, lettera d), comporta la decadenza dall'aiuto. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 80, lettera a), comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 80, lettere b) e c), comporta la rideterminazione dell'aiuto rispettivamente per l'esclusione delle spese di compravendita delle superfici forestali e di acquisto e messa in opera del legname.

82. I contributi possono essere cumulati, nei limiti previsti dalla normativa europea di riferimento, con finanziamenti agevolati erogabili per le stesse spese con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore

agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

83. Per le finalità previste dal comma 68 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6, è il seguente:

Art. 11

(Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19)

1. La Regione, nella situazione emergenziale derivante dagli effetti della Pandemia COVID-19, promuove e incentiva lo sviluppo delle filiere agroalimentari regionali attribuendo alle stesse un ruolo strategico nelle proprie politiche:

- a) di mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo;
- b) di sostegno al presidio del territorio e di tutela e prevenzione dei rischi idrogeologici;
- c) di rafforzamento della sostenibilità dei sistemi produttivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito e in conformità al Programma Anticrisi COVID-19 istituito dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020 l'erogazione di finanziamenti agevolati tramite le disponibilità del Fondo di rotazione regionale con la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, a progetti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono erogati alle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti:

- a) ad aumentare l'efficienza e la competitività nel comparto della carne e nel comparto lattiero-caseario;
- b) a ripristinare e sviluppare le colture del castagno, del noce, del nocciolo, dell'olivo e della canapa nei territori vocati;
- c) a impiegare materiali, tecnologie, mezzi non inquinanti e sistemi sostenibili per la produzione e la distribuzione, anche a domicilio, dei prodotti nel comparto del latte e dei suoi derivati.

4. Per le finalità previste dal comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

- Il testo dell'articolo 3, commi da 37 a 42, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

37. L'Amministrazione regionale adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia, prevede che il Programma Anticrisi COVID-19 istituito con l'articolo 12 della legge regionale 5/2020, possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura.

38. Per le finalità di cui al comma 37, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, le tipologie di investimento che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale e di finanziamento agevolato possono, in alternativa, essere finanziate dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo rinunciando, ad investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle imprese. L'erogazione del finanziamento determina la decadenza dalla domanda di contribuzione in conto capitale.

39. La rinuncia, da parte del Fondo, ai rientri delle quote di ammortamento è realizzata per un importo complessivo massimo pari a **25 milioni** di euro.

40. La Giunta regionale con propria deliberazione individua le leggi regionali alle quali applicare i commi da 37 a 39 tra quelle che maggiormente consentono di agevolare la realizzazione di investimenti immediatamente realizzabili da parte di imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, imprese di certificazione di prodotti agricoli, imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e imprese di gestione forestale e di trasformazione del legno. La medesima deliberazione definisce anche i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la rinuncia a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, garantendo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

40 bis. I criteri di cui al comma 40 possono prevedere la deroga al divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti di filiera o a consentire la continuità d'impresa dell'azienda agricola interessata evitando il frazionamento del patrimonio fondiario funzionale alla sua gestione.

41. Secondo quanto già previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), i commi da 37 a 40 possono essere applicati anche alle domande già presentate ai sensi delle leggi regionali oggetto della predetta individuazione giuntale e sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti.

42. Per le finalità previste dal comma 38 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145/Pres., è il seguente:

Art. 9

(Modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda di contributo di cui all'articolo 1, comma 2, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura²⁰ entro il 31 agosto di ogni anno.

- Il testo degli articoli 9, 18, 27, 43 e 48 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ETPI, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Ente.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
- b) adotta il regolamento di funzionamento e gli altri atti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
- c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facoltà di conciliare e transigere;
- d) stipula i contratti;
- e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo;

f bis) nomina le Commissioni d'esame e, per i componenti esterni, determina il gettone di presenza e riconosce il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.

- Omissis -

Art. 18

(Altre forme di collaborazione con il volontariato)

1. Nelle more della stipula delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 17, comma 3, l'ETPI può avvalersi anche di operatori ittici volontari che vengono selezionati, formati, coordinati ed equipaggiati dall'Ente medesimo secondo i criteri e le modalità previsti con provvedimento del Direttore generale.

2. Agli operatori ittici volontari di cui al comma 1 vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 1.

3. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori ittici volontari.

4. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'ETPI si avvale, in base a quanto previsto dagli articoli 42 e 43, di guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931.

4 bis) L'ETPI garantisce la copertura assicurativa degli operatori ittici volontari di cui al comma 1 e delle

guardie giurate volontarie di cui al comma 4 per il rischio degli infortuni e delle malattie connesse allo svolgimento dell'attività affidata, per il rischio della responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale dell'attività di vigilanza ittica resa secondo le direttive impartite dall'ETPI.

- Omissis -

Art. 27

(Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva)

1. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è richiesto:
 - a) per effettuare la pesca tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno: il pagamento del canone di pesca sportiva annuale e l'ottenimento della licenza di pesca sportiva;
 - b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo limitato: il pagamento del solo canone di pesca sportiva infra-annuale.
2. Il periodo di tempo limitato di cui al comma 1, lettera b), corrisponde:
 - a) a una giornata ripetibile per massimo otto volte l'anno, anche non consecutive;
 - b) a una giornata dedicata esclusivamente alla pratica del no-kill ripetibile per ulteriori quattro volte l'anno, anche non consecutive.
3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.
4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.
5. I titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, possono esercitare la pesca tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno previo pagamento del canone annuale.
6. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del comma 1:
 - a) coloro che esercitano la pesca nei laghetti ai sensi dell'articolo 28;
 - b) coloro che partecipano a gare di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 32;
 - c) i soggetti autorizzati alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia ai sensi dell'articolo 31;
 - d) il personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali;
 - e) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'attività nell'ambito degli stessi.
7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
9. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza

di pesca sportiva nei casi di cui al comma 1, lettera a), della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.

10. Il regolamento individua:

- a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;
- b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
- c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l'avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2;
- d) i criteri minimi per l'organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c);
- e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale;
- f) le modalità per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione.

11. I canoni di pesca sportiva e gli eventuali casi di agevolazione o esenzione sono determinati con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) l'importo del canone annuale è unico e consente di pescare nell'ambito di tutti i regimi di pesca;
- b) l'importo dei canoni infra - annuali può essere differenziato in base ai regimi di pesca in cui consente di pescare;
- c) l'importo dei canoni infra - annuali è ridotto per i pescatori in possesso della licenza di pesca sportiva di cui ai commi 4 e 5.

12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.

13. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.

14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.

[14 bis. Ai componenti esterni della Commissione d'esame di cui al comma 4 spetta il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali e un gettone di presenza il cui importo è stabilito con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, con oneri a carico del bilancio dell'Ente medesimo.]

- Omissis -

Art. 43

(Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica)

1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneità. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne.

2. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono selezionate, formate, **equipaggiate e organizzate dall'Ente medesimo che ne disciplina e controlla l'attività** secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.

3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal regolamento.

4. Il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.

5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.

- Omissis -

Art. 48

(Regolamenti di attuazione)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le seguenti materie in conformità a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12:

a) individuazione dei bacini di gestione e dei settori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21;

b) disciplina della pesca sportiva e professionale in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 29;

c) autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28;

d) concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30;

e) autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31;

f) gare di pesca e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle medesime in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32;

g) realizzazione e autorizzazione delle immissioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36;

h) disciplina della vigilanza ittica volontaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;

i) procedure di sospensione della licenza di pesca professionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4.

- Il testo dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare gli indennizzi per il ristoro dei danni causati dagli attacchi della cimice asiatica (*Halomorpha halys*) previsti all'articolo 1, commi 501 e 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all'impresa costituita da coloro che abbiano acquisito l'azienda agricola a titolo mortis causa dal richiedente l'aiuto, che siano in possesso degli stessi requisiti soggettivi e che proseguano la medesima attività di produzione primaria.

6. Per le finalità di cui al comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20
(Attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006)

1. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.

3. La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari **di cui al comma 1 e del digestato.**

4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate.

4 bis. La Regione, in collaborazione con l'ERSA, svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.

4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

5 bis. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1.

- Il testo degli articoli 7 e 19 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Piano regionale antincendio boschivo)

1. Il Piano regionale antincendio boschivo, di seguito denominato Piano, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3 della legge 353/2000, individua e descrive le modalità tecnico-operative delle attività per la previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione della lotta agli incendi boschivi volte alla tutela del bosco e alla sua ricostituzione ove danneggiato o distrutto dal fuoco, riconoscendo il ruolo degli enti locali e delle associazioni ai fini della valorizzazione del volontariato di cui all'articolo 14.

2. Il Piano definisce in particolare:

a) i fattori predisponenti e le cause determinanti l'incendio;

b) gli indici di pericolosità e di rischio fissati su base quantitativa e sinottica;

c) l'individuazione delle aree a pericolo e rischio di incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i criteri per la valutazione del rischio di incendio boschivo, da parte dei Comuni, nelle aree di cui alla lettera c);

e) i programmi e gli interventi per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, i soggetti attuatori, le operazioni selvicolturali e di gestione del combustibile atte a ridurre il pericolo di incendi boschivi;

f) le procedure operative e le competenze delle componenti di Protezione civile e del Corpo forestale regionale, nonché le funzioni di supporto nelle quali impiegare altro personale regionale;

g) le esigenze e i programmi di formazione in materia di antincendio boschivo di cui all'articolo 15 anche prevedendo livelli diversi della formazione stessa al fine di aggiornare costantemente le competenze generali dei volontari e perfezionare la professionalità;

h) l'organizzazione della banca dati delle aree percorse da incendio, le procedure e la modulistica per la raccolta dei dati statistici utili alla conoscenza del fenomeno e alla sua visualizzazione;

i) il computo economico-finanziario delle attività previste nel Piano stesso;

j) i contenuti e le modalità di applicazione del fuoco prescritto, del fuoco tattico e del controfuoco di cui all'articolo 12;

k) la consistenza minima e la localizzazione ottimale delle risorse disponibili per la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi, le tipologie di infrastrutture, i mezzi e le attrezzature per l'antincendio boschivo a disposizione della Protezione civile e del Corpo forestale regionale e i programmi per il loro potenziamento e aggiornamento;

l) i tempi massimi di impiego giornaliero del personale sugli incendi boschivi, in coerenza con quanto disposto dalla contrattazione di comparto e nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli operatori, con particolare riferimento all'impiego fronte fuoco;

m) le aree coperte da vegetazione naturale, inserite nelle aree definite di tutela ambientale dalla normativa di settore;

n) le modalità di raccolta e messa a disposizione dei dati per l'aggiornamento dell'archivio regionale e del catasto degli incendi boschivi di cui agli articoli 8 e 9;

o) le attività di prevenzione, di informazione alla cittadinanza, di vigilanza del territorio, di mobilitazione delle organizzazioni di volontariato, di prontezza operativa delle squadre, di attivazione di convenzioni eventualmente stipulate nelle modalità corrispondenti allo stato di allerta e ai valori crescenti degli indici di pericolo;

p) ogni altra iniziativa idonea ad attuare le finalità di cui al comma 1 e di cui al presente comma.

3. Il Piano, predisposto congiuntamente dalla Direzione centrale e dalla Protezione civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di foreste di concerto con l'Assessore alla Protezione civile, sottoposto a revisione annuale con la medesima procedura e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. **Per la redazione e la revisione del Piano la Direzione centrale è autorizzata ad avvalersi anche di soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali e di contratti.**

- Omissis -

Art. 19
(Divieti e prescrizioni)

1. In attuazione dell'articolo 10 della legge 353/2000 le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo non possono avere per almeno quindici anni una destinazione diversa da quella prevista dallo strumento urbanistico vigente all'epoca dell'evento. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

2. Nelle zone di cui al comma 1 i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo è vietata per dieci anni ogni edificazione, fatti salvi i casi in cui sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici allora vigenti.

3. Sono altresì vietate per cinque anni nelle zone di cui al comma 1 le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, fatte salve quelle autorizzate dalla Direzione centrale per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e di urgenza per la tutela di valori ambientali, paesaggistici o per difesa fitopatologica.

4. Nei casi di cui al comma 3 la Regione provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi a enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, secondo le direttive impartite dagli strumenti normativi e di pianificazione forestale vigenti.

5. Nelle aree boscate percorse da incendio sono vietati il pascolo e la caccia per dieci anni.
6. I divieti di cui al comma 5 non si applicano in caso di principio d'incendio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
7. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 9 e 11 ai sensi della presente legge è altresì vietato durante tutto l'anno:

a) accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;

b) usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

c) far scoppiare prodotti pirotecnici;

d) gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;

d bis) usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.

8. Nei periodi di massima pericolosità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), oltre ai divieti già previsti al comma 7, è vietato:

a) utilizzare esplosivi e far brillare mine;

[b) usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile;]

c) eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

9. Il regolamento di cui all'articolo 6 individua le procedure di esenzione e di autorizzazione, anche semplificate, concedibili per attività lavorative, per manifestazioni pubbliche o tradizionali di deroga ai divieti di cui al comma 7, lettere a), b), **c) e d bis)**.

10. Le autorizzazioni di cui al comma 9 **sono sospese per il periodo** di massima pericolosità.

11. I divieti di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione nei poligoni di tiro destinati all'addestramento militare, per i quali vengono definiti specifici disciplinari d'uso ai sensi della normativa statale di settore.

12. Nella fascia di venti metri lineari di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano i divieti di cui al comma 7, lettere a) e c), e quelli di cui al comma 8.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 17/2019, è il seguente:

Art. 20
(Sanzioni)

1. Nel caso di violazione al divieto di cui all'articolo 19, comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 353/2000.

2. Per la violazione del divieto di cui all'articolo 19, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro.

3. Per le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 19, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro

a 1.000 euro. Gli importi minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati nei periodi di massima pericolosità e nelle aree protette e nei siti Natura 2000 individuati ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

4. All'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 19 provvedono il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

- Il testo dell'articolo 2, commi da 61 a 64, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, è il seguente:

Art. 2
(Risorse agricole e forestali)

- Omissis -

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura isontina un contributo straordinario per la realizzazione, in Comune di San Pier d'Isonzo su beni del demanio regionale, di locali adibiti a centro operativo per il personale di campagna e per il ricovero di mezzi e attrezzi funzionali alla gestione degli impianti irrigui e delle opere di bonifica e all'attività istituzionale consortile.

62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 e la contestuale richiesta di liquidazione del 100 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

63. Il contributo di cui al comma 61 è concesso e liquidato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario presenta la documentazione autorizzativa della struttura regionale competente in materia di demanio e rendiconta la spesa, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro sei anni dalla concessione del contributo, salvo proroga disposta con decreto del Direttore del Servizio competente per motivate circostanze.

64. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 61 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

- Il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:

Art. 94
(Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Su proposta degli enti di governo dell'ambito (458), le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche

qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

- Il testo dell'articolo 3, commi da 28 a 31, della legge regionale 13/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

28. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la realizzazione di uno studio finalizzato a inquadrare tutti i dispositivi di concentrazione ittica nei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone e a individuare una strategia regionale per la loro manutenzione e gestione integrata, coerentemente con linee strategiche del FLAG "GAC FVG" (Fisheries Local Action Groups - Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia).

29. Ai fini di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo alla Camera di Commercio Venezia Giulia dell'ammontare massimo di 50.000 euro. Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).

29 bis. La strategia di gestione prevista dallo studio di cui al comma 28 dovrà considerare la funzione dei dispositivi di concentrazione ittica per la tutela e incremento delle comunità ittiche del golfo di Trieste e il loro contributo complessivo alla sostenibilità della pesca professionale marittima anche in relazione alle altre attività antropiche, coerentemente con le linee strategiche del FLAG "GAC FVG".

30. Per le finalità previste dal comma 29, è destinata la spesa di 131.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui all'articolo 11, comma 1.

31. Per quanto disposto dal comma 29, si provvede alla corrispondente variazione dell'accantonamento, ridotto a 1.681.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione

prevista dalla Tabella L di cui all'articolo 12, comma 9.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, è il seguente:

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, le seguenti funzioni:

- a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
- b) istituzione e gestione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
- b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
- b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;
- c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
- d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);
- e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;
- f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
- g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
- h) monitoraggio sanitario;
- i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
- j) gestione faunistica e venatoria;
- j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
- j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
- j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
- j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
- j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:
 - 1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;
 - 2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;

3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14(Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);

4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56(Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);

5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;

6) ai prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992;

j septies) (ABROGATA)

j octies) (ABROGATA)

j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;

j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10;

j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:

a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;

b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;

c) approva i Piani venatori distrettuali;

d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;

e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;

e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;

f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;

g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.

g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;

g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;

g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;

g sexies) cura la vigilanza venatoria.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.

- Il testo dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il seguente:

Art. 22.
(Norme quadro)

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n.142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

- Il testo dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:

Art. 19
(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56
(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato

rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni **di cui all'articolo 51 comma 3, assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g)**, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 4 dell'Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, in attuazione del DPR 57/2018 e dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, per la gestione del Porto di Monfalcone, stipulata il 20 dicembre 2019, è il seguente:

Articolo 4

(Progettazione ed esecuzione di opere ed interventi di manutenzione straordinaria)

1. La Regione prosegue direttamente alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali, già avviati e in corso di esecuzione, fino a completa ultimazione: approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone; interventi sui binari per la completa agibilità dell'anello ferroviario interno al porto; interventi a sostegno del servizio di manovra ferroviaria con l'eventuale ricondizionamento di un locomotore utilizzato per il servizio di manovra; manutenzione straordinaria dell'impianto ferroviario a servizio della zona industriale e portuale; riattivazione del raccordo ferroviario Schiavetti-Brancolo.

2. Per espletare i compiti di cui al presente articolo la Regione e l'Autorità di Sistema possono avvalersi del Consorzio di sviluppo economico del monfalconese, in coerenza con gli scopi istituzionali del medesimo soggetto, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

- Il testo dell'articolo 4, commi 36 e 37, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, in quanto ente facente parte del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) a sua volta inserito tra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), per l'adeguamento **delle sedi dell'Agenzia**, alle prescrizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>>), concernenti la costruzione in zona sismica.

37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 42, 46, 48, 49, 51, 52, 53 e 56 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42

(Disciplina della concessione)

1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.

2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte

integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.

4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.

5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nel rispetto dei seguenti principi:

a) il mantenimento o il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;

b) il rispetto del DMV;

c) l'impossibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o la non sostenibilità di detto riutilizzo sotto il profilo economico;

d) il rispetto dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero nei casi di prelievo da falda, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate.

6. Le concessioni di derivazione d'acqua sono rilasciate per una durata temporanea con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo e per uso ittogenico e i quindici anni nel caso di grandi derivazioni a uso industriale.

7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione.

8. La titolarità della concessione può essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del concessionario. La variazione della ragione sociale della società concessionaria è comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione.

10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'articolo 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonché limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.

11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.

11 bis. Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico, previsto dall'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) è sostituito dalla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, corredata da una stratigrafia, comprovante la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque.

12. Nel rispetto dei principi di cui al comma 5 non sono soggette al rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 3:

- a) le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico di cui all'articolo 93 del regio decreto 1775/1933;
- b) gli utilizzi di acque da parte della Regione di cui all'articolo 38;
- c) le derivazioni di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39;
- d) l'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40;
- e) il prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 41.

13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonché alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), e alle risorse geotermiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

- Omissis -

Art. 46

(Provvedimento di concessione e disciplinare)

1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione alla derivazione d'acqua oppure emette il relativo provvedimento motivato di diniego, nonché provvede all'inserimento dei relativi dati nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto istante e agli enti convocati alla conferenza di servizi ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.

3. La concessione di derivazione d'acqua è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di diminuzione delle portate derivate, causata dalla ridotta disponibilità della risorsa nei periodi di carenze idriche o dall'assunzione di provvedimenti eccezionali d'urgenza da parte della pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrogeologico del territorio, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.

4. L'esercizio della derivazione d'acqua può essere temporaneamente sospeso, nel rispetto delle priorità definite dalla presente legge, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, per ragioni di pubblico interesse o in caso di anomalo abbassamento delle falde acquifere, o in caso di grave carenza della risorsa idrica al fine di garantire il DMV, senza diritto ad alcun indennizzo. Nel caso in cui la sospensione dell'esercizio della derivazione d'acqua risulti non imputabile al concessionario, il canone demaniale di concessione non è dovuto per l'intera durata della sospensione.

5. Il soggetto istante versa il canone demaniale, gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 43, comma 16, prima della sottoscrizione del disciplinare per accettazione e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

5 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.

5 ter. Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il deposito cauzionale di cui al comma 5 permane a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario subentrante.

5 quater. Nei casi di trasferimento parziale della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il concessionario subentrante effettua un nuovo deposito cauzionale o presta una nuova garanzia, con le modalità di cui al comma 5 bis.

- Omissis -

Art. 48

(Rinnovo della concessione)

1. La concessione di derivazione d'acqua può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e a essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico.

2. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nell'ambito del servizio idrico integrato e le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo rilasciate a enti pubblici economici non commerciali, possono essere rinnovate con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 1775/1933.

3. Il concessionario di derivazione d'acqua presenta l'istanza di rinnovo della concessione non prima di due anni dalla scadenza della stessa.

4. Qualora l'istanza di rinnovo sia presentata nei termini e il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego allo stesso, il soggetto istante continua l'esercizio della derivazione d'acqua oltre la scadenza prevista, secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

5. Qualora nell'istanza di rinnovo siano previste varianti sostanziali di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, alla concessione originaria si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

6. Le istanze di rinnovo che introducono varianti non sostanziali alla concessione d'origine sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

7. Con il provvedimento di rinnovo la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

7 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5 sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.

8. Il presente articolo non si applica alle concessioni di derivazione d'acqua a uso idroelettrico.

Art. 49

(Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o del diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la ricognizione degli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acqua con atto cumulativo che sostituisce il provvedimento di concessione

di derivazione.

2. Il richiedente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continua l'esercizio della derivazione d'acqua secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Le istanze di rinnovo sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

3 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5 sono pari a un'annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.

3 ter. Nei casi di cui all'articolo 49, comma 3, il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo di cui all'articolo 46, comma 5 sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dal comma 3 bis.

3 quater. Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il deposito cauzionale di cui al comma 5 dell'articolo 46 permane a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario subentrante.

3 quinquies. Nei casi di trasferimento parziale della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il concessionario subentrante effettua un nuovo deposito cauzionale o presta una nuova garanzia, con le modalità di cui al comma 3 bis.

- Omissis -

Art. 51
(Cause di estinzione)

1. Sono cause di estinzione della concessione di derivazione d'acqua:

a) la mancata presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 48 o il diniego del rinnovo;

b) la rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'articolo 52;

c) la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 53;

d) la revoca da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 54.

2. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta l'obbligo del concessionario della rimozione dell'impianto di derivazione realizzato in aree del demanio idrico regionale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire al patrimonio regionale le relative opere.

3. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta l'obbligo del concessionario al ripristino dello stato dei luoghi. **La cessazione della concessione di derivazione d'acqua e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi sono asseverati da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario.** Nel caso di inottemperanza da parte del concessionario la struttura regionale competente alla gestione del demanio regionale provvede alla riduzione in pristino dei luoghi con oneri a carico del concessionario.

4. L'obbligo di pagamento del canone demaniale cessa al termine dell'annualità in corso al momento **della presa d'atto dell'asseverazione di cui al comma 3, da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.**

5. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta, alla sua scadenza, il pagamento dell'ultima rata del canone demaniale nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo, rapportata al periodo

intercorrente tra l'1 gennaio dell'anno in corso e la data della scadenza della concessione.

6. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua prima della sua scadenza non dà diritto alla restituzione della frazione dell'importo annuo già versato a titolo di canone demaniale, rapportata al periodo intercorrente tra la data di cessazione della concessione e il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 52

(Rinuncia alla concessione)

1. Il concessionario di derivazione d'acqua comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza delle opere di derivazione.

2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche comunica al soggetto di cui al comma 1 la presa d'atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione di derivazione d'acqua e al ripristino dello stato dei luoghi.

3. A seguito **della presa d'atto dell'asseverazione di cui all'articolo 51, comma 3**, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la cessazione della concessione di derivazione d'acqua.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 53

(Decadenza della concessione)

1. Il concessionario decade dal diritto di derivare l'acqua nei seguenti casi:

a) mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi;

b) mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;

c) variante all'impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47;

d) mancato pagamento di tre annualità consecutive dei canoni demaniali determinati ai sensi dell'articolo 50;

e) mancato pagamento di un'annualità del canone demaniale relativo alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50, comma 8;

f) grave o reiterata inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazione d'acqua;

g) la mancata realizzazione dell'opera di derivazione nei termini indicati **nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare**.

2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, per provvedere.

3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione di derivazione d'acqua.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

- Omissis -

Art. 56
(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nonché la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in violazione dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 27, comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del valore del materiale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro.

3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3 il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di attività dall'inizio delle operazioni di scavo certificato dal direttore dei lavori.

7. Il prelievo di materiale litoide in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 29 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

8. L'applicazione di una delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, o il pagamento in misura ridotta delle medesime sanzioni, per un numero superiore a tre volte, comporta per il concessionario di estrazione di materiale litoide l'esclusione dalla possibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento dell'ultima sanzione.

9. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di polizia idraulica, qualora siano accertate difformità rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni o non siano rispettate le modalità esecutive o le prescrizioni emanate ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, sono applicate le seguenti sanzioni:

a) il taglio di un quantitativo superiore al limite assentito comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 20 euro a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie tagliata in più, o da 20 euro a 100 euro per ogni tonnellata di legna o frazione tagliata in più, oltre al pagamento del canone demaniale dovuto per il legname tagliato;

b) l'esercizio delle attività in assenza della comunicazione o prima della decorrenza dei termini di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, lettera a), o in difformità delle modalità esecutive indicate nella comunicazione stessa o delle prescrizioni dettate dalle strutture regionali competenti, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria

amministrativa da 25 euro a 250 euro;

c) l'esercizio delle attività in assenza o in difformità dell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 40 euro a 400 euro.

10. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 33, comma 6, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

11. La derivazione di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39 in assenza o in difformità del parere tecnico, ovvero l'inadempimento degli obblighi previsti al comma 3 del medesimo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

12. L'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40 in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

13. La derivazione d'acqua in assenza del provvedimento di concessione di cui all'articolo 46 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.

13 bis. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella indicata nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

14. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, nei casi di superamento della portata media o massima stabilita nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, verificata alla scadenza della concessione o a seguito di istanza di variante, comporta l'obbligo, a carico del concessionario, della corresponsione dell'integrazione del canone annuo di concessione determinato sulla base della tariffa vigente al momento dell'accertamento e per l'intera durata della stessa.

15. Il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio e degli obblighi e delle condizioni della derivazione d'acqua contenute nel provvedimento di concessione o nel relativo disciplinare o nel parere tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

16. Il trasferimento a soggetti terzi della concessione di derivazione d'acqua in assenza o in difformità del provvedimento di cui all'articolo 42, comma 8, comporta l'applicazione, a carico dell'originario titolare della concessione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro in caso di concessione di piccola derivazione e da 2.000 euro a 4.000 euro in caso di concessione di grande derivazione.

17. Chiunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste da altre leggi, non ottempererà alle prescrizioni per la restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, indicate nei permessi di ricerca, nelle concessioni di coltivazione e nelle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, di cui all'articolo 37, comma 3 o effettui la restituzione di tali acque in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

18. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro.

19. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro.

20. La mancata sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento prevista dall'articolo 19, comma 5, comporta

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

21. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV con le modalità definite dal Piano regionale di tutela delle acque e ai sensi dell'articolo 36 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

22. Le violazioni di cui al comma 21 commesse nell'esercizio di derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 1.500 euro a 15.000 euro per impianti con potenza nominale media inferiore ai 1.000 kW;
- b) da 3.000 euro a 30.000 euro per impianti con potenza nominale media compresa tra 1.000 e 3.000 kW;
- c) da 5.000 euro a 50.000 euro per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW.

23. Per le sanzioni di cui ai commi 21 e 22 non è consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

- Il testo dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR, è il seguente:

Art. 14
(Conferenza di servizi)

1. Alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, partecipano i competenti organi del Ministero e la Regione. L'Ente proponente può invitare altresì le pubbliche amministrazioni che ritiene necessarie in relazione ai contenuti dello strumento urbanistico generale di adeguamento al PPR. Al fine di accertare se la proposta dell'ente vada sottoposta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), a un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) o a una verifica di assoggettabilità a VAS, possono essere acquisiti nella conferenza di servizi i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.

2. Il parere del Ministero, espresso in conferenza di servizi o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito ai beni paesaggistici, in applicazione dell'articolo 145, comma 5, del Codice.

3. I lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro il termine di 90 giorni. La conferenza di servizi può convocare in audizione i portatori di interessi diffusi.

4. Qualora la conferenza di servizi non ritenga la proposta adeguata o conforme al PPR, il verbale conclusivo dei lavori della conferenza evidenzia le diverse posizioni espresse in quella sede. In tal caso, l'Ente proponente presenta una nuova proposta di adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPR che tiene conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.

5. Entro il termine di 60 giorni dalla eventuale pronuncia favorevole, anche con prescrizioni, della Conferenza di Servizi, l'Ente proponente adotta lo strumento urbanistico generale, secondo la normativa urbanistica vigente, adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

6. In caso di dissenso espresso dal competente organo del Ministero in sede di conferenza di servizi, lo strumento urbanistico eventualmente adottato e approvato non produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

7. In caso di mancata partecipazione dei competenti organi del Ministero alla conferenza di servizi, la Regione trasmette agli stessi gli esiti della conferenza, richiedendo la positiva verifica dell'avvenuto adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici, da esprimere entro il termine perentorio di 30 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento o conformazione alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, è assicurata dall'acquisizione del parere del soprintendente, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

- La parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: Beni culturali

- Il testo degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 42/2004, è il seguente:

Articolo 136
(Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

- Omissis -

Articolo 142
(Aree tutelate per legge)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo

di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

- Il testo dell'articolo 33 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR, è il seguente:

Art. 33
(Aree compromesse e degradate)

1. Il PPR riconosce le aree compromesse e le aree degradate quale elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione.

2. Si definiscono aree compromesse le aree ove si registra "distruzione, perdita o grave deturpazione" degli aspetti e dei caratteri che determinano la qualità di un paesaggio, quali i valori naturalistici, antropici, storico -culturali, panoramici e percettivi.

3. Sono aree degradate le aree ove si registra "deterioramento, decadimento o impoverimento" degli aspetti e dei caratteri sopra indicati.

4. La condizione di compromissione o di degrado può essere determinata da eventi naturali, da fenomeni di abbandono o da interventi antropici di trasformazione che hanno alterato gli aspetti ed i caratteri identitari dei luoghi.

5. Il PPR riconosce le seguenti tipologie di trasformazione che comportano fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale:

a) Erosione della costa e degli elementi morfologici caratterizzanti la laguna di Marano e Grado

- b) Altre aree a vulnerabilità ambientale/idrogeologica
- c) Assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e produttivi (es ss 13 Udine)
- d) Campi fotovoltaici
- e) Elettrodotti
- f) Dismissioni militari e confinarie
- g) Insediamenti produttivi inutilizzati o sotto utilizzati
- h) Cave
- i) Edifici di valore storico, culturale con stato di degrado degli aspetti scenico-percettivi
- j) Discariche
- k) Insediamenti generati da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui, incompleti
- l) Aree infrastrutturali sottoutilizzate e dismesse (casello Latisana, autoporto di Pontebba, Ferneti)

6. La valutazione del livello di compromissione del paesaggio, declinata in bassa, media, alta, considera, in particolare, le seguenti categorie di alterazioni del paesaggio, come definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42":

- a) Intrusione
- b) Frammentazione
- c) Riduzione
- d) Eliminazione progressiva di relazioni storico culturali simboliche
- e) Concentrazione
- f) Deconnotazione

7. Nelle schede di ambito di paesaggio sono riconosciute le aree compromesse e le aree degradate, proprie dell'ambito; gli strumenti urbanistici generali recepiscono e delimitano, in sede di adeguamento e conformazione del PPR, le aree compromesse e degradate indicate nella scheda d'ambito.

8. Nelle aree compromesse e degradate gli strumenti urbanistici generali perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica e si conformano, tenuto conto del livello di compromissione individuato, agli indirizzi dettati dal PPR attraverso le Schede d'ambito di paesaggio e l'Abaco delle aree compromesse e degradate, fermo restando quanto disposto dal Capo III per i beni paesaggistici.

- Il Titolo I (Oggetto e finalità), capo IV della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, reca: PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

- Il testo dell'articolo 5, comma da 36 a 39, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, è il seguente:

Art. 5

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e su suoli di proprietà pubblica, per la produzione e la cessione di energia elettrica secondo la normativa nazionale vigente.

37. I rapporti tra la Regione e gli enti pubblici proprietari degli edifici e dei suoli sono disciplinati, con particolare riguardo alla realizzazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà della Regione, mediante la stipula di una convenzione il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.

39. Per le finalità di cui al comma 36 con riferimento agli oneri relativi alla gestione degli impianti fotovoltaici è destinata la spesa complessiva di 525.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per l'anno 2021, di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 250.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 60

(Autorità competente per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche)

1. Le funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017e del regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, sono delegate ai Comuni.

2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:

a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, volti a realizzare edifici con una volumetria finale superiore a 10.000 metri cubi nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; con una volumetria finale superiore a 5.000 metri cubi nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria finale superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri Comuni della Regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei Comuni di montagna interna

secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri Comuni;

c) opere e interventi sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/2004, e individuati dal Piano paesaggistico regionale, nonché su alvei, sponde e argini dei medesimi, fatta eccezione per opere e interventi riguardanti il patrimonio edilizio realizzabili in attività edilizia libera o libera asseverata;

d) opere e interventi sulla linea di costa marittima e lagunare assunta, ai fini della sua delimitazione, dal Piano paesaggistico regionale;

e) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per opere e interventi che implicano movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi;

e bis) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza superiore a 1 MW;

f) opere e interventi di carattere sovracomunale;

g) opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica ai sensi della disciplina regionale.

4. La delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004. Qualora non sia stata istituita la Commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 59 può essere conferita la delega per le sole funzioni di cui al comma 1.

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, previo accertamento da parte della struttura regionale competente della sussistenza dei requisiti.

6. Le funzioni sanzionatorie, l'accertamento della compatibilità paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 167 del decreto legislativo 42/2004 spettano alla Regione o ai Comuni delegati secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.

7. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla medesima data.

8. Sono confermate le deliberazioni della Giunta regionale adottate sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2020 con le quali sono state delegate le funzioni amministrative in materia di paesaggio.

- Il testo degli articoli 14 e 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, è il seguente:

Art. 14
(Provvedimenti attuativi)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

a) gli elementi conoscitivi e i criteri di priorità, previo parere della Commissione consiliare competente, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;

b) con riferimento alla concessione di estrazione di materiale litoide:

- 1) i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro e l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide;
 - 2) le modalità di determinazione del deposito cauzionale;
 - 3) la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'articolo 30;
 - 4) le modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8;
 - c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;
 - d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;
 - e) la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50;
 - f) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904, le tipologie di impianti la cui realizzazione sia resa necessaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), da ragioni di rilevante interesse pubblico ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela ambientale;
 - g) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;
 - h) la disciplina relativa all'autorizzazione, alla realizzazione, alla vigilanza sui lavori di costruzione e al collaudo delle opere di sbarramento, con esclusione degli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna privi di argini fuori terra, delle opere di regimazione dei corsi d'acqua prive di funzioni di ritenuta e dei serbatoi pensili;
 - i) i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in attuazione dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;
 - j) i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali;
 - k) i criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis;
 - k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), all'articolo 15, comma 1, lettera f), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);
 - k ter) le procedure, nonché l'attribuzione delle competenze all'interno dell'amministrazione regionale, relativamente all'individuazione di abitazioni e attività produttive soggette a rischio idrogeologico molto elevato, agli accertamenti tecnici, agli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, alla sistemazione provvisoria degli abitanti, all'applicazione delle misure di incentivazione ai fini della delocalizzazione e della rilocalizzazione, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti:

- a) i criteri e le modalità per la predisposizione della cartografia dei corsi d'acqua di cui all'articolo 4;
 - b) le modalità di svolgimento del servizio di piena e l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di classe 1 e 2 in cui tale servizio è obbligatorio;
 - c) le tipologie di sbarramenti e di invasi sottoposte alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;
 - d) la classificazione degli sbarramenti fluviali di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, nonché lo schema tipo della scheda tecnica ai fini della ricognizione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4;
 - e) lo schema tipo dell'istanza di concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 5;
 - f) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 22, comma 1;
 - g) le modalità di effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3;
 - h) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alla concessione di derivazione d'acqua, di cui all'articolo 42, comma 3;
 - i) lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 3;
 - j) i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37, comma 1, e alle autorizzazioni agli attingimenti di acque superficiali di cui all'articolo 40, comma 5;
 - k) le linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini di cui all'articolo 36, comma 4;
 - l) l'elenco dei dipendenti regionali finalizzato all'istituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 44, comma 5;
 - m) la procedura mediante conferenza di servizi per l'autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali.
- m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

- a) le linee guida per la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
- b) le linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua.

- Omissis -

Art. 50

(Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.

1 bis. Il canone demaniale previsto dal comma 1 non può essere inferiore all'importo minimo di 12 euro.

2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al

consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste, ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, riduzioni del canone demaniale nelle ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

3 bis. Il canone demaniale previsto dal decreto di cui al comma 1 è aumentato nella misura di 40 euro per kW nei casi in cui l'esercizio delle concessioni di derivazione d'acqua, ferme restando le condizioni stabilite dalle vigenti normative e dal disciplinare di concessione, sia prorogato ai sensi dell'articolo 12, comma 8 bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 40, comma 1, sono soggette al pagamento del canone demaniale in misura annua fissa.

5. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, comma 2, e 41.

6. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 42, comma 7, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di derivazione.

7. Le utilizzazioni e le concessioni di cui all'articolo 49 sono soggette all'applicazione dei canoni demaniali ai sensi dell'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, fatta salva la compensazione con i canoni demaniali già versati antecedentemente alla data di decorrenza fissata dall'articolo 96, comma 7, medesimo.

8. I canoni demaniali di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua rilasciate dai competenti organi statali antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001.

9. La decorrenza del pagamento del canone demaniale è riferita all'anno solare e il relativo versamento è effettuato entro il mese di febbraio dell'annualità in corso.

10. Su motivata richiesta del soggetto concessionario, ai fini della riscossione di somme non corrisposte nelle annualità pregresse, il pagamento dei canoni demaniali relativi alle derivazioni d'acqua di importo superiore a 1.000 euro può essere rateizzato fino a un massimo di dodici rate trimestrali di uguale importo non inferiore a 300 euro ciascuna, ferma restando la contestuale applicazione degli interessi al tasso legale.

11. Il mancato o il ritardato pagamento dei canoni demaniali comportano il versamento della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.

12. Il servizio di riscossione dei canoni demaniali può essere affidato a un concessionario scelto mediante procedura a evidenza pubblica.

- Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, è il seguente:

Art. 73

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. La concessione di contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 55 della legge regionale 12/2002.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

3. I regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati dovranno essere formalmente integrati, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2, affluiscono nell'unità previsionale di base 3.6.977 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5, commi da 67 a 70, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

67. Al fine di consentire il ripristino della viabilità di accesso alle malghe l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità di montagna un contributo per il finanziamento delle spese di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori.

68. Le domande sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono finanziate con procedimento a sportello fino all'esaurimento delle risorse.

69. Le domande sono corredate della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi della legge regionale 14/2002. **[Su domanda delle Comunità di montagna è disposta la delegazione amministrativa di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002.]**

70. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è il seguente:

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- Omissis -

55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale.

56. L'individuazione degli interventi di cui al comma 55, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

56.1 Ogni Ente può presentare una domanda per anno solare, nel limite degli importi massimi del finanziamento complessivo di cui al comma 56 ter, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità.

56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei seguenti criteri inerenti le caratteristiche dell'opera pubblica proposta:

a) ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti;

b) misura di cofinanziamento del costo dell'intervento:

1) contributo richiesto fino al 30 per cento del quadro economico: 20 punti;

2) contributo richiesto fino al 50 per cento del quadro economico: 15 punti;

3) contributo richiesto fino al 70 per cento del quadro economico: 10 punti;

c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti;

d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o realizzati: 12 punti;

e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti;

f) interventi realizzati da Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ovvero, al fine di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, Comuni montani o confinari: 10 punti.

56 bis 1. Il livello di programmazione e progettazione raggiunto e approvato dall'Ente beneficiario attribuisce un ulteriore punteggio così determinato:

- a) progettazione esecutiva: 30 punti;
- b) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti;
- c) inserimento dell'opera nel elenco annuale delle opere pubbliche del Comune: 15 punti;
- d) progettazione preliminare: 10 punti.

56 bis 2. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo al maggiore livello di progettazione raggiunto, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente. Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso. Le domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate.

56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale.

56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.

56 quater. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate modifiche al termine per la presentazione delle domande, ai criteri e alle misure di assegnazione dei finanziamenti.

57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3356 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 5, commi da 31 a 38, della legge regionale 13/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Trieste S.p.a. per interventi di **ammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura interportuale, nonché** di elettrificazione, ammodernamento e messa in funzione di raccordi ferroviari nell'ambito del comprensorio interportuale di Ferneti e di Bagnoli della Rosandra, con la finalità generale di supportare il processo di transizione

ecologica mediante l'incremento del trasferimento delle merci via ferrovia in alternativa al trasporto su strada.

32. Il contributo di cui al comma 31 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio porti portualità e logistica integrata, da parte dell'Interporto di Trieste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali. Saranno considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 31 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea.

33. Il contributo di cui al comma 31 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. **[L'ammontare complessivo del contributo per le opere di infrastrutturazione di cui al comma 31 non supera comunque l'importo di 4 milioni di euro.]**

34. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 31 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

35. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione **degli interventi**, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002.

36. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di cui all'articolo 12, commi 34 e 35, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), e all'articolo 33 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), anche al fine di provvedere alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle attività connesse alle procedure di gestione ed esecuzione dei finanziamenti e azioni di cui alle ordinanze di attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, per la prevenzione del rischio sismico.

38. Per le finalità di cui al comma 37 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 5, commi da 40 a 44, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto di Trieste S.p.A. per opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del centro intermodale finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia.

41. Entro il 30 aprile 2020 la Società Interporto di Trieste S.p.A. presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

42. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

43. Il contributo di cui al comma 40 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.

44. Per le finalità previste dal comma 40 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è il seguente:

Articolo 56

(Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali)

1. Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

3. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

4. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

7. Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 61 a 63, della legge regionale 13/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Aspetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Interporto centro commerciale di Pordenone per la progettazione e la realizzazione di un sistema di pannelli fonoassorbenti atti a ridurre l'inquinamento sonoro nei quartieri abitati confinanti alla struttura.

62. Il contributo di cui al comma 61 viene concesso a seguito di apposita domanda dell'Interporto centro commerciali di Pordenone, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente, corredata del preventivo dettagliato di spesa e della relazione tecnica illustrativa del progetto.

62 bis. Il contributo di cui al comma 61 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.

63. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 10, commi da 21 a 24, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, è il seguente:

Art. 10
(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 125 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 43 milioni di euro per l'anno 2021 e 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

22. Le risorse di cui al comma 21 sono suddivise in due quote:

a) quota ordinaria, pari a complessivi 81 milioni di euro, di cui 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, assegnata d'ufficio dalla Direzione competente in materia di autonomie locali, concessa ed erogata in un'unica soluzione secondo il seguente riparto:

1) per il 12 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

2) per il 23 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

3) per il 23 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

4) per il 42 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine;

b) quota integrativa, pari a complessivi 44 milioni di euro, di cui 16 milioni di euro per l'anno 2021 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, assegnata dalla Direzione competente in materia di edilizia scolastica, ripartita come segue:

1) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia 3.467.000 euro per l'anno 2021, 2.100.000 euro per l'anno 2022, 2.600.000 euro per l'anno 2023;

2) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone 2.092.300 euro per l'anno 2021, 3.232.230 euro per l'anno 2022, 1.241.250 euro per l'anno 2023;

3) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste 2.640.700 euro per l'anno 2021, 4.167.770 euro per l'anno 2022, 4.658.750 euro per l'anno 2023;

4) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine 7.800.000 euro per l'anno 2021, 4.500.000 euro per l'anno 2022, 5.500.000 euro per l'anno 2023.

23. Per le finalità previste dal comma 22, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 81 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.

24. Per le finalità previste dal comma 22, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 44 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 16 milioni di euro per l'anno 2021 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio)- Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente

Art. 9

(Importi minimi delle erogazioni liberali per l'Art bonus FVG per gli anni 2020 e 2021)

1. Al fine di contenere gli effetti causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del settore culturale e supportare la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, per accedere ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e al relativo regolamento di attuazione, la misura del finanziamento dei progetti per gli anni 2020, **2021 e 2022**, è stabilita nei seguenti importi minimi:

- a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
- b) 3.000 euro per le piccole imprese;
- c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2, è il seguente

Art. 5

(Sostegno e rilancio degli impianti natatori)

1. Al fine di fronteggiare la crisi congiunturale degli impianti sportivi natatori correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di rilanciare le attività sportive negli impianti medesimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti, nonché delle spese da sostenere nel corso dell'anno 2021 per progetti regionali di rilancio del settore, a favore dei proprietari degli impianti o dei gestori dei medesimi, con priorità ai progetti che interessano gli impianti a valenza comprensoriale, intendendosi per tale l'impianto a servizio di più Comuni o con il maggior numero di atleti tesserati frequentanti.

2. Il contributo di cui al comma 1, previa procedura valutativa delle domande, è concesso con priorità qualora il proprietario dell'impianto si impegni al cofinanziamento. Il cofinanziamento può essere apportato dal proprietario anche insieme agli altri soggetti interessati, nel caso di impianto comprensoriale.

3. Per le finalità previste dal comma 1, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo, le modalità del cofinanziamento.

- Il testo dell'articolo 56 legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato

rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali)

1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014, non si procede, né in sede di valutazione **delle domande di incentivo per le annualità 2021 e 2022** né ad altri fini alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e **attività svolte nelle annualità 2020 e 2021**, nonché alla verifica del **mantenimento nelle annualità 2020, 2021 e 2022** dei requisiti per l'ammissione ai finanziamenti triennali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli incentivi di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014.

3. I termini per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 1, stabiliti in via perentoria dai regolamenti attuativi delle norme della legge regionale 16/2014 citate al medesimo comma 1, possono essere prorogati con deliberazione di Giunta regionale

- Il testo dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

7. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 19 e 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività del Cluster regionale cultura e creatività possono essere realizzate dal soggetto gestore individuato con il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2019, n. 1128 anche nel corso del **2021 e del 2022** a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019 e nel 2020, **nonché a valere su quelle già concesse o da concedere nel 2021**.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 7

- Il testo dei commi da 46 a 50 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

46. L'Amministrazione regionale, in considerazione del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia e consapevole delle ripercussioni negative subite dai soggetti operanti nel settore del diritto allo studio, regolarmente accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS, di cui alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario al fine di preservare la continuità dei servizi convittuali a favore degli studenti.

47. Le risorse di cui al comma 50 sono ripartite tra le parti in misura proporzionale **tra le minori entrate e le maggiori/minori spese** da rette e servizi convittuali **a favore degli studenti** subite nel 2020 rispetto al 2019 desumibili dai bilanci approvati dei soggetti accreditati **[ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012]** e comunque entro il limite del risultato economico negativo dell'esercizio **fino alla concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili.**

48. La domanda per la concessione del contributo **[di cui al comma 46]** è presentata all'ARDIS dai soggetti di cui al **comma 46**, entro trenta giorni dalla data di **pubblicazione del relativo avviso pubblico**, corredata delle voci di bilancio dalle quali si desumono le minori entrate. Il contributo è concesso dall'ARDIS entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione di eventuali acconti.

49. Il contributo di cui al comma 46 è concesso in conformità alla Sezione "3.1 - aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, da ultimo modificata il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564, e degli articoli 54, 61 e 63 del "Regime quadro Covid-19 (SA.57021)" disciplinato nel DL n. 34/2020, approvato dalla Commissione europea con le successive Decisioni n. C (2020) 3482 final del 21.5.2020, C(2020) 6341 final del 11.9.2020, C(2020) 9121 final del 10.12.2020 e C(2021) 2570 final del 9.4.2021.

50. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 è il seguente

Art. 2

(Soggetti e benefici)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono tale scopo.

2. I contributi di cui al comma 1, per le attività culturali e didattiche, possono essere utilizzati a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, nonché per l'utilizzazione delle strutture all'uopo destinate incluso il canone d'affitto e l'importo della quota interessi dei mutui per acquisto o

ristrutturazione della sede, per la redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi, per viaggi e visite di istruzione connessi con l'attività, per l'acquisto di libri, di riviste, di giornali e di altro materiale didattico.

3. Al fine di sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 ulteriori contributi, a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della presente legge.

4. I contributi di cui al comma 3 sono commisurati al costo del progetto, e comunque in misura non eccedente a 1.500 euro.

4 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle università della terza età e della libera età, contributi in conto capitale per l'acquisto, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria della sede e per l'acquisto di arredi e attrezzatura, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, fatto salvo una minore percentuale di finanziamento in applicazione della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

- Il testo dei commi da 1 a 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di favorire il contenimento delle ricadute occupazionali negative derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 tramite l'utilizzo di strumenti di gestione non traumatica delle eccedenze, condivisi con le Parti Sociali, il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici):

a) è riconosciuto in misura pari a 3 euro per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito dell'effettiva riduzione dell'orario di lavoro, con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e ai contratti di espansione che prevedano l'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, **aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 maggio 2021;**

b) è riconosciuto, nella misura di cui alla lettera a), anche nei casi di utilizzo dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021.

2. Per tutto quanto non previsto dal comma 1, trova applicazione il regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 11/2009.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 29

(Finalità e destinatari)

1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;

c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

Art. 30

(Promozione dell'occupazione)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.

- Omissis -

Art. 32

(Lavoro in cooperativa)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell'Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'articolo 77, comma 3, lettera a).

Art. 33

(Promozione della stabilità occupazionale)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

- Omissis -

Art. 48
(Interventi)

1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.

- Il testo dei commi da 36 a 40 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

36. La Regione, nel riconoscere l'importanza delle iniziative di studio e di ricerca in grado di rispondere alle nuove sfide del "green deal" che valorizzano le competenze scientifiche presenti nel sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG), sostiene il "Progetto di Alta Formazione e Ricerca sulla Sostenibilità Quantitativa Trieste Laboratory on Quantitative Sustainability (TLQS)", promosso dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT), e funzionale al possibile avvio di un istituto dedicato alla ricerca, formazione e divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità.

37. Per le finalità di cui al comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze un contributo straordinario a sostegno delle fasi preparatorie e di avvio del progetto, **nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE**.

38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di ricerca, corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2021.

39. È fatto obbligo alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze - FIT di Trieste, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

40. Per le finalità previste al comma 36 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 8

- Il testo degli articoli 6, 9, 10 e 11 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Funzioni degli organi)

1. Gli organi delle aziende esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:

- a) nomina del direttore;
- b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
- d) approvazione dei bilanci;
- e) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;
- f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni;

g bis) adotta il piano di rientro disciplinato dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis;

g ter) stabilisce il compenso per l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 9, comma 10 bis, entro i limiti previsti con deliberazione della Giunta regionale.

2 bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

3. Il presidente è l'organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo dell'azienda, ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3 bis. Il presidente ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui al comma 2, lettera c).

3 ter. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3 quater. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente.

5. Le aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti, al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare, qualora consentito dallo statuto, disposizioni regolamentari organizzative, in deroga ai principi richiamati dall'articolo 4, attribuendo al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale.

5 bis. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 1, l'organo di revisione collabora, in particolare, con gli organi amministrativi delle aziende nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità. L'organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda.

- Omissis -

Art. 9

(Principi in materia di contabilità e patrimonio)

1. Le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale.

1 bis. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.

1 ter. (ABROGATO)

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

6 bis. (ABROGATO)

7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

8. Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:

a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;

b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;

c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.

9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.

10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

10 bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria d'intesa con la Regione. Possono essere nominati revisori dei conti presso le aziende **coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:**

- a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
- b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali e/o aziende pubbliche di servizi alla persona e/o aziende sanitarie, ciascuno per la durata di tre anni.

10 ter. (ABROGATO)

10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore.

Art. 10
(Regolamento di contabilità)

1. Con il regolamento di contabilità le aziende recepiscono i principi e norme contabili, adottando modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna delle aziende stesse, assicurando la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione.

2. Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 9, comma 6, e dello statuto di ciascuna azienda, stabilisce:

- a) le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione, ove non previste nello statuto;
- b) le forme di controllo interno, ivi compreso quello di gestione, se previsto dallo statuto;
- c) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
- d) i poteri del revisore contabile.

2 bis. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dal consiglio di amministrazione delle aziende, previo parere della Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, le disposizioni già applicate dall'istituzione.

Art. 11

(Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo)

1. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.

3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile.

3 bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione.

3 ter. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, **comma 1 bis**, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato.

3 quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

- Il testo dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è il seguente:

Art. 31

Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative,

locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

- Il testo dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, è il seguente:

Art. 64

(Accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie)

1. L'accREDITamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private è rilasciato dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, subordinatamente alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché della conformità ai requisiti adottati in coerenza con la vigente normativa di riferimento.

2. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai fini autorizzativi di cui all'articolo 63;
- b) la procedura per il rilascio e per il mantenimento dell'accREDITamento delle strutture.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento, trovano applicazione i requisiti e le procedure stabiliti con i provvedimenti adottati sulla base della previgente normativa.

4. La qualità di soggetto accREDITato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate esclusivamente per effetto degli accordi contrattuali stipulati da detti enti con le strutture private accREDITate.

5. La Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accREDITate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accREDITare un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato.

- Il testo dell'articolo 16 del regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2021, n. 129, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2021, le domande per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono presentate entro il mese di **dicembre**.

- Il testo degli articoli 9, 11 e 18 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Interventi per autori di violenza)

1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, in particolare di violenza domestica, al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione della consapevolezza della violenza agita, nonché ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto. Gli interventi sono realizzati tramite i Centri per autori di violenza di cui all'articolo 18, garantendo la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime e sono stabiliti e attuati in stretto coordinamento con i Centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima e assicurando la separatezza dei due percorsi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato.

3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che la Regione promuove per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e in particolare dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

5. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto **o su segnalazione, concordata con il soggetto stesso**, da parte delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto.

- Omissis -

Art. 11

(Organismo tecnico-consulativo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Organismo tecnico-consulativo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, di seguito "Organismo", con competenze tecniche, consultive e di monitoraggio.

2. L'Organismo svolge i seguenti compiti:

a) collabora nella elaborazione e formula osservazioni sul Piano regionale di cui all'articolo 13;

b) formula proposte alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali in ordine agli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

c) collabora al monitoraggio, alla raccolta e all'analisi dei dati in relazione ai fenomeni di violenza contro le donne avvenuti nel territorio regionale, anche in raccordo con il Sistema informativo dei servizi sociali regionale e l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

d) svolge ogni altra funzione consultiva e propositiva su iniziative regionali in materia di prevenzione e contrasto

alla violenza di genere.

3. L'Organismo è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), ed è composto da:

- a) il direttore centrale della Direzione o suo delegato;
- b) quattro responsabili dei Servizi sociali dei Comuni individuati dalla Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 6/2006;
- c) quattro rappresentanti degli enti del Servizio sanitario regionale individuati dal direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di salute;
- d) quattro rappresentanti dei Centri antiviolenza iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19, dagli stessi individuati;
- e) due rappresentanti dei Centri per autori di violenza iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19, dagli stessi individuati;
- f) due rappresentanti degli enti del Terzo settore con sede in regione che operano in materia di contrasto alle violenze e alle discriminazioni, dagli stessi individuati.

4. I componenti dell'Organismo di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 3, sono individuati garantendo un'equilibrata rappresentanza territoriale.

5. Su proposta della maggioranza dei componenti, l'Organismo può essere integrato, anche temporaneamente, **previa intesa con l'amministrazione o l'ente di appartenenza**, con altri rappresentanti di soggetti istituzionali e non istituzionali che operano per il contrasto alla violenza di genere, al fine di approfondire specifiche tematiche e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

6. L'Organismo è rinnovato con cadenza triennale applicando il principio della rotazione.

7. L'Organismo è validamente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.

- Omissis -

Art. 18
(Centri per autori di violenza)

1. I Centri per autori di violenza, in coerenza con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, garantiscono almeno i seguenti interventi e servizi:

- a) prima accoglienza e valutazione della situazione, tramite strumenti di valutazione del rischio, in stretto raccordo con la rete dei servizi sociali e sociosanitari, al fine di elaborare un percorso personalizzato finalizzato all'interruzione della violenza assumendo come priorità la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime;
- b) programmi individuali o di gruppo con la finalità di favorire la consapevolezza e il riconoscimento dei propri agiti violenti, l'adozione di comportamenti non violenti e rispettosi nelle relazioni interpersonali, di prevenire nuove violenze e di modificare i modelli comportamentali violenti, nonché di prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale;
- c) formazione iniziale e continua per i propri operatori sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico sul lavoro con gli autori di violenza;
- d) formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere con particolare attenzione alle relazioni

affettive violente perpetrate dagli uomini.

2. Il Centro assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato e adeguatamente formato.

3. Il Centro può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.

4. Il Centro mantiene, **anche attraverso l'eventuale sottoscrizione di protocolli di rete**, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati di violenza, quali i Centri antiviolenza, i Servizi sociali dei Comuni, servizi ospedalieri e specialistici degli enti del Servizio sanitario regionale, forze dell'ordine, tribunali, servizi pubblici di assistenza alloggiativa, istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del percorso assistenziale e la continuità degli interventi.

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 22/2019, è il seguente:

Art. 55

(Approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale)

1. Per l'approvazione e il consolidamento degli atti di controllo annuale degli enti del Servizio sanitario regionale si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 52, commi 1, 2 e 3, nonché l'articolo 53, comma 3.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 118/2011, con deliberazione della Giunta regionale è approvato il bilancio di esercizio consolidato dell'esercizio precedente.

- Il testo dell'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è il seguente:

Art. 26

(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)

1. Per le finalità del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;

b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di

prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.

3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La relazione fornisce altresì evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti, rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così

modificati:

a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2021;

b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 è approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre 2021.

6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

- Il testo dell'articolo 8, commi da 12 a 22, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

12. Al fine di abbattere i costi sostenuti dai richiedenti i test per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere interventi finalizzati all'abbattimento del costo dei test medesimi. Qualora compatibile con la disponibilità finanziaria l'abbattimento del costo potrà assicurare anche la gratuità dello stesso.

13. Le agevolazioni di cui al comma 12 sono previste, nel limite di spesa autorizzato dal comma 17, esclusivamente a favore di minori residenti in Friuli Venezia Giulia e di altri cittadini residenti che, per motivi sanitari certificati, non possono accedere alla vaccinazione.

13 bis. Le agevolazioni di cui al comma 12, in deroga a quanto disposto dal comma 13 e sempre nel limite di spesa autorizzato dalla legge, garantiscono la totale gratuità dei test per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, quando previste a favore degli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), iscritti presso istituzioni formative con sede in Friuli Venezia Giulia, a prescindere dal requisito di residenza, limitatamente ai giorni di svolgimento del tirocinio curricolare.

14. La Direzione centrale competente in materia di salute procede, a seguito di specifico accordo o convenzione con i soggetti pubblici e/o privati autorizzati a effettuare i test, a definire la misura dell'abbattimento, anche a integrazione delle analoghe misure previste da disposizioni statali.

15. Qualora con successiva normativa statale venisse prevista, per le categorie di cui al comma 13, l'abbattimento del costo dei test fino alla loro gratuità, la Giunta regionale è autorizzata a individuare ulteriori categorie di beneficiari alle quali estendere quanto previsto dal comma 12.

16. Quanto previsto dal comma 15 può essere attuato dalla Giunta regionale anche nel caso in cui la stima finanziaria effettuata dall'Amministrazione regionale e finalizzata ad assicurare l'abbattimento del costo, fino all'eventuale gratuità, per le categorie di cui al comma 13, consenta di individuare un'eccedenza rispetto alle risorse finanziarie individuate per l'intervento di cui ai commi 12 e 13.

17. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

18. A decorrere dall'1 ottobre 2021 il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è abrogato.

19. In considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sul sistema dei servizi residenziali per anziani della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle aziende del Servizio sanitario regionale, un contributo straordinario alle strutture residenziali per anziani autorizzate, nonché ai soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019, n. 1625 (Linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo. Aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla dgr 2089/2017 in materia di abitare possibile e domiciliarità innovativa), operative alla data del 31 gennaio 2020, parametrato alle giornate di non occupazione dei posti letto nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020.

20. Ai soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1625/2019, operative alla data del 31 gennaio 2020 **o attivate nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020**, è altresì riconosciuto, per il tramite delle aziende del Servizio sanitario regionale, un contributo straordinario a rimborso delle spese connesse alle prestazioni sanitarie rese a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, **riferite al medesimo periodo** di cui al comma 19.

21. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini per il riconoscimento dei contributi di cui ai commi 19 e 20, nonché il valore per giornata di non occupazione in riferimento al contributo di cui al comma 19 e le spese ammissibili in riferimento al contributo di cui al comma 20.

22. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20 è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6 ter della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2, è il seguente:

Art. 6 ter
(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale adotta provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati a:

a) assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale e in particolare nell'erogazione dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare ai sensi dell'articolo 4;

b) definire le indicazioni per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle evidenze scientifiche;

c) monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi importati o acquistati ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972) ed erogati sia a carico del Servizio sanitario regionale sia a carico dei pazienti;

d) promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa;

e) prevedere forme collaborative tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia ai pazienti, anche al fine di assicurare punti di preparazione di alta competenza.

e bis) individuare un laboratorio adeguato, nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario regionale, per l'esecuzione della titolazione delle preparazioni magistrali di olio di cannabis erogate con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 22/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 52
(Approvazione e consolidamento degli atti di programmazione)

1. La proposta del piano attuativo degli enti del Servizio sanitario regionale, predisposta ai sensi degli articoli 32 e 41 della legge regionale 26/2015, entro il 31 ottobre è approvata dal direttore generale e con immediatezza trasmessa, ove necessario in relazione ai relativi ambiti di competenza, alla Conferenza dei sindaci o al Consiglio delle autonomie locali, e all'Università degli studi, per l'acquisizione dei relativi pareri da rilasciarsi entro **trenta giorni**, decorsi i quali si prescinde dagli stessi.

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa, per le attività di negoziazione, all'Azienda regionale di coordinamento per la salute e alla Regione-Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

3. Agli esiti delle attività di negoziazione il piano attuativo, corredato della relazione del collegio sindacale, è definitivamente approvato dal direttore generale entro il 30 novembre ed è trasmesso con immediatezza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute e alla Regione-Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con deliberazione della Giunta regionale è approvato il "Piano attuativo e Bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del Servizio sanitario regionale".

5. Il Piano triennale e di sviluppo strategico e organizzativo aziendale di cui all'articolo 51 è approvato con le modalità di cui ai commi da 1 a 4, ed è aggiornato annualmente nell'ambito del piano attuativo.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(*Bilancio di previsione finanziario*)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 63 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6, è il seguente:

Art. 63
(*Disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero*)

1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, per il contributo relativo agli anni 2020 e 2021 sono ammissibili a rendicontazione le spese istituzionali e di funzionamento fino a concorrenza del contributo concesso.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

- Il testo degli articoli 8, 9, 10, 12, 16, 21 e 27 della legge regionale dell'8 aprile 2021, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(*Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria*)

1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria.

2. **[Al fine di assicurare alla polizia locale una forma di sostegno nell'attività di supporto alla cittadinanza,]** La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi:

a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e **lo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime**

del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti);

b) degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.

3. Il personale di cui al comma 2, **lettera a)**, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attività sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolta dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza.

[4. Il personale di cui al comma 2 opera sulla base delle indicazioni e sotto la direzione del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'utilizzo.]

5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità sul territorio regionale, adotta, su proposta dell'Assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative **all'utilizzo delle risorse a loro destinate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera l), per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.**

Art. 9

(Soggetti della sicurezza partecipata)

1. La Regione riconosce il ruolo delle comunità locali per la sicurezza del territorio e a tal fine sostiene nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere k) e l), iniziative di partecipazione realizzate tramite i volontari per la sicurezza di cui all'articolo 10, i gruppi di vicinato e i gruppi di cittadinanza attiva comunque denominati di cui all'articolo 11, con l'obiettivo di promuovere il rispetto della legalità e l'educazione civica.

2. In nessun caso dette attività possono essere realizzate in sostituzione **dei compiti e delle potestà delle Forze di polizia statali e** dell'attività di vigilanza o presidio di competenza della polizia locale.

Art. 10

(Volontari per la sicurezza)

1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove l'impiego delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, ivi comprese le associazioni **costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 94/2009, dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94), e dalle altre leggi statali e regionali in materia.**

2. La Regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la data per celebrare, a cura delle Amministrazioni locali, la "Giornata regionale dei Volontari per la Sicurezza", quale occasione per la valorizzazione e la promozione delle attività di cui al comma 1.

3. I volontari, organizzati in forma non associativa secondo la disciplina di cui al comma 5, assicurano una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.

4. Il comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.

5. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con regolamento i requisiti **di onorabilità** e i compiti demandati ai volontari, specificando:

- a) le modalità esecutive del servizio svolto;
- b) le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale di cui il personale volontario è fornito;
- c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
- d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.

6. I volontari che superano i corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, tenuto presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale. Con lo stesso regolamento di cui al comma 5 sono disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza, nonché le procedure di iscrizione e le cause e modalità di cancellazione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

- Omissis -

Art. 12

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni organizzano, in forma singola o associata, i Corpi o i Servizi di polizia locale, in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti a essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. I Corpi e i Servizi di cui al comma 2 **[costituiscono Forze di polizia locale in conformità alla normativa vigente e]** svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali e dell'autonomia organizzativa dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:
 - a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
 - b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
 - d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986;
 - e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
 - f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
 - g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
 - h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
 - i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;

- j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
- k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone.

4. Al sindaco o all'assessore da lui delegato, ovvero al Presidente delle Comunità di cui all'articolo 18, comma 2, ovvero al sindaco o all'assessore da lui delegato individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabili dei Servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con il Corpo forestale regionale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale

- Omissis -

Art. 16

(Coordinamento regionale della polizia locale)

1. La Regione, avvalendosi degli Uffici del Comune capoluogo, attua il coordinamento tra i servizi di polizia locale per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) attivare gli interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale;
- b) coordinare le unità di polizia locale attivate per finalità di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza in ordine a eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la salute e l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio, **collaborando con i Vigili del Fuoco e con gli altri soggetti competenti in base alla disciplina nazionale**, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell'ambito delle previsioni della legge regionale 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione;
- c) favorire l'impiego di operatori di polizia locale per esigenze temporanee di enti diversi da quelli di appartenenza su tutto il territorio regionale.

2. Per il coordinamento di cui al presente articolo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale un elenco del personale operativo volontario, nonché delle dotazioni strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione con particolare riferimento ai nuclei specialistici.

3. Il personale di polizia locale impiegato ai sensi del presente articolo opera alle dirette dipendenze del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente competente per territorio secondo le direttive impartite dal sindaco o assessore delegato.

4. Con regolamento regionale sono definiti:

- a) le modalità di composizione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a), e i relativi ambiti di specializzazione;
- b) gli ambiti di intervento del personale sul territorio regionale ai sensi del presente articolo;
- c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2, le procedure di iscrizione, le cause e le modalità di cancellazione;

d) le modalità e la procedura di messa a disposizione e fruizione di personale e strumentazioni da parte dei singoli enti;

e) i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 5.

5. La Regione entro il 31 gennaio assegna d'ufficio e in unica soluzione al Comune capoluogo le risorse per il coordinamento e le attività di cui al comma 1.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune capoluogo presenta una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti le risorse, i criteri e le modalità con cui la Regione incentiva gli enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni.

- Omissis -

Art. 21

(Comandante del Corpo di polizia locale)

1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all'interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità. Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo può essere affidato anche a personale appartenente **alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)**.

2. Il comando del Corpo è conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.

3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico-operativo e la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

- Omissis -

Art. 27

(Area contrattuale della polizia locale)

1. In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, **tramite appositi accordi tra le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative**, è riconosciuta una specifica area contrattuale denominata <<Area della polizia locale>> nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

2. Nell'area contrattuale di cui al comma 1 sono definite:

a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 20, comma 1;

b) l'articolazione in posizioni economiche all'interno di ciascuna categoria.

- Il testo dell'articolo 9, commi da 19 a 23 e comma 58, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Confcommercio FVG l'importo di 100.000 euro, per l'anno 2021, a sostegno di un progetto di rilevanza regionale sviluppato d'intesa con le autorità competenti, per l'impiego, presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo, di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

20. La Confcommercio FVG presenta al Servizio regionale competente in materia di sicurezza domanda di contributo di cui al comma 19 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dell'identificazione dei Comuni e delle aree interessate, individuate di concerto con le Prefetture competenti.

21. Il contributo di cui al comma 19 è impiegato per vigilare le aree, come definite dal comma 20, attraverso personale autorizzato degli istituti di vigilanza privata e addetti ai servizi di controllo, di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 94/2009, e di concerto con le Amministrazioni comunali interessate.

22. Il contributo di cui al comma 19 è concesso ed erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

23. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.

- Omissis -

58. Per favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il rilancio economico delle aziende confiscate, nonché promuovere azioni di monitoraggio e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, **[avvalendosi anche dei Nuclei di supporto previsti dall'articolo 112, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),] previa intesa** con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Regione, nelle more della rivisitazione della normativa vigente in materia, favorisce la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali anche mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa tra l'Amministrazione regionale, l'ANCI FVG, l'Osservatorio regionale antimafia e gli enti e le istituzioni interessate.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 15, commi da 15 a 25, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente

Art. 15

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- Omissis -

15. La Regione, nell'ambito della propria capacità di spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per specifiche esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possa fare fronte con personale in servizio, può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché:

a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;

d) siano stati preventivamente determinati durata, oggetto e compenso;

e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico.

16. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi individuali per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

17. La Regione non può conferire gli incarichi di cui al comma 15 a propri dipendenti.

18. La Regione disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui al comma 15.

19. Non si fa ricorso a procedure comparative:

a) nel caso di procedura comparativa andata deserta;

b) per l'affidamento di incarichi relativi a prestazioni episodiche con esborso di modica entità.

20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

21. (ABROGATO)

22. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 20 non si applicano:

a) nel caso di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ivi compresi i

nuclei di valutazione e verifica degli interventi pubblici operanti ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);

b) nel caso di designazioni e nomine di componenti di commissioni di gara e concorsi nonché di altre commissioni o comitati previsti da leggi o regolamenti.

23. Per le finalità di cui all'articolo 68 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), si applicano le disposizioni di cui ai commi da 15 a 22.

23 bis. Gli enti locali, in conformità ai propri regolamenti, possono utilizzare le liste di accreditamento istituite dalla Regione per l'individuazione degli esperti di cui al comma 15. A tal fine, l'avviso della Regione per la formazione delle liste di accreditamento prevede la facoltà di utilizzo delle medesime da parte degli enti locali, previa intesa con gli stessi.

24. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni, relative alle partite di giro, alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.

25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni relative alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella Q.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente

Art. 11
(Funzione pubblica)

1. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono **pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 450.000 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.**

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 7.

3. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è **pari a complessivi 2.550.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 950.000 euro per l'anno 2021 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.**

4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 7.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 53, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), a seguito delle disposizioni sullo stato emergenziale che hanno bloccato le procedure per l'assunzione di personale negli enti locali, per l'anno 2021 ANCI FVG è autorizzato a rinnovare le

convenzioni in essere con i Comuni al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici.

6. Per le finalità di cui al comma 5 si provvede a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella J.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20, è il seguente

Art. 17

(Concertazione delle politiche di sviluppo)

1. La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale.

2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le procedure della concertazione, le tipologie di quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse di cui al comma 4.

4. Le risorse finanziarie per la concertazione sono determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.

5. Le risorse della concertazione non sono cumulabili con altre risorse regionali e non finanziano interventi parziali, salvo i lotti funzionali.

6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi.

7. Le direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la proroga della tempistica, se prevista dalla deliberazione di cui al comma 3, la verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.

8. Per la rendicontazione finale degli investimenti concertati trova applicazione l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 9, commi da 54 a 56, della legge regionale 13/2021, è il seguente

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

54. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2020, le risorse di cui

all'articolo 10, comma 90, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella O "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023", allegata alla presente legge, per 149.476.535,77 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022 e 58.643.202,40 euro per l'anno 2023.

55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 149.476.535,77 euro, suddivisa in ragione di 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022, 58.643.202,40 euro per l'anno 2023, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 individuate dalla Tabella O con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 10, comma 90, della legge regionale 26/2020, è il seguente

Art. 10

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

90. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è destinata la spesa complessiva di 162.348.820,57 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 72.253.425,58 euro per l'anno 2022 e 67.410.287,38 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, è il seguente

Art. 14

(Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.

2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.

3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.

4. La Regione stanziava annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.

5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.

6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014;

b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;

c) gli interventi da realizzare;

d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.

7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.

8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.

9. Per le spese d'investimento è istituito:

a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio; entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento;

b) (ABROGATA)

9 bis. Non beneficiano del riparto del fondo di cui al comma 9, lettera a), totalmente o nella misura indicata dalla legge o da regolamento regionale, gli enti locali che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione dell'assegnazione spettante.

9 ter. (ABROGATO)

10. (ABROGATO)

10 bis. (ABROGATO)

10 ter. (ABROGATO)

11. La legge finanziaria regionale stanziava un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per

supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.

12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.

13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente

Art. 34
(Disposizioni transitorie e finali)

1. (ABROGATO)

2. Vengono iscritti, su domanda, nell'Elenco di cui all'articolo 21, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D, che abbiano svolto in via continuativa attività di revisione degli enti cooperativi da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori del Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi con anzianità maturata di almeno tre anni al medesimo termine.

2 bis. Vengono, inoltre, iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, su domanda, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, abbiano svolto funzioni inerenti alla vigilanza cooperativa presso il Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi per un periodo non inferiore a tre anni e abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36, ovvero, dal Ministero competente.

3. Vengono, altresì, iscritti nell'Elenco i soggetti già presenti nell'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, che abbiano svolto negli ultimi tre anni attività di revisione.

4. La disciplina previgente relativa al funzionamento del Registro regionale delle cooperative e all'esercizio della funzione di vigilanza continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali, amministrativi e organizzativi.

5. La Commissione prevista dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), continua a operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione prevista all'articolo 11.

6. Le società di certificazione presenti nell'elenco regionale delle società di revisione istituito dall'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>), sono iscritte all'elenco di cui all'articolo 22.

7. La disciplina previgente relativa alle spese per le revisioni di competenza della Regione e agli oneri connessi ai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23 continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore delle misure attuative di cui agli articoli 24, commi 2 e 4, e 25, comma 4, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.

8. La disciplina previgente relativa ai finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 6.

9. Al fine di accelerare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale, il soggetto gestore dei mezzi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), è autorizzato ad applicare ai finanziamenti medesimi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

10. (ABROGATO)

11. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione possono prevedere nei propri statuti l'incremento di un componente della giunta camerale con la riserva a un rappresentante del settore delle cooperative.

12. La citazione delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982, operata dall'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), deve intendersi riferita alle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 11

- Il testo dei commi dall'1 al 10 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sull'economia regionale, è istituito un Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale per il triennio 2021-2023 pari a 840.000 euro al fine di valorizzare il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, consentendo loro di continuare a svolgere il servizio informativo di interesse generale sul territorio attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini della regione.

2. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 738.000 euro nel triennio, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia inserite nelle graduatorie approvate rispettivamente nell'anno 2020, nell'anno 2021 e nell'anno 2022 dal Ministero per lo sviluppo economico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali).

3. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 102.000 euro nel triennio, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, titolari di autorizzazione "Fornitori di Servizi Media Audiovisivi (FSMA)" per le emittenti televisive e di concessione per le radio, non inserite nelle graduatorie di cui al comma 2 **o che, ancorché inserite, abbiano ottenuto in tali graduatorie punteggio pari a zero.**

4. Ciascun soggetto beneficiario può presentare, a pena di inammissibilità, un'unica domanda di contributo anche se titolare di più autorizzazioni FSMA o concessioni per le radio.

5. I contributi di cui al comma 3 sono ripartiti in base alla copertura del segnale sul territorio regionale come di seguito specificato. Per ogni emittente si tengono in considerazione gli impianti di diffusione inseriti nel "Catasto Frequenze" ufficiale dell'AGCOM e si attribuisce un punteggio progressivo in relazione al numero di ex Province con la presenza di almeno un impianto di diffusione del segnale. Per le emittenti televisive si tengono in considerazione gli impianti degli operatori di rete che veicolano il trasporto del segnale dell'emittente alla data di presentazione della domanda.

6. La ripartizione del fondo di cui al comma 2 avviene come di seguito indicato:

a) 80 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 20 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;

b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 33 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.

7. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 6 sono quelli previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 146/2017.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi, le modalità e i termini di presentazione delle domande.

9. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa complessiva di 738.000 euro, suddivisa in ragione di 246.000

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.

10. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 34.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l'iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 codice civile, di una Società finanziaria per azioni, avente lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia:

a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche:

1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;

2) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Europea;

3) società finanziarie, creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;

b) mediante assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a), anche indipendentemente dalla partecipazione agli stessi, nonché, direttamente o tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco srl, alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria <<produzione e lavoro>> del Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all'avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale;

c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'esercizio di attività:

1) di consulenza aziendale;

2) di formazione imprenditoriale;

3) di consulenza finanziaria;

4) di assistenza per scambi in compensazione;

5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine;

6) di assistenza per la crescita della nuova impresa.

1 bis. Il limite di dieci anni di cui al primo comma, lettera a), non si applica nel caso di interventi a favore di enti pubblici ed enti pubblici economici della Regione Friuli Venezia Giulia finalizzati a perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficientamento energetico, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società finanziaria può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, abrogato dal presente articolo è il seguente:

**[Art. 28
(Programma operativo di gestione)]**

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale e dell'assestamento di bilancio, adotta il POG con propria deliberazione.

2. Il POG svolge la funzione di documento per la definizione delle linee operative per la gestione degli interventi e l'attribuzione di ogni capitolo ad un unico centro di responsabilità amministrativa ai fini delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa.

3. Il POG è disciplinato dal regolamento di organizzazione, in coerenza con l'assetto organizzativo e l'articolazione delle responsabilità degli organi amministrativi ivi disciplinati.

4.(ABROGATO)

5.(ABROGATO)

6. Nel POG gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a destinazione vincolata sono iscritti in appositi capitoli.

7. Nel POG gli stanziamenti relativi alle leggi di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), sono determinati avuto riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa; quelli relativi ai limiti d'impegno di cui alla lettera c) del medesimo articolo sono determinati nel rispetto dell'estensione della relativa autorizzazione pluriennale di spesa.

8. A decorrere dall'1 gennaio e sino alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 che approva il POG è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti all'articolo 30, sulla base dell'ultimo POG approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

9. Al POG sono allegati:

a) l'elenco delle spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese d'ordine;

c) l'elenco delle spese considerate impreviste.

10. Le variazioni al bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie di cui agli articoli 18, 19, 20, 32, comma 1 bis, e 33 nonché quelle relative alle disposizioni richiamate dall'articolo 35 determinano anche le conseguenti variazioni al POG.

10 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono disposti gli storni tra capitoli all'interno della medesima unità di bilancio qualora ciò si renda necessario:

a) al fine di un migliore utilizzo delle risorse, ad esclusione dei capitoli riguardanti spese il cui beneficiario, il quantum e l'oggetto siano individuati in legge;

b) in relazione all'articolazione della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali.

b bis) in relazione alla categoria o voce economica delle spese da effettuare o per altre esigenze di classificazione.

10 ter. Nei casi previsti dal comma 10 bis, con la medesima deliberazione della Giunta regionale viene disposta l'istituzione di nuovi capitoli del bilancio regionale, qualora ciò si renda necessario al fine di ripartire, nell'ambito delle medesime finalità, lo stanziamento di capitoli esistenti nel bilancio medesimo in funzione della competenza amministrativa dei singoli servizi o in funzione della categoria o voce economica delle spese da effettuare o per altre esigenze di classificazione.]

- Il testo dei commi da 12 a 14 dell'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, è il seguente:

Art. 13

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

12. Al fine di consentire a Friulia SpA nel suo ruolo di finanziaria regionale di promuovere interventi per il rilancio delle imprese del territorio, con particolare riferimento ai settori che necessitano di azioni finalizzate al superamento di situazioni di difficoltà finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia SpA, nel limite massimo di 3 milioni di euro a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia SpA e asseverato dalla società di revisione.

13. L'operazione di cui al comma 12 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di investimenti che evidenzia le iniziative che la società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 12. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 3 (Incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, è il seguente:

Art. 1

(Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.

2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.

3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

3 bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente.

4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27, è il seguente:

Art. 1

1. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate per 7.250.911.184,68 euro e autorizzate spese per 7.250.911.184,68 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate per 6.636.383.023,18 euro e autorizzate spese per 6.636.383.023,18 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate per 6.379.982.875,55 euro e autorizzate spese per 6.379.982.875,55 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il prospetto sintetico esplicativo del risultato presunto di amministrazione e i prospetti esplicativi delle singole quote del risultato presunto accantonate, vincolate o destinate agli investimenti;

h) il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

j) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;

k) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;

l) l'elenco delle spese finanziabili con fondo spese impreviste;

m) la nota integrativa con i relativi allegati.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 147**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 6 ottobre 2021;
- assegnato alla I Commissione, con parere delle Commissioni II, III, IV, V e VI, il 6 ottobre 2021;
- parere reso dalle Commissioni IV e II nelle rispettive sedute del 13 ottobre 2021 e dalle Commissioni III, V e VI nelle rispettive sedute del 14 ottobre 2021;
- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 12 e del 15 ottobre 2021 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Basso e Boschetti e, di minoranza, dei consiglieri Cosolini, Honsell e Sergio;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 21 ottobre 2021 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5087/P dd. 29 ottobre 2021.



Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

21_SO35_2_AVV GEN RIC 65-2021_0_INTESTAZIONE

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 65 dell'8 ottobre 2021 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2021, n. 13, pubblicata nel IV SO n. 28 dell'11 agosto 2021 al BUR 32 dell'11 agosto 2021, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26".



ORIGINALE

Reg. Ric. n. 65/2021

*Avvocatura Generale dello Stato*

CT. 36688/21

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE**

per

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12

ricorrente

contro

la **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in Trieste alla piazza Piazza Unità d'Italia n. 1


*intimata***PER LA DECLARATORIA****DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2021 n. 13, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2021.

* * *

Sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 32 dell'11 agosto 2021 è stata pubblicata la Legge regionale n. 13 del 6 agosto 2021, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26".

Il Governo ritiene che le previsioni contenute nell'articolo 4, commi da 16 a 23, della suddetta Legge eccedano le competenze attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia dallo Statuto Speciale di autonomia, e si pongano in contrasto con gli articoli:



- 117, comma primo Cost., che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario;

- 117, comma secondo, lettera e), Cost., nella parte in cui riserva la promozione e la tutela della concorrenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

- 117, comma terzo, Cost., per contrasto con la potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Si propone, pertanto, questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità dell'art. 4, commi da 16 a 23, della Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2021 n. 13, per violazione dell'art. 117, comma primo Cost., che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario; dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., nella parte in cui riserva la promozione e la tutela della concorrenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; dell'art. 117, comma terzo, Cost., per contrasto con la potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

L'art. 4 ("Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile") della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 13/2021, disciplina dal comma 16 al comma 23 il rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in favore del concessionario uscente, nelle more dell'approvazione della disciplina regionale relativa all'assegnazione, in regime di concorrenza, dei titoli concessori.

Nel dettaglio, il comma 16 dispone che le concessioni di piccole derivazioni d'acqua possono essere rinnovate in favore del concessionario uscente fino al 31 dicembre 2031 a condizione che:



- sia accertato che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso della risorsa idrica, incompatibile in tutto o in parte con l'uso a fine idroelettrico;

- persistano fini, condizioni e modi di esercizio della derivazione stessa, relativi alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e alla valorizzazione del corpo idrico;

- sia previsto che condizioni e modi di esercizio della derivazione siano resi adeguati alla normativa e alla pianificazione di settore vigente.

Il comma 17 dispone l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2036 della data di rinnovo delle concessioni di cui al comma 16, qualora:

- la potenza nominale di concessione sia inferiore a 220 kW;
- l'impianto idroelettrico sia posizionato su condotte acquedottistiche;
- il concessionario sia una cooperativa di autoconsumo;
- il concessionario sia una pubblica amministrazione.

I commi 18, 19, 20 e 21 disciplinano le istanze di rinnovo delle concessioni definite dal comma 16, mentre il comma 22 estende la disciplina di cui ai precedenti commi anche alle istanze di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale in argomento.

Infine, il comma 23 modifica l'art. 48 comma 8 ("Rinnovo della concessione") della Legge regionale n. 11/2015, escludendo l'applicazione della disciplina ivi dettata per tutte le concessioni (grandi e piccole) di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico.

In base alle citate disposizioni la Regione ha disposto l'automatico rinnovo - in favore del concessionario uscente - delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, sia pure nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale relativa all'assegnazione delle concessioni, sottraendo l'aggiudicazione di tali titoli concessori alle dinamiche concorrenziali.

Va tenuto conto che la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia costituisce un'attività economica, ai sensi dell'art. 57




TFUE, cui sono applicabili, in via generale, i principi della libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE e, più specificamente, i principi della Direttiva servizi 2006/123/CE (nel prosieguo: Direttiva Bolkestein), recepita con D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

L'art. 12 della Direttiva Bolkestein stabilisce che *“Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. [...] Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”*.

La normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2006/123/CE ha previsto all'art. 16 del D. Lgs. n. 59/2010, che *“1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. [...]*

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo”.

D'altra parte, la necessità di procedure competitive e l'illegittimità di un rinnovo automatico delle concessioni alla scadenza sono stati evidenziati, con specifico riferimento alle concessioni idroelettriche di cui all'art. 30 del



R.D. n. 1775/1933 (T.U. acque e impianti elettrici), dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche (TSAP) che, nella sentenza n. 201/2018, ha affermato che tale disposizione *“deve essere disapplicata nella parte in cui consente il rinnovo di un contratto di concessione, senza la previa indizione di una procedura trasparente e conoscibile che consenta ai terzi che vi hanno interesse di formulare una proposta concorrente, sulla base dei principi di derivazione comunitaria per i quali, quando l'amministrazione attribuisce occasioni di vantaggio a privati in relazione a beni pubblici la cui disponibilità sia limitata, deve rispettare i principi di non discriminazione e pari trattamento, corollari di quello di concorrenza cui si basa il Trattato UE”*.

Di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1082/2020 ha affermato analoghi principi concernenti il rinnovo delle concessioni demaniali marittime. La Suprema Corte, conformemente a quanto già stabilito dal TSAP, ha disapplicato la disciplina nazionale per contrasto con l'art. 12 della Direttiva Bolkestein, in quanto norma *self-executing* dell'ordinamento eurounitario, precisando che *“è indubbio, dopo la sentenza Corte cost. n. 227/2010, che l'art. 12 della Direttiva Bolkestein è self-executing, cioè ha efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri”* (sul punto, cfr. anche Corte cost., sentenza n. 10/2021).

La Direttiva Bolkestein non prevede soglie di applicabilità, imponendosi indipendentemente dalla rilevanza economica dell'attività svolta. Pertanto, nella misura in cui trattasi di attività economica ossia, nel caso di specie, di produzione e vendita di energia sul mercato, l'art. 12 della Direttiva Bolkestein si applica quale che sia la potenza nominale degli impianti, ed anche in caso di situazioni puramente interne, ossia prive di rilevanza transfrontaliera (vedasi CGUE, sentenza 30 gennaio 2018, cause riunite C-360/15 e C-31/16, Visser, punti 103, 105, 107, 108 e 110).

Tuttavia, nel caso di specie la contestata procedura di rinnovo in violazione dell'art. 12 della Direttiva Bolkestein non può essere giustificata né con la circostanza che la Regione si troverebbe a far fronte a molteplici



istanze che necessitano di tempi tecnici incompressibili per essere adeguatamente istruite e poste in concorrenza, né sulla base di un presunto legittimo affidamento dei concessionari uscenti.

Circa il primo punto, l'onere amministrativo della trattazione di molteplici istanze di rinnovo non può giustificare la mancata indizione di procedure competitive di selezione in violazione dell'art. 12, paragrafo 1, della Direttiva Bolkestein, dal momento che tale articolo si impone all'applicazione da parte dello Stato italiano - in tutte le sue articolazioni - già a partire dalla scadenza del termine di recepimento della Direttiva (28 dicembre 2009).

Pertanto, stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla vigenza dell'obbligo in questione, l'apertura al mercato delle concessioni poteva essere gestita organizzando, per tempo, ordinate procedure competitive di rinnovo.

Ad ogni modo, per costante giurisprudenza unionale, *“lo Stato membro non può eccepire difficoltà pratiche o amministrative per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti da una Direttiva.*

Lo stesso dicasi per le difficoltà finanziarie che spetta agli Stati membri superare adottando le misure adeguate” (CGUE, sentenza 30 novembre 2006, Commissione c. Italia, C-293/05, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, in particolare sentenza 18 ottobre 2012, causa C-301/10, Commissione c. Regno Unito, punto 66).

Circa il "legittimo" affidamento che i concessionari uscenti avrebbero maturato al rinnovo della concessione, la CGUE nella sentenza "Promoimpresa" del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15) ha affermato che *“[...] una giustificazione fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti. Una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a*



sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione” (punto 71).


La tutela del legittimo affidamento non può, dunque, giustificare una disciplina di rinnovo, come quella prevista dalla Legge regionale in questione, che non contempa condizioni e criteri nel rispetto dei quali si possa procedere all'accertamento, caso per caso, dell'eventuale legittimo affidamento maturato dal singolo concessionario uscente e, ove accertato, della sua consistenza, sulla base del quale ponderare un periodo di rinnovo.

In mancanza delle condizioni suddette non può ritenersi acquisito in capo agli operatori economici un legittimo affidamento al rinnovo dei titoli concessori in scadenza, perché ciò si tradurrebbe nella sostanziale sottrazione del settore di cui si discute alle dinamiche concorrenziali.

Codesta ecc.ma Corte, tra l'altro, ha chiarito che *“spetta unicamente alla legislazione statale disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, assicurando che i criteri e le modalità di affidamento siano stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento di matrice comunitaria e nazionale”* (Corte cost., 9 gennaio 2019, n. 1; sentenza n. 118 del 2018, sentenze n. 157 e n. 40 del 2017).

Le concessioni devono ritenersi soggette al regime della gara anche nelle richiamate fattispecie concessorie di autoconsumo (art. 4, comma 17, punto terzo, della L.R. n. 13/2021), attesa la necessità di rispettare il principio eurounitario e nazionale alla stregua del quale un bene pubblico deve connotarsi in termini di massima contendibilità.

Invero, con particolare riferimento alle ipotesi di autoconsumo, lo stesso art. 12 della Direttiva Bolkestein (recepito dall'art. 16 D.Lgs, n. 59/2010) trova applicazione per quanto riguarda la parte di attività non destinata all'autoconsumo, bensì al mercato. Difatti, con riferimento a tale parte di attività, la concessione non fa altro che autorizzare lo svolgimento di



un'attività economica - ossia la vendita sul mercato dell'energia elettrica prodotta - e non il mero soddisfacimento del fabbisogno energetico del concessionario.

Sebbene nelle intenzioni del legislatore regionale le disposizioni citate siano transitorie, esse finirebbero, di fatto, per vanificare la portata di una futura disciplina dei rinnovi delle concessioni di piccole derivazioni conforme ai vincoli ed ai principi di derivazione europea sopra richiamati.

Peraltro, la necessità di un confronto competitivo equo, trasparente e non discriminatorio ad ogni scadenza della concessione, soddisfa non solo l'interesse dei potenziali partecipanti, ma anche (*e in primis*) quello della stessa Amministrazione concedente, dal momento che le consente di scegliere, periodicamente, il progetto con le migliori caratteristiche in termini di innovazione, efficienza e compatibilità ambientale.

In ultimo, si evidenzia che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'Osservazione AS 1722 del 3 marzo 2021, resa ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 287/1990, in relazione ai "*Rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico*", ha affermato che il quadro normativo nazionale e regionale vigente, non prevedendo, in sede di richiesta di rinnovo delle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche, la possibilità per i terzi di avanzare una domanda per lo sfruttamento del medesimo corso d'acqua con un progetto diverso e in concorrenza con quello esistente, contrasta sia con il diritto eurounitario in materia di prestazione di servizi, che con il diritto eurounitario e/o nazionale in materia di concorrenza. In secondo luogo, la stessa AGCM ha invitato i legislatori regionali e provinciali, competenti in materia di rilascio di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche alla loro scadenza, a modificare le disposizioni regionali e provinciali preesistenti sul rinnovo automatico al concessionario *incumbent*, sostituendole con discipline che, pur potendo prevedere procedure semplificate nei casi di concessioni di potenza nominale media annua particolarmente ridotta, siano comunque massimamente contendibili, trasparenti, aperte e non discriminatorie. Tali



discipline dovranno, altresì, da un lato evitare misure che possano avvantaggiare impropriamente il gestore uscente e, dall'altro, sterilizzare i potenziali frequenti conflitti di interessi fra concedente e concessionario.

La stessa AGCM ha rimesso il coordinamento e la definizione di principi generali comuni alla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome, affinché queste ultime esercitino le rispettive competenze normative in materia di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in piena conformità ai vincoli costituzionali ed eurounitari e nel rispetto dei principi di promozione e tutela della concorrenza. L'AGCM ha ribadito che questi principi, oltre a costituire, come da costante giurisprudenza costituzionale, materia di competenza statale esclusiva, la cui violazione pregiudica la legittimità costituzionale delle norme regionali o provinciali contrastanti, *"definiscono il miglior quadro di riferimento per un intervento normativo correttamente finalizzato ad un pieno sviluppo del settore economico in oggetto"*.

Conclusivamente, per i motivi suesposti, il sistema complessivamente delineato dal legislatore regionale con l'art. 4, commi da 16 a 23, della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 13/2021, risulta costituzionalmente illegittimo (cfr. Corte cost., sentenze nn. 1/2008, 339/2011 e 114/2012, Corte cost).

Alla stregua di quanto rilevato, non vale, d'altra parte, evocare concorrenti competenze regionali, posto che anche lo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4, comma 1, cui rinvia l'art. 5, comma 1) impone il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato; netta è inoltre sia la violazione del principio sostanziale di concorrenza, sia comunque l'invasione della competenza legislativa dello Stato in materia di concorrenza, da parte della norma regionale impugnata.

In base alla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, le disposizioni *"regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e [...] le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme (tra le tante, sentenze n. 263*



del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 411 e n. 322 del 2008)” (cfr. sentenza n. 39 del 2020).

La riconducibilità delle disposizioni che prorogano i rapporti di concessione alla materia di competenza esclusiva statale della “tutela della concorrenza” comporta che - in tale ambito - le Regioni, anche a statuto speciale, non abbiano spazio di intervento (in termini, Corte cost., sent., 11 febbraio 2021, n. 16).

Codesta ecc.ma Corte (sent., 17 dicembre 2008, n. 411) ha poi chiarito che la competenza legislativa primaria in talune materie, attribuita dagli Statuti alle Regioni ad autonomia speciale, non concerne le norme relative alle procedure di gara di appalti e concessioni, che costituiscono, invece, oggetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, alle quali, pertanto, il legislatore regionale è tenuto ad adeguarsi, sicché le disposizioni regionali nei suddetti ambiti ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in presenza di una previsione statutaria che attribuisce competenza legislativa concorrente in materia di “*utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni*” (art. 5, comma 1, n. 14), è legittimata a disciplinare il settore ma, nell'esercizio di tale specifica competenza, deve rispettare i limiti fissati dallo Statuto speciale e, in particolare, “*gli obblighi internazionali dello Stato*” (art. 4, comma 1, cui rinvia l'art. 5, comma 1).

Vanno altresì rispettati i principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e, dunque, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 59/2010 (di recepimento della Direttiva 2006/123/CE) e nel Codice dei contratti pubblici che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo. Vanno altresì osservati, in quanto principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e norme fondamentali di riforma economico-sociale, le norme statali, contenute nel Codice dei contratti pubblici, relative, soprattutto, alla fase di aggiudicazione



e proroga di appalti e concessioni, che deve essere uniforme sull'intero territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza (Corte cost., 17 giugno 2010, n. 221).


Codesta ecc.ma Corte ha altresì chiarito che *“Lo stesso sviluppo argomentativo del ricorso rende evidente come il richiamo alla tutela della concorrenza serva a lumeggiare la natura di parametro interposto delle norme del codice dei contratti, parametro che riempie di contenuto i limiti statutari alla potestà legislativa regionale in materia di lavori pubblici”* (Corte cost., 18 ottobre 2016, n. 263).

In sintesi, gli articoli violati sono i seguenti:

- art. 117 comma primo Cost., che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario: in questo caso, la violazione dell'art. 12, paragrafo 1, della Direttiva Bolkestein, recepito nell'ordinamento nazionale con l'art. 16 del D.Lgs. n. 59/2010 e, più in generale, del principio unionale di massima partecipazione concorrenziale, integra appunto la violazione dell'art. 117, comma primo della Costituzione;

- art. 117, comma secondo, lettera e) Cost., nella parte in cui riserva la promozione e la tutela della concorrenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui appartiene la disciplina della proroga delle concessioni di beni e servizi pubblici;

- art. 117, comma terzo Cost., per contrasto con la potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, i cui principi fondamentali (quale la necessità di procedure competitive eque, trasparenti e non discriminatorie ad ogni scadenza della concessione della risorsa idrica), per costante giurisprudenza costituzionale, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale (cfr. da ultimo sentenza n. 126/2020 Corte cost.).



12

Per i motivi suesposti, si promuove questione di legittimità costituzionale relativamente all'articolo 4, commi da 16 a 23, della Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2021 n. 13.

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, commi da 16 a 23, della Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2021 n. 13, per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni.


Con l'originale notificato del ricorso si depositerà estratto della delibera del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2021 con l'allegata relazione illustrativa.

Roma, 8 ottobre 2021.

Fabrizio Fedeli

Avvocato dello Stato

Documento firmato da:
Fabrizio Fedeli
11.10.2021 10:40:40 UTC



Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione AUTONOMA FRIULI - VENEZIA - GIULIA
Roma, 22 OTT. 2021

H. C. F. ELLIERE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA